

# GUIDA INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE NAZIONALI E REGIONALI

*Aggiornata al 9 agosto 2024*

## Sommario

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Premessa</b> .....  | <b>3</b>  |
| <b>Nota metodologica</b> .....   | <b>4</b>  |
| Principi generali in materia di incentivi all'assunzione.....  | 4         |
| Norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione sociale obbligatoria dei lavoratori (art. 1, cc. 1175, 1175 bis e 1176, della L. n. 296/2006 e art. 9 Decreto MLPS del 24/10/2017)..... | 5         |
| Normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.....  | 5         |
| Gli incentivi nazionali all'assunzione previsti dal DL 60/2024 – Decreto Coesione .....  | 6         |
| <b>Incentivi nazionali</b> .....   | <b>7</b>  |
| Beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro .....  | 8         |
| Donne vittime di violenza beneficiarie del Reddito di libertà .....  | 10        |
| Incentivo Occupazione Giovani .....  | 12        |
| Donne incentivo strutturale L. 92/2012 .....   | 15        |
| Lavoratori over 50 .....   | 18        |
| Percettori NASpl.....  | 20        |
| Lavoratori AdR CIGS.....   | 22        |
| Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi .....  | 25        |
| Lavoratori svantaggiati assunti nelle cooperative sociali.....   | 27        |
| Lavoratori con disabilità.....   | 29        |
| Detenuti e internati .....   | 31        |
| Bonus Donne .....  | 34        |
| Bonus Giovani .....  | 35        |
| Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno - ZES .....   | 37        |
| <b>Altre agevolazioni nazionali</b> .....  | <b>39</b> |
| Apprendistato professionalizzante .....  | 40        |
| Apprendistato senza limiti di età .....  | 42        |
| Decontribuzione Sud .....  | 43        |
| Sostituzione lavoratori in congedo .....   | 45        |
| Premialità di parità .....   | 46        |
| Restituzione contributo addizionale di finanziamento NASpl.....  | 47        |
| Lavoratrici madri .....  | 48        |
| Maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni .....  | 50        |
| Esonero IVS.....   | 51        |
| <b>Incentivi regionali</b> .....   | <b>52</b> |
| Regione Calabria – Incentivo Settore turismo .....   | 53        |
| Regione Campania – Incentivo Settore turismo .....   | 55        |
| Regione Emilia-Romagna – Incentivo Persone con disabilità.....   | 57        |
| Regione Emilia-Romagna – Altre agevolazioni Persone con disabilità.....  | 59        |
| Regione Friuli-Venezia Giulia – Incentivo Persone con disabilità .....   | 62        |
| Regione Friuli-Venezia Giulia – Altre agevolazioni Persone con disabilità .....  | 65        |
| Regione Lombardia – Incentivo Persone con disabilità .....   | 68        |
| Regione Lombardia – Incentivo Persone prive di impiego.....  | 71        |
| Regione Toscana – Incentivo Persone con difficoltà occupazionale .....   | 73        |
| Regione Toscana – Incentivo Donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia.....  | 76        |
| Regione Toscana – Incentivo Lavoratori provenienti da aziende in crisi .....   | 78        |
| Regione Veneto – Incentivo Persone con disabilità .....  | 80        |
| Provincia autonoma di Bolzano – Incentivo Persone altamente qualificate nelle società cooperative .....  | 83        |

## Premessa

La Guida fornisce un quadro di sintesi degli interventi, attualmente vigenti, posti in essere dallo Stato e dalle Regioni per favorire l'occupazione e ridurre gli squilibri del mercato del lavoro.

La Guida è suddivisa in tre sezioni: incentivi nazionali, altre agevolazioni nazionali e incentivi regionali.

Gli incentivi nazionali e regionali sono misure di politica attiva del lavoro consistenti in benefici normativi, economici e contributivi riconosciuti ai datori di lavoro, e sono volti a favorire specifici gruppi di persone che hanno difficoltà nell'inserimento o re-inserimento nel mercato del lavoro (donne, giovani, over 50, persone con disabilità, ecc.).

La legittima fruizione di tali incentivi è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'art. 31 del D.Lgs n. 150 del 14 settembre 2015.

Le altre agevolazioni nazionali si distinguono dagli incentivi in quanto rivolte a tutte le categorie di rapporti di lavoro e lavoratori. Tali misure possono integrarsi, ove espressamente previsto, con la categoria degli incentivi.

L'impianto del sistema incentivante è stato riformato dal Capo III, artt. 29-32 "Riordino degli incentivi all'occupazione", del D.Lgs n. 150/2015, dove all'art. 30 viene istituito il "Repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro" con lo scopo di assicurare la trasparenza e il coordinamento di tutti gli incentivi all'occupazione, affidandone la gestione ad ANPAL. La Guida in trattazione, con riferimento alla parte dedicata agli incentivi nazionali, è aggiornata con il suddetto Repertorio.

## Nota metodologica

La Guida è articolata in schede contenenti la sintesi delle principali caratteristiche degli incentivi/agevolazioni.

In ciascuna scheda sono indicati i lavoratori interessati, la data di scadenza partecipazione per fruire dell'incentivo/agevolazione, l'importo dell'incentivo/agevolazione distinto per tipologia contrattuale e lavoratore; nella sezione "Riferimenti normativi" sono elencati gli atti normativi di istituzione dell'incentivo/agevolazione e i documenti correlati. Su questo ultimo aspetto, con riferimento agli incentivi nazionali, si rimanda per la consultazione delle fonti documentali (leggi, circolari, determine, decreti, ecc.) al Repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro, utilizzando il seguente link: <https://myanpal.anpal.gov.it/repertorio-incentivi> .

Per gli incentivi regionali, invece, è stata inserita la categoria "Link regionale" dove è indicato il link di riferimento per poter consultare le fonti documentali.

Al fine della corretta applicazione degli incentivi il diritto alla legittima fruizione è subordinato al rispetto di:

1. Principi generali in materia di incentivi all'assunzione, stabiliti dall'art. 31 del D.Lgs n. 150/2015;
2. Norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione sociale obbligatoria dei lavoratori (dall'art. 1, cc. 1175 e 1176, della L. n. 296/2006);
3. Normativa comunitaria sugli Aiuti di Stato.

Le altre agevolazioni, se si sostanziano in un beneficio contributivo, sono invece subordinate al rispetto di quanto previsto dall'art. 1, c. 1175, della L. n. 296/2006.

### Principi generali in materia di incentivi all'assunzione

Il D.Lgs n. 150/2015, riprendendo ed integrando quanto già definito dalla L. n. 92 del 28/06/2012 (c.d. Riforma Fornero), elenca all'art. 31 i principi generali di fruizione degli incentivi. Il legislatore, con queste norme, ci fornisce da un lato indicazioni sul corretto uso degli incentivi e dall'altro un quadro generale di riferimento a cui uniformare le diverse tipologie di incentivo all'assunzione.

Gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva (anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione).

Gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine).

Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale (salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive).

Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro che assume, o utilizza in somministrazione, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore nei 6 mesi precedenti (ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo).

Con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro di somministrazione sono trasferiti in capo all'utilizzatore (anche nel caso in cui l'incentivo sia soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore). Nel caso in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti (dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa).

Ai fini della determinazione e durata degli incentivi si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto (subordinato o somministrato).

Non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, tranne che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie (sia per l'instaurazione che per la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione) produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

#### **Norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione sociale obbligatoria dei lavoratori (art. 1, cc. 1175, 1175 bis e 1176, della L. n. 296/2006 e art. 9 Decreto MLPS del 24/10/2017)**

Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione delle agevolazioni è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall'art. 1, cc. 1175, 1175 bis e 1176, della L. n. 296/2006, di seguito elencate:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il diritto ai benefici resta valido in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di leggi. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

#### **Normativa comunitaria sugli aiuti di Stato**

Un aiuto di Stato consiste nell'intervento di un'autorità pubblica (a livello nazionale, regionale ovvero locale), effettuato tramite risorse pubbliche, per sostenere alcune imprese o attività produttive. Un'impresa che beneficia di un tale aiuto ne risulta avvantaggiata rispetto ai suoi concorrenti.

Gli aiuti di Stato sono vietati, tranne in alcuni casi, dalla normativa europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che disciplina la materia agli artt. 107 e 108.

Gli aiuti di Stato possono essere autorizzati quando sono giustificati da obiettivi d'interesse generale. L'art. 107 definisce quali aiuti sono e quali possono considerarsi compatibili con il mercato interno: aiuti destinati allo sviluppo delle regioni più svantaggiate, ai servizi d'interesse economico generale, alla promozione delle attività delle piccole e medie imprese, alla ricerca e allo sviluppo, alla protezione dell'ambiente, alla formazione, all'occupazione e alla cultura. I paesi dell'UE devono comunicare alla Commissione europea gli aiuti che essi erogano, ad eccezione di alcuni casi specifici.

Ai sensi dell'art. 108 del TFUE, la Commissione europea ha il compito di esaminare gli aiuti di Stato concessi dai paesi dell'UE, sia pianificati che già operativi, in modo da garantire che essi non ostacolino la concorrenza.

### **Gli incentivi nazionali all'assunzione previsti dal DL 60/2024 – Decreto Coesione**

Il D.L. n. 60/2024 (c.d. decreto Coesione), in attuazione del PNRR, definisce il quadro normativo nazionale per l'attuazione della politica di coesione europea 2021-2027.

Tra le principali misure di intervento in materia lavoro il decreto ha previsto alcuni sgravi contributivi legati alle nuove assunzioni, in particolare:

- bonus giovani;
- bonus donne;
- bonus ZES (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno).

Nella Guida si riportano le schede informative relative alle tre misure con indicazioni puntuali su tipologia dei destinatari e valore dell'agevolazione; le schede forniscono inoltre alcune informazioni, tra le quali, le tipologie contrattuali ammissibili, i settori di attività economica di applicabilità, la cumulabilità con altri incentivi e l'applicabilità territoriale.

Questo ultimo elemento assume particolare rilevanza in quanto è previsto dal DL60/2024 un incentivo ad-hoc per le assunzioni di personale impiegato in una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno. A far data dal 1° gennaio 2024, il Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124 ha istituito la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica - che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Anche il bonus giovani prevede l'elevazione del limite massimo mensile (da € 500 a € 650) per le assunzioni effettuate su sedi operative ubicate in ZES unica.

I tre incentivi sono attivabili dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, periodo indicato dal Decreto quale finestra per le assunzioni oggetto dell'esonero. Con apposito decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono definite le modalità attuative degli esoneri.

Incentivi nazionali

Incentivi nazionali

## Beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro

Incentivo per l'assunzione di beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione professionale (artt. 10 e 11 del D.L. n. 48 del 04/05/2023, c.m. dalla L. n. 85 del 03/07/2023).

| <b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>  | Sgravo contributivo diretto a favorire l'occupazione a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato, o anche mediante contratto di apprendistato, nonché la trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, di soggetti beneficiari dell'Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione professionale (SFP).   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
|---|---|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| <b>DESTINATARI</b>  | <p>Personae disoccupate beneficiarie dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione professionale.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Alla data della prima assunzione incentivata, il lavoratore deve risultare percettore della specifica misura (SFL o ADI). Il rispetto del suddetto requisito non è, invece, richiesto né nelle ipotesi di proroga del rapporto né nelle ipotesi di eventuale conversione a tempo indeterminato dello stesso.</p> <p>L'esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che inseriscono l'offerta di lavoro nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SISL) di cui all'art. 5, c. 1, del D.L. n. 48/2023.</p> <p>I datori di lavoro sono tenuti alla restituzione dell'incentivo maggiorato delle sanzioni civili<sup>1</sup>, nei casi di interruzione del rapporto di lavoro nei 24 mesi successivi all'assunzione, per le seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo dichiarato illegittimo;</li> <li>- recesso dal contratto di apprendistato, da parte del datore di lavoro, al termine del periodo di formazione;</li> <li>- recesso dal contratto, da parte del datore di lavoro, durante il periodo di prova;</li> <li>- dimissioni del lavoratore per giusta causa.</li> </ul> <p>Infine, l'incentivo non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 della L. n. 68/1999, fatta salva l'ipotesi di assunzione del beneficiario dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro iscritto alle liste di cui alla medesima legge.</p> <p>Le assunzioni/trasformazioni devono decorrere a far data dal 01/01/2024.</p> |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| <b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>  | Non prevista.   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| <b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>  | I datori di lavoro devono inoltrare la domanda di ammissione all'INPS avvalendosi del modulo di richiesta dell'agevolazione, presente sul sito <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> nella sezione "Portale agevolazioni".   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| <b>AGEVOLAZIONE</b>   | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="462 1417 782 1485">TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</th> <th data-bbox="790 1417 1455 1485">IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="462 1485 782 1809">LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)</td> <td data-bbox="790 1485 1455 1809"> <p>Riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro - con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - nel limite massimo di importo pari € 8.000 su base annua. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi.</p> <p>In caso di assunzione a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.</p> <p>L'agevolazione spetta anche in caso di trasformazione di un rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero già fruiti.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="462 1809 782 2038">LAVORO A TEMPO DETERMINATO O STAGIONALE</td> <td data-bbox="790 1809 1455 2038"> <p>Riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro - con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - nel limite massimo di importo pari € 4.000 su base annua. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi.</p> <p>In caso di assunzione a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.</p> </td> </tr> </tbody> </table>   | TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA | IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO | LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001) | <p>Riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro - con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - nel limite massimo di importo pari € 8.000 su base annua. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi.</p> <p>In caso di assunzione a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.</p> <p>L'agevolazione spetta anche in caso di trasformazione di un rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero già fruiti.</p> | LAVORO A TEMPO DETERMINATO O STAGIONALE | <p>Riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro - con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - nel limite massimo di importo pari € 4.000 su base annua. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi.</p> <p>In caso di assunzione a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.</p> |  |  |
| TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA  | IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001) | <p>Riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro - con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - nel limite massimo di importo pari € 8.000 su base annua. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi.</p> <p>In caso di assunzione a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.</p> <p>L'agevolazione spetta anche in caso di trasformazione di un rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero già fruiti.</p>   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| LAVORO A TEMPO DETERMINATO O STAGIONALE   | <p>Riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro - con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - nel limite massimo di importo pari € 4.000 su base annua. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi.</p> <p>In caso di assunzione a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.</p>  |                                    |   |   |   |   |  |  |  |

<sup>1</sup> L'obbligo di restituzione non ha effetti sul contributo economico riconosciuto, per l'attività di intermediazione, alle agenzie per il lavoro e agli enti di cui all'art. 10, cc. 4 e 5, del D.L. n. 48/2023.



|   |   |                                   |   |                                      |  |  |                                |
|---|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   | <p><b>APPRENDISTATO</b></p> <p>Riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro - con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - nel limite massimo di importo pari € 8.000 su base annua. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi.</p> <p>In caso di assunzione a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.</p> <hr/> <p>Alle <b>agenzie per il lavoro</b> di cui al D.Lgs n. 276/2003, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione, effettuata mediante l'utilizzo del sistema informatico SISL, un contributo economico pari al 30% dell'incentivo<sup>2</sup>.</p> <p>Nelle ipotesi in cui l'assunzione riguardi una persona con disabilità e sia avvenuta a seguito dell'attività di mediazione da parte di Istituti di Patronato, Enti bilaterali, Associazioni senza fini di lucro, Enti del Terzo Settore e Imprese Sociali - ove autorizzati all'intermediazione - il contributo è a pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 60% dell'incentivo riconosciuto in caso di assunzione a tempo indeterminato;</li> <li>- 80% dell'incentivo riconosciuto in caso di assunzione a tempo determinato.</li> </ul> <p><b>Tipologie contrattuali escluse</b></p> <p>Lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale;</p> <p>Lavoro intermittente;</p> <p>Lavoro occasionale.</p> |                                   |   |                                      |  |  |                                |
| <p><b>DATORE DI LAVORO</b></p>            | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="462 813 874 857"><b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b></td> <td data-bbox="874 813 1455 857">Datori di lavoro privati<sup>3</sup>.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="462 869 874 913"><b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b></td> <td data-bbox="874 869 1455 913">Tutti i settori di attività economica.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="462 925 874 969"><b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b></td> <td data-bbox="874 925 1455 969">Tutto il territorio nazionale.</td> </tr> </table>   | <b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b> | Datori di lavoro privati <sup>3</sup> . | <b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b> | Tutti i settori di attività economica. | <b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b> | Tutto il territorio nazionale. |
| <b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>         | Datori di lavoro privati <sup>3</sup> .   |                                   |   |                                      |  |  |                                |
| <b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>      | Tutti i settori di attività economica.  |                                   |   |                                      |  |  |                                |
| <b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>    | Tutto il territorio nazionale.  |                                   |   |                                      |  |  |                                |
| <p><b>CUMULABILITÀ</b></p>                | <p>L'esonero contributivo in trattazione è cumulabile, nel caso in cui i soggetti beneficiari del SFL o dell'ADI siano persone con disabilità, con l'incentivo economico per l'assunzione di soggetti disabili di cui all'art. 13 della L. n. 68/1999, nei limiti del 100% dei costi salariali ammissibili<sup>4</sup>.</p> <p>L'incentivo è cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.</p> <p>L'incentivo non è cumulabile, fatta eccezione per quanto scritto sopra, con altri esoneri o riduzione di aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente relativi alla contribuzione a carico del datore di lavoro.</p>   |                                   |   |                                      |  |  |                                |
| <p><b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b></p> | <p>L'agevolazione è soggetta al regime di aiuto in "de minimis" ai sensi della normativa vigente.</p>   |                                   |   |                                      |  |  |                                |
| <p><b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b></p>    | <p>Artt. 10 e 11 del D.L. n. 48 del 04/05/2023, c.m. dalla L. n. 85 del 03/07/2023; Circolare INPS n. 77 del 29/07/2023; Decreto MLPS n. 154 del 13/12/2023; Circolare INPS n. 105 del 16/12/2023; Circolare INPS n. 111 del 29/12/2023; Messaggio INPS n. 25 del 03/01/2024; Messaggio INPS n. 27 del 03/01/2024; Messaggio INPS n. 623 del 10/02/2024.</p>  |                                   |   |                                      |  |  |                                |

<sup>2</sup> Il contributo spetta una tantum per ogni soggetto assunto. Pertanto, qualora il lavoratore venga assunto a tempo determinato e, successivamente, il rapporto di lavoro venga prorogato e/o trasformato a tempo indeterminato, il contributo è riconoscibile all'ente intermediario per un solo rapporto di lavoro, senza possibilità di riconoscere ulteriori contributi per la prosecuzione del rapporto stesso.

<sup>3</sup> L'incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

<sup>4</sup> I costi salariali comprendono la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito

## Donne vittime di violenza beneficiarie del Reddito di libertà

Incentivi per l'assunzione di donne vittime di violenza beneficiarie del Reddito di libertà (art. 1, cc. da 191 a 193 della L. n. 213 del 30/12/2023 - Legge di Bilancio 2024).

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>                   | Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale, compresa la trasformazione di un contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà.   |   |
| <b>DESTINATARI</b>                             | <p>Donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>La lavoratrice deve soddisfare, alla data di assunzione, i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- essere disoccupata ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n. 150 del 14/09/2015;</li> <li>- essere percettrice del Reddito di libertà, di cui all'art. 105 bis del D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 17/07/2020.</li> </ul> |   |
| <b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>                 | L'incentivo è riconosciuto per le nuove assunzioni effettuate nel triennio 2024-2026.  |   |
| <b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b> | In attesa delle indicazioni operative da parte dell'INPS.  |   |
| <b>AGEVOLAZIONE</b>                            | <b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>  | <b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>  |
|  | <p>LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)</p> <p>LAVORO A TEMPO DETERMINATO</p>   | <p>€ 8.000 per lavoratrici disoccupate vittime di violenza, limite massimo su base annua della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, riparametrato e applicato su base mensile.</p> <p>In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.</p> <p>L'agevolazione spetta anche in caso di trasformazione di un rapporto a tempo determinato (sia esso agevolato oppure no) in rapporto a tempo indeterminato per un periodo massimo di 18 mesi decorrenti dall'assunzione a tempo determinato.</p> <p>€ 8.000 per lavoratrici disoccupate vittime di violenza, limite massimo su base annua della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi, riparametrato e applicato su base mensile.</p> <p>In caso di proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato il beneficio spetta per complessivi 12 mesi a partire dalla data di assunzione.</p> |
|  | <p><b>Tipologie contrattuali escluse</b></p> <p>Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata".</p>   |   |
| <b>DATORE DI LAVORO</b>                        | <b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>  | Datori di lavoro privati.   |
|  | <b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>   | Tutti i settori di attività economica.  |
|  | <b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>   | Tutto il territorio nazionale.  |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>CUMULABILITÀ</b></p>                | <p>L'incentivo è cumulabile con altre agevolazioni, ove ciò non sia espressamente escluso, solo se sussiste un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della contribuzione datoriale dovuta.</p> <p>La possibilità di cumulare è subordinata alla condizione che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione, come nel caso dell'“Incentivo Occupazione Giovani” (art. 1, c. 100 e seguenti, della L. del 27/12/2017, n. 205, legge di Bilancio 2018).</p> <p>L'esonero è cumulabile, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, agevolazione per l'assunzione di lavoratori in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 151/2001) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, l'incentivo per l'assunzione di lavoratori disabili di cui all'art. 13, L. n. 68/1999 o con l'incentivo percettori NASpl di cui all'art. 2, c. 10 bis della L. n. 92/2012).</p> <p>La cumulabilità, se consentita, si applica secondo una sequenza di ordine temporale, sul presupposto che l'ultimo esonero introdotto nell'ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua “dovuta”.</p> <p>L'esonero è cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice (ad esempio, con l'esonero per le lavoratrici madri di cui all'art. 1, cc. da 180 a 182, della L. n. 213 del 30/12/2023, legge di Bilancio 2024).</p> |
| <p><b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b></p> | <p>L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.</p>  |
| <p><b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b></p>    | <p>Art. 105 bis del D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 17/07/2020; art. 1, cc. da 191 a 193 della L. n. 213 del 30/12/2023 (legge di Bilancio 2024); Circolare INPS n. 41 del 05/03/2024.</p>  |

## Incentivo Occupazione Giovani

Incentivo per l'assunzione stabile di giovani previsto dall'art. 1, c. 100 e seguenti, della L. n. 205 del 27/12/2017 (legge di Bilancio 2018).

| <b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>   | Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione di giovani con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica di operai, impiegati e quadri.   |                                    |   |  |  |  |
|--|---|------------------------------------|---|--|--|--|
| <b>DESTINATARI</b>   | <p>Giovani fino a 30 anni (intesi come 29 anni e 364 giorni) per le assunzioni effettuate dal 01/01/2024.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Giovani che al momento dell'assunzione non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa<sup>5</sup>. Tale requisito deve essere soddisfatto solo al momento della prima assunzione; pertanto, il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato continua a fruire del beneficio contributivo in oggetto - indipendentemente dall'età del lavoratore alla data della nuova assunzione - per il periodo residuo sino alla durata complessiva di 36 mesi.</p> <p>Fermi restando i principi di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 150/2015, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto, né procedano, nei sei mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. n. 223 del 23/07/1991, nella medesima unità produttiva.</p> <p>La natura speciale della misura, volta a promuovere la massima espansione dell'occupazione giovanile stabile tramite l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, prevale sulle previsioni dell'art. 31, c. 1, lett. a), del D.Lgs n. 150/2015 e pertanto, per le assunzioni e le trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si può fruire degli esoneri contributivi in oggetto a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.</p> |                                    |   |  |  |  |
| <b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>   | Non prevista.   |                                    |   |  |  |  |
| <b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>   | La fruizione dell'incentivo avviene tramite esposizione diretta nel flusso Uniemens.  |                                    |   |  |  |  |
| <b>AGEVOLAZIONE</b>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="424 1265 742 1339">TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</th> <th data-bbox="750 1265 1447 1339">IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="424 1339 742 1736">LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE<sup>6</sup> E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)</td> <td data-bbox="750 1339 1447 1736"> <p>€ 3.000 per giovani, importo massimo su base annua pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro - con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - riparametrato e applicato su base mensile. La durata massima del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione.</p> <p>In caso di giovani apprendisti mantenuti in servizio la durata massima del beneficio è pari a 12 mesi a partire dalla data di assunzione.</p> <p>In caso giovani studenti in alternanza scuola - lavoro, € 3.000 importo massimo su base annua pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro - con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - riparametrato e applicato su base mensile. La durata massima del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione.</p> </td> </tr> </tbody> </table>   | TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA | IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO | LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE <sup>6</sup> E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001) | <p>€ 3.000 per giovani, importo massimo su base annua pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro - con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - riparametrato e applicato su base mensile. La durata massima del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione.</p> <p>In caso di giovani apprendisti mantenuti in servizio la durata massima del beneficio è pari a 12 mesi a partire dalla data di assunzione.</p> <p>In caso giovani studenti in alternanza scuola - lavoro, € 3.000 importo massimo su base annua pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro - con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - riparametrato e applicato su base mensile. La durata massima del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione.</p> | <p>La percentuale di esonero e la durata variano in funzione di alcune tipologie di rapporto di lavoro, del periodo di applicazione e del lavoratore.</p> <p>La tabella che segue rappresenta i casi disciplinati dalla normativa in vigore:</p> |
| TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA   | IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO   |                                    |   |  |  |  |
| LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE <sup>6</sup> E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001) | <p>€ 3.000 per giovani, importo massimo su base annua pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro - con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - riparametrato e applicato su base mensile. La durata massima del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione.</p> <p>In caso di giovani apprendisti mantenuti in servizio la durata massima del beneficio è pari a 12 mesi a partire dalla data di assunzione.</p> <p>In caso giovani studenti in alternanza scuola - lavoro, € 3.000 importo massimo su base annua pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro - con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - riparametrato e applicato su base mensile. La durata massima del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione.</p>  |                                    |   |  |  |  |

<sup>5</sup> Non impedisce l'accesso all'incentivo il pregresso svolgimento di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, ad esempio, il rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.

<sup>6</sup> In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

|   | Rapporti di lavoro incentivati e lavoratori per i quali spetta l'incentivo   |  | Soglia massima annuale di esonero        | % di esonero | Durata massima dell'esonero (mesi) |
|---|--|--|--|--------------|------------------------------------|
|   | 1  | Nuove assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato, anche in somministrazione <sup>7</sup> , per giovani fino a 30 anni.  | € 3.000                                  | 50%          | 36                                 |
|   | 2  | Mantenimento in servizio, decorrente dal 01/01/2018, del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, se alla data del mantenimento in servizio il giovane non abbia compiuto il trentesimo anno di età <sup>8</sup> .  | € 3.000                                  | 50%          | 12                                 |
|   | 3  | Assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di studenti che, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro: <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività di alternanza scuola lavoro<sup>9</sup>;</li> <li>- periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore;</li> <li>- periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca<sup>10</sup>.</li> </ul> | € 3.000                                  | 100%         | 36                                 |
| <b>Tipologie contrattuali escluse</b><br>Apprendistato; Lavoro intermittente; Lavoro occasionale; Lavoro domestico. |  |  |  |              |                                    |
| DATORE DI LAVORO  | TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO   |  | Datori di lavoro privati <sup>11</sup> . |              |                                    |
|   | SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA  |  | Tutti i settori di attività economica.   |              |                                    |
|   | AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO  |  | Tutto il territorio nazionale.           |              |                                    |
| CUMULABILITÀ  | L'incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.<br>L'incentivo è cumulabile con gli incentivi di natura economica, fra i quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incentivo per l'assunzione di lavoratori con disabilità (art. 13, L. n. 68/1999);</li> <li>- Incentivo per l'assunzione di beneficiari del trattamento NASpl (art. 2, c. 10-bis., L. n. 92/2012).</li> </ul> |  |  |              |                                    |
| CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ   | L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.   |  |  |              |                                    |

<sup>7</sup> In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

<sup>8</sup> Più precisamente, nelle ipotesi di mantenimento in servizio al termine del periodo di formativo, il datore di lavoro potrà fruire dei benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale per un ulteriore anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, come già previsto dall'art. 47, c. 7, del D.Lgs n. 81/2015 e, alla scadenza del suddetto periodo agevolato, fermo restando il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore al momento del mantenimento in servizio, potrà fruire potrà usufruire dell'incentivo strutturale giovani di cui all'art. 1, c. 100 della L. n. 205/2017, nel limite massimo di € 3.000, per un periodo massimo di 12 mesi.

<sup>9</sup> Pari ad almeno il 30%:

- delle ore di alternanza previste ai sensi dell'art. 1, c. 33, della L. n. 107/2015;
- del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi leFP;
- del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi ITS;
- del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

<sup>10</sup> Per gli studenti che abbiano effettuato un percorso di apprendistato di alta formazione e ricerca, l'assunzione a tempo indeterminato, per essere legittimamente incentivata, deve avvenire, presso il medesimo datore di lavoro, entro 6 mesi dal completamento del progetto di ricerca, laddove non sia previsto il conseguimento di un titolo di studio.

<sup>11</sup> Il beneficio si applica ai seguenti datori di lavoro: datori di lavoro imprenditori; datori di lavoro non imprenditori; enti pubblici economici, Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; enti che si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico; ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato; aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.Lgs n. 267/2000; consorzi di bonifica; consorzi industriali; enti morali; enti ecclesiastici; AVIS (circolare INPS n. 51/2018). L'esonero contributivo non si applica nei confronti della pubblica amministrazione di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs n. 165/2001. Per le assunzioni effettuate dal 01/07/2022 al 31/12/2023 l'incentivo, che è concesso nel rispetto delle condizioni previste dal Temporary Crisis and Transition Framework, non può essere riconosciuto alle imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico.

**NORMATIVA DI  
RIFERIMENTO**

D.Lgs n. 150 del 14/09/2015; art. 1, cc. 100-108 e 113-114 della L. n. 205 del 27/12/2017 (legge di Bilancio 2018); Circolare INPS n. 40 del 2/03/2018; D.L. n. 87 del 12/07/2018, convertito con la L. n. 96 del 9/08/2018; Messaggio INPS n. 1784 del 9/05/2019; art. 1, c. 10, della L. n. 160 del 27/12/2019 (legge di Bilancio 2020); Circolare INPS n. 57 del 28/04/2020; art. 1, cc. 10-15, della L. n. 178 del 30/12/2020 (legge di Bilancio 2021); Autorizzazione Commissione europea del 16/09/2021; Circolare INPS n. 56 del 12/04/2021; Messaggio INPS

n. 3389 del 07/10/2021; Autorizzazione Commissione europea del 11/01/2022; Messaggio INPS n. 403 del 26/01/2022; art. 1, cc. 297 e 299, della L. n. 197 del 29/12/2022 (legge di Bilancio 2023); Autorizzazione Commissione europea del 19/06/2023; Circolare INPS n. 57 del 22/06/2023; Messaggio INPS n. 2598 del 10/07/2023; Messaggio INPS n. 4178 del 24/11/2023.

## Donne incentivo strutturale L. 92/2012

Incentivi per l'assunzione con contratto a termine o a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree, o che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità di genere, ai sensi dell'art. 4, cc. 8-11, L. n.92/2012.

|  |   |
|--|---|
| <b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>                   | Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione di donne di qualsiasi età.  |
| <b>DESTINATARI</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Donne di qualsiasi età, ovunque residenti, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;</li> <li>- Donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate<sup>12</sup> e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;</li> <li>- Donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.</li> </ul> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 o 24 mesi<sup>13</sup>. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto<sup>14</sup>.</p> |
| <b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>                 | Non prevista.   |
| <b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b> | Per fruire dell'incentivo tutti i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all'INPS; la comunicazione deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza on line "92-2012", presente all'interno del "Cassetto previdenziale" di riferimento del sito <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> .  |

<sup>12</sup> Le aree svantaggiate sono individuate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027), approvata dalla Commissione europea con la decisione C(2021) 8655 *final* del 02/12/2021, e successivamente modificata con la decisione C(2022) 1545 *final* del 18/03/2022.

<sup>13</sup> Il messaggio INPS n. 12212 del 29/07/2013 riporta la nozione di lavoratore "privo di impiego regolarmente retribuito" qualificandolo come colui che, nel periodo considerato (sei o ventiquattro mesi), "non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi; né ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale. Si evidenzia che la situazione di "privo di impiego regolarmente retribuito" prescinde dall'eventuale stato di disoccupazione disciplinato dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181; pertanto non è necessaria la previa registrazione della donna presso il centro per l'impiego.

<sup>14</sup> L'incremento occupazionale netto è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto (art. 1, c. 17 della L. n. 178 del 30/12/2020).

|                             | TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA   | IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO   |
|-----------------------------|--|---|
| AGEVOLAZIONE                | LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE <sup>15</sup> E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)  | Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 18 mesi.   |
|                             | LAVORO A TEMPO DETERMINATO   | Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi.<br><br>In caso di proroga del contratto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, l'incentivo spetta fino al limite dei 12 mesi.<br><br>Nel caso in cui il contratto venga trasformato a tempo indeterminato il beneficio contributivo spetta per complessivi 18 mesi <sup>16</sup> . |
|                             | <p><b>Tipologie contrattuali escluse</b></p> <p>Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;</p> <p>Apprendistato professionalizzante;</p> <p>Apprendistato di alta formazione e di ricerca;</p> <p>Lavoro occasionale;</p> <p>Lavoro domestico;</p> <p>Lavoro intermittente.</p>  |   |
| DATORE DI LAVORO            | TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO   | Datori di lavoro privati <sup>17</sup> .  |
|                             | SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA  | Tutti i settori di attività economica.  |
|                             | AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO  | Tutto il territorio nazionale.  |
| CUMULABILITÀ                | <p>L'incentivo deve essere applicato in conformità ai limiti di cumulo, desumibili dall'art. 4, c. 13, della L. n. 92/2012.</p> <p>L'incentivo è cumulabile con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incentivo per l'assunzione di lavoratori disabili (art. 13, L. n. 68/1999);</li> <li>- Incentivo percettori NASpl (art. 2, c. 10 bis della L. n. 92/2012);</li> <li>- Incentivo per sostituzione lavoratori in congedo (art. 4, c. 3, D.Lgs n. 151/2001).</li> </ul> |   |
| CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ | L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.   |   |

<sup>15</sup> In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

<sup>16</sup> Ai fini del riconoscimento dell'incentivo, la trasformazione a tempo indeterminato deve intervenire entro la scadenza del beneficio.

<sup>17</sup> Anche non imprenditori e ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Per l'esonero previsto dalla legge di Bilancio 2023, che è concesso nel rispetto delle condizioni previste dal *Temporary Crisis and Transition Framework*, sono escluse dall'ambito di applicazione i seguenti datori di lavoro:

- le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico;
- le imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea, tra cui, ma non solo:
  - a) persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;
  - b) imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea;
  - c) imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.



**NORMATIVA DI  
RIFERIMENTO**

Art. 4, cc. 8-11, della L. n. 92/2012 (Legge Fornero); Circolare INPS n. 111 del 24/07/2013; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 25/07/2013; Messaggio INPS n. 12212 del 29/07/2013; Messaggio INPS n. 6319 del 29/07/2014 (ripristino incentivo); art. 1, cc. 16-19, della L. n. 178 del 30/12/2020, (legge di Bilancio 2021); Circolare INPS n. 32 del 22/02/2021; Messaggio INPS n. 1421 del 06/04/2021; Messaggio INPS n. 3809 del 05/11/2021; Autorizzazione Commissione europea del 27/10/2021; Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) del 02/12/2021; Decreto Interministeriale n. 402 del 17/12/2021; Autorizzazione Commissione europea del 11/01/2022; Messaggio INPS n. 403 del 26/01/2022; Decreto Interministeriale n. 327 del 16/11/2022; art. 1, cc. 298 e 299, della L. n. 197 del 29/12/2022 (legge di Bilancio 2023), Autorizzazione Commissione europea del 19/06/2023; Circolare INPS n. 58 del 23/06/2023; Messaggio INPS n. 2598 del 10/07/2023.

## Lavoratori over 50

Incentivi per l'assunzione con contratto a termine o a tempo indeterminato di lavoratori con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi, ai sensi dell'art. 4, cc. 8-11, della L. n. 92/2012.

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>                   | Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione di donne e uomini con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi.  |   |
| <b>DESTINATARI</b>                             | Lavoratori di età pari o superiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi.<br><br><b>Requisiti e condizionalità</b><br>Donne e uomini di età pari o superiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, ovunque residenti. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto <sup>18</sup> .                           |   |
| <b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>                 | Non prevista.  |   |
| <b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b> | Per fruire dell'incentivo tutti i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all'INPS; la comunicazione deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza on line "92-2012", presente all'interno del "Cassetto previdenziale" di riferimento del sito <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> . |   |
| <b>AGEVOLAZIONE</b>                            | <b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>  | <b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>  |
|  | LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE <sup>19</sup> E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)  | Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 18 mesi.   |
|  | LAVORO A TEMPO DETERMINATO   | Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi.<br><br>In caso di proroga del contratto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, l'incentivo spetta fino al limite dei 12 mesi.<br><br>Nel caso in cui il contratto venga trasformato a tempo indeterminato il beneficio contributivo spetta per complessivi 18 mesi <sup>20</sup> . |
|  | <b>Tipologie contrattuali escluse</b><br>Lavoro intermittente;<br>Lavoro domestico.  |   |
| <b>DATORE DI LAVORO</b>                        | <b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>  | Datori di lavoro privati <sup>21</sup> .  |
|  | <b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>   | Tutti i settori di attività economica.  |
|  | <b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>   | Tutto il territorio nazionale.  |

<sup>18</sup> L'incremento occupazionale netto è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto (art. 1, c. 17 della L. n. 178 del 30/12/2020).

<sup>19</sup> In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

<sup>20</sup> Ai fini del riconoscimento dell'incentivo, la trasformazione a tempo indeterminato deve intervenire entro la scadenza del beneficio.

<sup>21</sup> Anche non imprenditori e ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Per l'esonero previsto dalla legge di Bilancio 2023, che è concesso nel rispetto delle condizioni previste dal *Temporary Crisis and Transition Framework*, sono escluse dall'ambito di applicazione i seguenti datori di lavoro:

- le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico;
- le imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea, tra cui, ma non solo:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>CUMULABILITÀ</b>                | <p>L'incentivo deve essere applicato in conformità ai limiti di cumulo, desumibili dall'art. 4, c. 13, della L. n. 92/2012.</p> <p>L'incentivo è cumulabile con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incentivo per l'assunzione di lavoratori disabili (art. 13, L. n. 68/1999);</li> <li>- Incentivo percettori NASpl (art. 2, c. 10 bis della L. n. 92/2012).</li> </ul>   |
| <b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b> | <p>L'agevolazione è soggetta al regime di aiuto "in esenzione" ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.</p>   |
| <b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>    | <p>Art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012 (Legge Fornero); Circolare INPS n. 111 del 24/07/2013; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 25/07/2013; Messaggio INPS n. 12212 del 29/07/2013; art. 1, cc. 16-19, della L. n. 178 del 30/12/2020 (legge di Bilancio 2021); Messaggio INPS n. 1421 del 06/04/2021; Autorizzazione Commissione europea del 27/10/2021; Messaggio INPS n. 3809 del 05/11/2021; Autorizzazione Commissione europea del 11/01/2022; Messaggio INPS n. 403 del 26/01/2022; art. 1, cc. 298 e 299, della L. n. 197 del 29/12/2022 (legge di Bilancio 2023); Autorizzazione Commissione europea del 19/06/2023; Circolare INPS n. 58 del 23/06/2023; Messaggio INPS n. 2598 del 10/07/2023.</p> |

- 
- a) persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;
- b) imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea;
- c) imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

## Percettori NASpl

Incentivo per l'assunzione di beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione professionale (artt. 10 e 11 del D.L. n. 48 del 04/05/2023, c.m. dalla L. n. 85 del 03/07/2023).

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>                   | Incentivo economico diretto a favorire l'occupazione con contratto a tempo pieno e indeterminato di lavoratori percettori di NASpl <sup>22</sup> .   |   |
| <b>DESTINATARI</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavoratori in godimento dell'indennità NASpl;</li> <li>- Lavoratori che siano destinatari della NASpl, e cioè soggetti che avendo inoltrato istanza di concessione abbiano titolo alla prestazione ma non l'abbiano ancora percepita.</li> </ul> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Il diritto ai benefici economici è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.</p> <p>L'impresa che assume deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.</p> |   |
| <b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>                 | Non prevista.  |   |
| <b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b> | Per richiedere l'ammissione agli incentivi i datori di lavoro devono trasmettere alla sede INPS, presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi, specifica dichiarazione di responsabilità. A tal fine, si avvalgono della funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo "oggetto" la denominazione "L. n. 92/2012 art. 2, c. 10 bis (assunzione di beneficiari di ASpl)".  |   |
| <b>AGEVOLAZIONE</b>                            | <b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b><br><br>LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE <sup>23</sup> E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)   | <b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b><br><br>Contributo mensile pari al 20% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.<br><br>La durata massima del beneficio è pari a 24 mesi.<br><br>Si può fruire dell'incentivo anche in caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di indennità NASpl, cui, in forza della previsione contenuta all'art. 2, c. 15 della L. n. 92/2012, sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato. |
|  | <p><b>Tipologie contrattuali escluse</b></p> <p>Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata".</p>   |   |
| <b>DATORE DI LAVORO</b>                        | <b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b><br><br><b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b><br><br><b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>  | Datori di lavoro privati.<br><br>Tutti i settori di attività economica.<br><br>Tutto il territorio nazionale.   |
| <b>CUMULABILITÀ</b>                            | Ricorrendone i presupposti, l'incentivo, è cumulabile con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente. A titolo esemplificativo l'agevolazione in oggetto è cumulabile con l'incentivo di cui all'art. 4, cc. 8-11, della L. n. 92/2012 (Over '50 e Donne di qualsiasi età) e con l'incentivo di cui all'art. 1, c. 10, della L. n. 160/2019 (Incentivo Occupazione Giovani).<br><br>La cumulabilità non si estende ad altre tipologie di aiuti di tipo finanziario.   |   |

<sup>22</sup> La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'art. 1, D.Lgs n. 22 del 4/03/2015, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpl e MiniASpl – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 01/05/2015. La NASpl viene erogata su domanda dell'interessato. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 01/01/2022 nella platea dei destinatari della NASpl sono inclusi anche gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla L. n. 240 del 15/06/1984 (art. 1, c. 221, della L. n. 234 del 30/12/2021).

<sup>23</sup> In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b> | L'agevolazione è soggetta al regime di aiuto in " <i>de minimis</i> " ai sensi della normativa vigente.  |
| <b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>    | Art. 2, c. 10-bis, della L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero); art. 7, c. 5, lett. b), del D.L. n. 76/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 99/2013; Circolare INPS n. 175 del 18/12/2013; Messaggio INPS n. 4441 del 30/06/2015; D.Lgs n. 150/2015, Circolare INPS n. 194 del 27/11/2015; art. 1, c. 221, della L. del 30/12/2021, n. 234 (c.d. legge di Bilancio 2022); Circolare INPS n. 2 del 04/01/2022; Circolare INPS n. 18 del 01/02/2022. |

## Lavoratori AdR CIGS

Incentivo per l'assunzione di lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) che si rioccupano durante il periodo di erogazione dell'assegno di ricollocazione (AdRCIGS), previsto dall'art. 24-bis del D.Lgs n. 148 del 14/09/2015, introdotto dall'art. 1, c. 136, della L. n. 205 del 27/12/2017 (legge di Bilancio 2018).

|   |  |
|---|--|
| DESCRIZIONE INCENTIVO                   | Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria di aziende che hanno sottoscritto un accordo di ricollocazione con le organizzazioni sindacali, nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale che non prevedono il completo recupero occupazionale.  |
| DESTINATARI                             | <p>Lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) ammessi anticipatamente all'assegno di ricollocazione, di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 150/2015, rientranti negli ambiti aziendali e nei profili professionali a rischio di esubero previsti negli accordi, di cui all'art. 24-bis del D.Lgs n. 148/2015.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Il datore di lavoro che assume il lavoratore AdRCIGS non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa presso cui era precedentemente assunto.</p> <p>L'accordo di ricollocazione deve essere trasmesso all'ANPAL, a cura del datore di lavoro, entro 7 giorni dalla stipula, a mezzo posta elettronica.</p> <p>I lavoratori rientranti negli ambiti o profili professionali devono richiedere all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, secondo le modalità definite da ANPAL. Il numero delle richieste non può eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale.</p> <p><i>Ai lavoratori ammessi anticipatamente all'assegno di ricollocazione a seguito di accordo di ricollocazione non si applica l'obbligo di accettazione di un'offerta congrua.</i></p> |
| SCADENZA PARTECIPAZIONE                 | Non prevista.  |
| MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA | <p>Per richiedere l'ammissione agli incentivi il datore di lavoro interessato deve inoltrare all'INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "BADR" appositamente predisposto dall'Istituto sul sito internet <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", una domanda di ammissione all'agevolazione.</p> <p>Per supporto tecnico e informativo sui temi della ex Agenzia per le politiche attive del lavoro (Anpal) è disponibile l' <a href="http://www.urponline.lavoro.gov.it">www.urponline.lavoro.gov.it</a> e il relativo il form online <a href="https://www.urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it">https://www.urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it</a></p>   |

|  | TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA  | IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO  |
|--|---|--|
| AGEVOLAZIONE   | LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE <sup>24</sup> E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001) | € 4.030 <sup>25</sup> per lavoratori AdRCIGS, importo massimo su base annua pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 18 mesi. Per i soggetti che stiano usufruendo degli ulteriori 12 mesi di CIGS, previsti dall'art. 1, c. 200, L. n. 234 del 31/12/2021 <sup>26</sup> , è riconosciuto al datore di lavoro un contributo mensile, per un massimo di 12 mensilità, pari al 50% dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore <sup>27</sup> . |
|  | APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE   | € 4.030 <sup>28</sup> per lavoratori AdRCIGS, importo massimo su base annua pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 18 mesi.   |
|  | LAVORO A TEMPO DETERMINATO  | € 4.030 <sup>29</sup> per lavoratori AdRCIGS, importo massimo su base annua pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi. Nel caso in cui il contratto venga trasformato a tempo indeterminato il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 mesi.   |
| <p><b>Tipologie contrattuali escluse</b></p> <p>Lavoro intermittente; Lavoro domestico;<br/>Lavoro occasionale di cui all'art. 54-bis del D.L. n. 50 del 24 /04/2017.</p> <p><b>Benefici per il lavoratore</b></p> <p><b>Contributo economico</b> pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato altrimenti corrisposto al lavoratore se non si fosse rioccupato.</p> <p><b>Esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro</b>, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente in relazione al titolo per il quale sono erogate.</p> |   |  |
| DATORE DI LAVORO   | TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO  | Datori di lavoro privati.  |
|  | SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA   | Tutti i settori di attività economica.   |
|  | AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO   | Tutto il territorio nazionale.   |

<sup>24</sup> In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

<sup>25</sup> L'importo è annualmente rivalutato dall'INPS sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.

<sup>26</sup> Art. 1, c. 200 "Dopo l'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è inserito il seguente: «Art 22-ter. - (Accordo di transizione occupazionale) - 1. Al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti può essere concesso, in deroga agli articoli 4 e 22, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero, pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili." L. n. 234 del 31/12/2021 (legge di Bilancio 2022).

<sup>27</sup> L'incentivo è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.

<sup>28</sup> Cfr. nota 25

<sup>29</sup> Cfr. nota 25

|   |   |
|---|---|
| <p><b>CUMULABILITÀ</b></p>                | <p>L'esonero contributivo è cumulabile con altre riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione datoriale effettivamente dovuta, fra i quali l'incentivo per l'assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all'art. 4, cc. da 8 a 11, della L. n. 92 del 28/06/2012.</p> <p>L'esonero contributivo è, inoltre, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili di cui all'art. 13 della L. n. 68/1999, come modificato dall'art. 10 del D.Lgs n. 151 del 14/09/2015;</li> <li>- l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpl di cui all'art. 2, c.10-bis, della L. n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 24, c. 3, del D.Lgs n. 150/2015, al 20% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento.</li> </ul> |
| <p><b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b></p> | <p>L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.</p>   |
| <p><b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b></p>    | <p>D.Lgs n. 150 del 14/09/2015; art. 24-bis del D.Lgs n. 148 del 14/09/2015; art. 1, c. 136, della L. n. 205 del 27/12/2017 (legge di Bilancio 2018); Circolare congiunta Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ANPAL n. 2 del 8/06/2018; Nota ANPAL n. 9352 del 23/07/2018; Circolare INPS n. 109 del 26/07/2019; Circolare INPS n. 77 del 26/06/2020<sup>30</sup>; art. 1, cc. 200 e 243-247, della L. n. 234 del 31/12/2021 (legge di Bilancio 2022).</p>   |

<sup>30</sup> Il D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/04/2020, come modificato dal D.L. n. 34 del 19/05/2020, ha disposto (con l'art. 40, c. 1) che "Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerate la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto [...] le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti [...] per i beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148".



## Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi

Incentivo per l'assunzione di lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) da almeno 3 mesi, dipendenti da imprese beneficiarie dell'intervento di integrazione salariale da almeno 6 mesi, ai sensi dell'art. 4, c. 3, D.L. n. 148 del 20/05/1993, convertito con modificazioni dalla L. n. 236 del 19/07/1993.

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>                   | Sgravio contributivo e beneficio economico diretto a favorire l'occupazione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori in cassa integrazione straordinaria da almeno 3 mesi, dipendenti di aziende beneficiarie dell'intervento di integrazione salariale da almeno 6 mesi.   |  |
| <b>DESTINATARI</b>                             | <p>Lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) da almeno 3 mesi, anche non continuativi.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Il lavoratore deve aver usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno 3 mesi, anche discontinui, e deve fruirne al momento dell'assunzione.</p> <p>L'azienda di provenienza del lavoratore deve risultare all'atto dell'assunzione, destinataria dell'intervento straordinario di integrazione salariale da almeno 6 mesi continuativi.</p> |  |
| <b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>                 | Non prevista.  |  |
| <b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b> | La fruizione dell'incentivo avviene tramite esposizione diretta nel flusso Uniemens.   |  |
| <b>AGEVOLAZIONE</b>                            | <b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>  | <b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>   |
|  | <p>LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)</p> <p><b>Tipologie contrattuali escluse</b></p> <p>Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata".</p>  | <p>Contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista in via ordinaria per gli apprendisti (10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) per 12 mesi per lavoratore in CIGS da almeno 3 mesi con contratto a tempo pieno<sup>31</sup>.</p> <p>Contributo mensile pari al 50% dell'indennità residua che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni di età;</li> <li>- 21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni di età;</li> <li>- 33 mesi per i lavoratori con più di 50 anni di età e residenti nel Mezzogiorno e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione.</li> </ul> <p>Per i soggetti che stiano usufruendo degli ulteriori 12 mesi di CIGS, previsti dall'art. 1, c. 200, della L. n. 234 del 31/12/2021<sup>32</sup>, è riconosciuto al datore di lavoro un contributo mensile, per un massimo di 12 mensilità, pari al 50% dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore<sup>33</sup>.</p> |
| <b>DATORE DI LAVORO</b>                        | <b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>  | Datori di lavoro privati.  |
|  | <b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>   | Tutti i settori di attività economica.   |
|  | <b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>   | Tutto il territorio nazionale.   |

<sup>31</sup> Dall'agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti.

<sup>32</sup> Art. 1, c. 200 "Dopo l'articolo 22-bis del D.Lgs n. 148 del 14/09/2015, è inserito il seguente: "Art 22-ter. - (Accordo di transizione occupazionale) - 1. Al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti può essere concesso, in deroga agli articoli 4 e 22, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero, pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili." L. n. 234 del 31/12/2021 (legge di Bilancio 2022).

<sup>33</sup> L'incentivo è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>CUMULABILITÀ</b>                | L'esonero contributivo è, inoltre, cumulabile anche con altri incentivi di natura economica (Es. incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili, lavoratori in Naspi).  |
| <b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b> | L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.  |
| <b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>    | Art. 4, c. 3, del D.L. n. 148/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 236 del 19/07/1993; Circolare INPS n. 12 del 2/02/2006; art. 1, cc. 200 e 243-247, della L. n. 234 del 31/12/2021 (legge di Bilancio 2022). |

## Lavoratori svantaggiati assunti nelle cooperative sociali

Incentivi per l'assunzione con contratto di associazione in partecipazione di persone svantaggiate nelle cooperative sociali ai sensi della L. n. 381/1991.

| <b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>                         | Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione di persone svantaggiate nelle cooperative sociali.   |                                    |   |  |   |  |
|--|--|------------------------------------|---|--|---|--|
| <b>DESTINATARI</b>                                   | <p>Persone svantaggiate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Invalidi fisici, psichici e sensoriali;</li> <li>- Ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari;</li> <li>- Soggetti in trattamento psichiatrico;</li> <li>- Tossicodipendenti e alcoolisti;</li> <li>- Minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;</li> <li>- Persone detenute o internate negli istituti penitenziari;</li> <li>- Condannati e internati ammessi al lavoro all'esterno e alle misure alternative alla detenzione (semiliberi, affidati ai servizi sociali, in detenzione domiciliare).</li> </ul> <p>Altre figure di persone svantaggiate possono essere indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.</p> <p>La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.</p>   |                                    |   |  |   |  |
| <b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>                       | Non prevista.  |                                    |   |  |   |  |
| <b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>       | Le cooperative sociali interessate devono produrre alla competente Sede dell'INPS: a) copia dello Statuto e dell'atto costitutivo da cui risultino la denominazione di cooperativa sociale e l'oggetto dell'attività sociale che deve rendere identificabile l'appartenenza dell'organismo cooperativo alla categoria di cui alla lettera b) dell'art. 1; b) certificato di iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali non appena sarà stato istituito; c) dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa attestante la sussistenza in via generale delle condizioni per fruire dell'esonero contributivo per le persone svantaggiate socie della cooperativa.  |                                    |   |  |   |  |
| <b>AGEVOLAZIONE</b>                                  | <table border="1" data-bbox="416 1301 1455 1375"> <thead> <tr> <th data-bbox="416 1301 762 1375">TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</th> <th data-bbox="762 1301 1455 1375">IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="416 1375 762 1982">ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE A TEMPO INDETERMINATO</td> <td data-bbox="762 1375 1455 1982"> <p>Abbattimento totale delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale per tutti i soggetti destinatari.</p> <p>L'agevolazione si applica anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno (24 mesi per i detenuti che non hanno beneficiato della semilibertà).</p> <p><i>Alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 01/01/2022, ai sensi dell'art. 23, c. 3-quater, del D.L. n. 83 del 22/06/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 7/08/2012, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a € 6.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche<sup>34</sup>.</i></p> <p><b>Tipologie contrattuali escluse</b></p> <p>Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata".</p> </td> </tr> </tbody> </table> | TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA | IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO | ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE A TEMPO INDETERMINATO | <p>Abbattimento totale delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale per tutti i soggetti destinatari.</p> <p>L'agevolazione si applica anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno (24 mesi per i detenuti che non hanno beneficiato della semilibertà).</p> <p><i>Alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 01/01/2022, ai sensi dell'art. 23, c. 3-quater, del D.L. n. 83 del 22/06/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 7/08/2012, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a € 6.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche<sup>34</sup>.</i></p> <p><b>Tipologie contrattuali escluse</b></p> <p>Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata".</p> |  |
| TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA                   | IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO  |                                    |   |  |   |  |
| ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE A TEMPO INDETERMINATO | <p>Abbattimento totale delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale per tutti i soggetti destinatari.</p> <p>L'agevolazione si applica anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno (24 mesi per i detenuti che non hanno beneficiato della semilibertà).</p> <p><i>Alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 01/01/2022, ai sensi dell'art. 23, c. 3-quater, del D.L. n. 83 del 22/06/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 7/08/2012, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a € 6.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche<sup>34</sup>.</i></p> <p><b>Tipologie contrattuali escluse</b></p> <p>Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata".</p>  |                                    |   |  |   |  |

<sup>34</sup> L'esonero non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell'impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell'ultimo periodo d'imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie (art. 1, c. 254, della L. n. 234 del 30/12/2021, c.d. legge di Bilancio 2022).

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| <b>DATORE DI LAVORO</b>            | <b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>  | Società cooperative <sup>35</sup> .    |
|                                    | <b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>   | Tutti i settori di attività economica. |
|                                    | <b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>   | Tutto il territorio nazionale.         |
| <b>CUMULABILITÀ</b>                | Informazione non disponibile.  |  |
| <b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b> | L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.   |  |
| <b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>    | Art. 3 bis, della L. n. 381 del 8/11/1991, come sostituito dall'art. 1, c. 2, della L. n. 193 del 22/06/2000; Circolare INPS n. 296 del 29/12/1992; Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 116 del 9/10/1992; art. 1, cc. 253 e 254, della L. n. 234 del 31/12/2021 (legge di Bilancio 2022); Messaggio INPS n. 2864 del 18/07/2022. |  |

<sup>35</sup> Società cooperative finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate (art. 1, c. 1, lett. b), della L. n. 381 del 8/11/1991).

## Lavoratori con disabilità

Incentivo economico per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all’art. 13, L. n. 68/1999, come modificato dall’art. 10, D.Lgs n. 151/2015.

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>                   | Incentivo economico diretto a favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all’art. 13, L. n. 68/1999, come modificato dall’art. 10, D.Lgs n. 151/2015.  |   |
| <b>DESTINATARI</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavoratori con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915 del 23/12/1978, e successive modificazioni;</li> <li>- Lavoratori con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915 del 23/12/1978, e successive modificazioni;</li> <li>- Lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.</li> </ul> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Non si può godere dell’incentivo per le altre categorie protette di lavoratori che, pur avendo diritto al collocamento obbligatorio, non rientrano nelle condizioni sopra elencate.</p> |   |
| <b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>                 | Non prevista.   |   |
| <b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b> | La fruizione dell’incentivo avviene tramite esposizione diretta nel flusso Uniemens.  |   |
| <b>AGEVOLAZIONE</b>                            | <b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>   | <b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>  |
|  | LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE <sup>36</sup> E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per i lavoratori con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915 del 23/12/1978, e successive modificazioni, l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. <i>La durata massima del beneficio è pari a 36 mesi.</i></li> <li>• Per i lavoratori con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915 del 23/12/1978, e successive modificazioni, l’incentivo è pari al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. <i>La durata massima del beneficio è pari a 36 mesi.</i></li> <li>• Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. <i>La durata massima del beneficio è pari a 60 mesi.</i></li> </ul> |
|  | LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A DOMICILIO (ART. 1, L. N. 877/1973)   |   |
|  | LAVORO A TEMPO DETERMINATO LAVORO A TEMPO DETERMINATO A DOMICILIO (ART. 1, L. N. 877/1973)  | Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. L’incentivo spetta per tutta la durata del rapporto a tempo determinato che deve avere una durata non inferiore a 12 mesi.  |
|  | <b>Tipologie contrattuali escluse</b>   |   |
|  | Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione “Tipologia contrattuale incentivata”.  |   |

<sup>36</sup> In caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l’incentivo non può essere fruito durante i periodi in cui il lavoratore non è somministrato ad alcun utilizzatore né è commisurabile all’indennità di disponibilità; tali eventuali periodi non determinano, però, uno slittamento della scadenza del beneficio.

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| <b>DATORE DI LAVORO</b>            | <b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>  | Datori di lavoro privati <sup>37</sup> . |
|                                    | <b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>   | Tutti i settori di attività economica.   |
|                                    | <b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>   | Tutto il territorio nazionale.           |
| <b>CUMULABILITÀ</b>                | <p>L'incentivo è <b>cumulabile</b> con<sup>38</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incentivo "Donne di qualsiasi età" e "Lavoratori over 50" (art. 4, cc. 8-11, L. n.92/2012).</li> <li>- Incentivo "Occupazione Giovani" (art. 1, c. 100 e seguenti, della L. n. 205 del 27/12/2017).</li> </ul> <p>L'incentivo <b>non è cumulabile</b> con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incentivo "Giovani genitori" (Decreto del Ministero della Gioventù del 19/11/2010);</li> <li>- Incentivo per l'assunzione di beneficiari del trattamento NASpl (art. 2, c. 10-bis, L. n. 92/2012).</li> </ul> |  |
| <b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b> | L'agevolazione è soggetta al regime di aiuto "in esenzione" ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.   |  |
| <b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>    | Art. 13 della L. n. 68/1999; D.Lgs n. 151/2015; Circolare INPS n. 99 13/06/2016; Nota Direttoriale ANPAL prot. n. 41/454 del 23/01/2017.   |  |

<sup>37</sup> Tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all'obbligo di assunzione di cui alla L. n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore, compresi gli enti pubblici economici (EPE). In particolare, i datori di lavoro che impiegano un numero di dipendenti: dai 15 ai 35, sono obbligati ad assumere un disabile (l'obbligo si applica solo in caso di nuove assunzioni fino al 31/12/2016); dai 36 ai 50, devono assumere 2 disabili; oltre i 50, devono riservare il 7% dei posti a favore dei disabili più l'1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati. I datori di lavoro devono presentare la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione.

<sup>38</sup> Per il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 l'intensità massima di aiuto concesso ai lavoratori con disabilità non può superare il 75% dei costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato. Sempre per lo stesso Regolamento, le agevolazioni ex-art. 13 della L. n. 68/1999 possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del medesimo regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi salariali in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

## Detenuti e internati

Incentivo per l'assunzione di beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione professionale (artt. 10 e 11 del D.L. n. 48 del 04/05/2023, c.m. dalla L. n. 85 del 03/07/2023).

|   |  |
|---|--|
| DESCRIZIONE INCENTIVO                   | Sgravio contributivo e credito d'imposta diretto a favorire l'occupazione di persone detenute o internate.   |
| DESTINATARI                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Detenuti o internati all'interno degli istituti penitenziari;</li> <li>- Ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, oggi Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS);</li> <li>- Condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 della L. n. 354 del 26/07/1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).</li> </ul> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Le imprese devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assumere detenuti o internati all'interno degli istituti penitenziari, lavoranti all'esterno del carcere ai sensi dell'art. 21 dell'ordinamento penitenziario o semiliberi (detenuti o internati) con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a 30 giorni;</li> <li>- corrispondere un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro;</li> <li>- stipulare un'apposita convenzione con la Direzione dell'istituto penitenziario dove si trovano i lavoratori assunti, utilizzando una modulistica definita.</li> </ul> |
| SCADENZA PARTECIPAZIONE                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro il 31 ottobre di ogni anno le aziende convenzionate con gli istituti devono presentare apposita istanza alla direzione dell'istituto, indicando l'ammontare complessivo del credito d'imposta di cui intendono fruire per l'anno successivo, includendo nella somma anche il periodo post detentivo e quello dedicato all'attività di formazione. Le direzioni trasmettono le istanze ai provveditorati.</li> <li>• Entro il 15 novembre i provveditorati regionali devono inviare le istanze al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.</li> <li>• Entro il 15 dicembre il Dipartimento determina l'importo massimo spettante ad ogni singolo soggetto imprenditoriale. L'elenco degli aventi diritto e l'ammontare degli sgravi vengono trasmessi all'Agenzia delle Entrate e pubblicato sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>.</li> </ul> <p>Il credito fiscale potrà essere compensato dalle aziende solo quando sarà effettivamente maturato a seguito dell'assunzione dei lavoratori.</p>  |
| MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA | <p>Il datore di lavoro, per ogni rapporto di lavoro instaurato, deve inoltrare all'INPS una domanda di ammissione allo sgravio, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "DETI-arr", all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente (Portale delle Agevolazioni)", sul sito internet <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>.</p>  |

|                             | TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA  | IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO   |
|-----------------------------|---|---|
| AGEVOLAZIONE                | LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE)  | <p>Credito di imposta pari a € 520 per lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro esterno;</p> <p>Credito di imposta pari a € 300 per lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi.</p> <p>In caso di assunzione a tempo parziale il credito di imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.</p> <p>Riduzione del 95% delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale per tutti i soggetti destinatari.</p> <p>L'agevolazione si applica anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno (24 mesi per i detenuti che non hanno beneficiato della semilibertà).</p>  |
|                             | LAVORO INTERMITTENTE  | <p>Credito di imposta pari a € 520 per lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro esterno;</p> <p>Credito di imposta pari a € 300 per lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi.</p> <p>In caso di assunzione a tempo parziale il credito di imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.</p> <p>Riduzione del 95% delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale per tutti i soggetti destinatari.</p> <p>L'agevolazione si applica anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno (24 mesi per i detenuti che non hanno beneficiato della semilibertà).</p> |
|                             | LAVORO A TEMPO DETERMINATO  | <p>Riduzione del 95% delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale per tutti i soggetti destinatari.</p> <p>L'agevolazione si applica anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno (24 mesi per i detenuti che non hanno beneficiato della semilibertà).</p>   |
|                             | <b>Tipologie contrattuali escluse</b>   |   |
|                             | Lavoro domestico.   |   |
| DATORE DI LAVORO            | <b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>   | Datori di lavoro privati e pubblici, cooperative sociali.   |
|                             | <b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>  | Tutti i settori di attività economica.  |
|                             | <b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>  | Tutto il territorio nazionale.  |
| CUMULABILITÀ                | <p>L'agevolazione contributiva è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili di cui all'art. 13 della L. n. 68/1999, come modificato dall'art. 10 del D.Lgs n. 151/2015;</li> <li>- l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpl di cui all'art. 2, c. 10-bis, della L. n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 24, c. 3, del D.Lgs n. 150/2015, al 20% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento.</li> </ul> <p>L'agevolazione non è, invece, cumulabile con altre agevolazioni di natura contributiva. Il datore di lavoro, ricorrendone i presupposti di legge, ha facoltà di decidere quale incentivo che prevede riduzioni contributive applicare. Una volta applicato un regime contributivo agevolato non sarà più possibile applicarne un altro per il medesimo rapporto di lavoro.</p> |   |
| CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ | L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.  |   |



**NORMATIVA DI  
RIFERIMENTO**

Art. 3 bis, della L. n. 381/1991, come sostituito dall'art. 1, c. 2, della L. n. 193/2000; L. n. 193 del 22/06/2000; Decreto n. 148 del 24/07/2014 adottato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali; Lettera circolare GDAP-0361385-2014 Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento del 23/10/2014; Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 153321/2015; Circolare INPS n. 27 del 15/02/2019.

## Bonus Donne

Incentivo per l'assunzione stabile di donne previsto dall'art. 23 del Decreto-Legge 7 maggio 2024, n.60 (c.d. "Decreto Coesione")

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>                   | Esonero contributivo diretto a favorire l'occupazione di donne con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.   |   |
| <b>DESTINATARI</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del regolamento (UE) N. 651/2014;</li> <li>- Donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.</li> </ul> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.</p> <p>Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.</p> <p>Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno<sup>1</sup>.</p> <p>Le assunzioni/trasformazioni devono decorrere a far data dal 01/01/2024.</p> |   |
| <b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>                 | Dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 ( <i>finestra assunzioni oggetto dell'esonero</i> ).   |   |
| <b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b> | Le modalità attuative dell'esonero sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  |   |
| <b>AGEVOLAZIONE</b>                            | <b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b><br><br>LAVORO A TEMPO INDETERMINATO ANCHE A TEMPO PARZIALE  | <b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b><br><br>650 € su base mensile per ciascuna lavoratrice per un periodo massimo di ventiquattro mesi. L'incentivo consiste nell'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). |
|  | <p><b>Tipologie contrattuali escluse</b></p> <p>Rapporti di lavoro domestico</p> <p>Rapporti di apprendistato</p>   |   |
| <b>DATORE DI LAVORO</b>                        | <b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b><br><br><b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b><br><br><b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>   | Datori di lavoro privati.<br><br>Tutti i settori di attività economica.<br><br>Tutto il territorio nazionale.   |
| <b>CUMULABILITÀ</b>                            | L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.   |   |
| <b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b>             | La fruizione dell'incentivo è subordinata ai seguenti atti in attesa di emanazione dalle competenti Autorità: autorizzazione da parte della Commissione Europea; decreto del Ministero Lavoro, con le modalità attuative dell'esonero; circolare dell'INPS, con le modalità di effettuazione della domanda da parte del datore di lavoro.   |   |
| <b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>                | D.L. 7 maggio 2024, n. 60; Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027; articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.   |   |

## Bonus Giovani

Incentivo per l'assunzione stabile di giovani previsto dall'art. 22 del Decreto-Legge 7 maggio 2024, n.60 (c.d. "Decreto Coesione")

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>                   | Esonero contributivo diretto a favorire l'occupazione di giovani con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifiche non dirigenziali.  |   |
| <b>DESTINATARI</b>                             | <p>Giovani che alla data dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età (intesi come 34 anni e 364 giorni) e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. L'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.</p> <p>L'esonero spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero in oggetto.</p> <p>Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.</p> |   |
| <b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>                 | Dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 ( <i>finestra assunzioni oggetto dell'esonero</i> ).  |   |
| <b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b> | Le modalità attuative dell'esonero sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.   |   |
| <b>AGEVOLAZIONE</b>                            | <p><b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b></p> <p>LAVORO A TEMPO INDETERMINATO con qualifica non dirigenziale</p>  | <p><b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b></p> <p>500 euro su base mensile per ciascun lavoratore per un periodo massimo di ventiquattro mesi. L'incentivo consiste nell'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).</p> <p>Per i datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'importo massimo è elevato al limite massimo pari a 650 euro su base mensile.</p> <p><b>Tipologie contrattuali escluse</b></p> <p>Rapporti di lavoro domestico<br/>Rapporti di apprendistato</p> |
| <b>DATORE DI LAVORO</b>                        | <p><b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b></p> <p>Datori di lavoro privati.</p> <p><b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b></p> <p>Tutti i settori di attività economica.</p> <p><b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b></p> <p>Tutto il territorio nazionale.</p>  |   |
| <b>CUMULABILITÀ</b>                            | L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.  |   |
| <b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b>             | La fruizione dell'incentivo è subordinata ai seguenti atti in attesa di emanazione dalle competenti Autorità: autorizzazione da parte della Commissione Europea; decreto del Ministero Lavoro, con le modalità attuative dell'esonero; circolare dell'INPS, con le modalità di effettuazione della domanda da parte del datore di lavoro.  |   |

**NORMATIVA DI  
RIFERIMENTO**

DECRETO-LEGGE 7 maggio 2024, n. 60; Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027; articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

## Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno - ZES

Incentivo per l'assunzione stabile da parte di datori di lavoro presso sedi operative ubicate in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno<sup>1</sup>, previsto dall'art. 24 del Decreto-Legge 7 maggio 2024, n.60 (c.d. "Decreto Coesione")

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>                   | Esonero contributivo diretto a favorire l'occupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifiche non dirigenziali di personale impiegato in una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno.  |   |
| <b>DESTINATARI</b>                             | <p>Personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>L'esonero contributivo è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che <b>occupano fino a 10 dipendenti</b> nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni.</p> <p>L'esonero spetta nel caso di assunzione di soggetti che alla data dell'assunzione hanno compiuto trentacinque anni di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi.</p> <p>L'esonero spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero in oggetto.</p> <p>Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.</p> |   |
| <b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>                 | Dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 ( <i>finestra assunzioni oggetto dell'esonero</i> ).   |   |
| <b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b> | Le modalità attuative dell'esonero sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  |   |
| <b>AGEVOLAZIONE</b>                            | <p><b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b></p> <p>LAVORO A TEMPO INDETERMINATO con qualifica non dirigenziale</p> <p><b>Tipologie contrattuali escluse</b></p> <p>Lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale;<br/>Lavoro intermittente;<br/>Lavoro occasionale.</p>   | <p><b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b></p> <p>650 euro su base mensile per ciascun lavoratore per un periodo massimo di ventiquattro mesi. L'incentivo consiste nell'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).</p> |
| <b>DATORE DI LAVORO</b>                        | <p><b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b></p> <p>Datori di lavoro privati.</p> <p><b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b></p> <p>Tutti i settori di attività economica.</p> <p><b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b></p> <p>Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna rientranti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno.</p>  |   |
| <b>CUMULABILITÀ</b>                            | L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.   |   |
| <b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b>             | La fruizione dell'incentivo è subordinata ai seguenti atti in attesa di emanazione dalle competenti Autorità: autorizzazione da parte della Commissione Europea; decreto del Ministero Lavoro, con le modalità attuative dell'esonero; circolare dell'INPS, con le modalità di effettuazione della domanda da parte del datore di lavoro.   |   |

**NORMATIVA DI  
RIFERIMENTO**

DECRETO-LEGGE 19 settembre 2023, n. 124; DECRETO-LEGGE 7 maggio 2024, n. 60; Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027; articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Altre agevolazioni nazionali

Altre agevolazioni  
nazionali

## Apprendistato professionalizzante

Contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'art. 44 del D.Lgs n. 81 del 15/06/2015.

|  |  |
|--|--|
| <b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>                   | <p>Il contratto di apprendistato, disciplinato dall'art. 44 del D.Lgs n. 81 del 15/06/2015, è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale, valida ai fini contrattuali.</p> <p>Fa parte dell'obbligo contrattuale la realizzazione di un processo formativo che consenta al lavoratore di conseguire una qualifica professionale nel termine previsto.</p> <p>La durata del contratto di apprendistato professionalizzante non può essere superiore a 3 anni (5 anni per i profili professionali individuati dal contratto collettivo). La durata minima ex lege è pari a sei mesi.</p> <p>Le parti possono recedere liberamente dal contratto ai sensi dell'art. 2118 c.c. "al termine del periodo di apprendistato", ferma restando, durante il periodo di preavviso, l'applicazione della disciplina del contratto di apprendistato. In caso di mancato recesso, il contratto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.</p> <p>Per la definizione del numero di apprendisti devono essere rispettate le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio non può superare il rapporto di 3 a 2;</li> <li>- Per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità, tale rapporto non può superare il 100%;</li> <li>- In caso di assenza di lavoratori qualificati o specializzati, o di loro presenza in numero inferiore a tre unità, possono essere assunti, al massimo, tre apprendisti;</li> <li>- Per le imprese artigiane restano in vigore le disposizioni in materia di limiti dimensionali dettate dall'art. 4 della L. n. 443/1985.</li> </ul> <p>Le assunzioni effettuate in violazione dei limiti numerici previsti dal dettato normativo devono essere ricondotte a rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.</p> |
| <b>DESTINATARI</b>                             | <p>Giovani di età compresa tra i 18 (17 se in possesso di qualifica professionale) e i 29 anni<sup>39</sup>.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.</p>  |
| <b>DATA INIZIO VALIDITÀ</b>                    | Attivo dal 25/07/2015.   |
| <b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b> | I datori di lavoro devono inoltrare la domanda di ammissione all'INPS avvalendosi del modulo di richiesta dell'agevolazione, presente sul sito <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> nella sezione "Portale agevolazioni".  |

<sup>39</sup> È possibile assumere con il contratto di apprendistato professionalizzante anche:

- lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di indennità di mobilità ordinaria;
- lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di un trattamento di disoccupazione;
- lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di un trattamento straordinario di integrazione salariale aderenti all'Accordo di transizione occupazionale di cui all'art. 22-ter del D.Lgs n. 148 del 14/09/2015, a decorrere dal 01/01/2022 (art. 1, c. 248, della L. n. 234 del 30/12/2021 (legge di Bilancio 2022).

Per una descrizione dettagliata delle specifiche tecniche si rimanda alla scheda "Apprendistato senza limiti di età".



|  | TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA  |  | DESCRIZIONE AGEVOLAZIONE                            |       |
|--|---|--|---|-------|
|  | AGEVOLAZIONE  | CONTRIBUTIVO                           | Aliquota contributiva a carico del datore di lavoro |       |
| Aziende fino a 9 dipendenti  |   |  | Aziende da 10 dipendenti e oltre                    | 5.84% |
| 1° anno di contratto (dal 1° al 12° mese)<br>(1.50%+1.61%) = 3,11% |   |  | 10%+1.61%=11.61%                                    |       |
| 2° anno di contratto (dal 13° al 24° mese)<br>(3%+1.61%) = 4.61%   |   |  |   |       |
| Anni successivi (oltre il 24° mese)<br>(10%+1.61%) = 11.61%        |   |  |   |       |
| ECONOMICO  | I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono <b>mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro</b> al termine del periodo di apprendistato. Resta, pertanto, ferma anche l'aliquota contributiva a carico del lavoratore.  |  |   |       |
| NORMATIVO  | Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio. |  |   |       |
|  | Gli assunti con contratto di apprendistato non rientrano, per tutta la durata del periodo formativo, nella base di calcolo per l'applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva: ciò significa, ad esempio, che ai fini del computo dell'aliquota delle persone con disabilità, prevista dalla L. n. 68/1999 non sono presi in considerazione gli apprendisti.                             |  |   |       |
|  | <b>Tipologie contrattuali escluse</b>   |  |   |       |
|  | Lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale;<br>Lavoro intermittente;<br>Lavoro occasionale.   |  |   |       |
| DATORE DI LAVORO   | TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO  | Datori di lavoro privati.              |   |       |
|  | SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA   | Tutti i settori di attività economica. |   |       |
|  | AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO   | Tutto il territorio nazionale.         |   |       |
| CUMULABILITÀ   | Il contratto di apprendistato professionalizzante, ove espressamente previsto, può essere incluso tra le tipologie contrattuali incentivate e soggette alle specifiche indicazioni sulla cumulabilità.  |  |   |       |
| NORMATIVA DI RIFERIMENTO   | Art. 1, c. 773, della L. n. 296 del 27/12/2006 (legge di Bilancio 2007); Artt. 42 e 44 del D.Lgs n. 81 del 15/06/2015; D.Lgs n. 150 del 14/09/2015; Interpello MPLS n. 22 del 11/08/2016; Circolare INPS n. 108 del 14/11/2018.   |  |   |       |

## Apprendistato senza limiti di età

Incentivi per l'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di beneficiari di indennità di mobilità ordinaria e di lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione senza limiti di età (art. 47, c. 4, del D.Lgs n. 81 del 15/06/2015).

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>                   | Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione con contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di beneficiari di indennità di mobilità ordinaria, di un trattamento di disoccupazione o di un trattamento straordinario di integrazione salariale.  |  |
| <b>DESTINATARI</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di indennità di mobilità ordinaria<sup>40</sup>;</li> <li>- Lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di un trattamento di disoccupazione;</li> <li>- Lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di un trattamento straordinario di integrazione salariale aderenti all'Accordo di transizione occupazionale di cui all'art. 22-ter del D.Lgs n. 148 del 14/09/2015, a decorrere dal 01/01/2022<sup>41</sup>.</li> </ul> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Il diritto ai benefici contributivi si applica soltanto alle assunzioni di lavoratori che abbiano già ricevuto comunicazione dell'accoglimento della domanda di indennità di disoccupazione ed assunti non precedentemente alla data di decorrenza della prestazione riconosciuta al lavoratore, risultando altrimenti mancante uno dei requisiti costitutivi della fattispecie contrattuale.</p> |  |
| <b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>                 | Non prevista  |  |
| <b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b> | Per richiedere l'ammissione agli incentivi i datori di lavoro devono trasmettere alla Sede INPS, presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi, specifica dichiarazione di responsabilità. A tal fine, si avvalgono della funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo "oggetto" la denominazione "apprendisti senza limiti di età da disoccupazione o mobilità".  |  |
| <b>AGEVOLAZIONE</b>                            | <b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b><br><br>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE  | <b>DESCRIZIONE AGEVOLAZIONE</b><br><br><p><b>Agevolazioni contributive per i datori di lavoro con più di 9 dipendenti: aliquota complessiva pari al 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell'apprendista).</b></p> <p><b>Agevolazioni contributive per i datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a 9: aliquota complessiva pari all'8,95% (3,11% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell'apprendista)</b></p> <p><b>per i primi 12 mesi; al 10,45% (4,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell'apprendista)</b></p> <p><b>per i mesi dal 13° al 24°; al 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell'apprendista)</b></p> <p><b>dal 25° al 36° mese (60° per artigianato edile e non).</b></p> <p><b>La durata massima del regime agevolato è pari a 36 mesi elevabili a 60 nel settore dell'artigianato edile e non.</b></p> <p><b>Tipologie contrattuali escluse</b></p> <p>Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata".</p> |
| <b>DATORE DI LAVORO</b>                        | <b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b><br><br><b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b><br><br><b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>   | Datori di lavoro pubblici e privati.<br><br>Tutti i settori di attività economica.<br><br>Tutto il territorio nazionale.   |
| <b>CUMULABILITÀ</b>                            | Informazione non prevista.  |  |
| <b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>                | L. 223/91; art. 47, c. 4, del D.Lgs n. 81/2015; Circolare INPS n. 128 del 2/11/2012; Circolare INPS n. 137 del 12/12/2012; Interpello MLPS n. 19 del 20/05/2016; Messaggio INPS n. 2243 del 31/05/2017; Circolare INPS n. 108 del 14/11/2018; art. 1, c. 248, della L. n. 234 del 30/12/2021 (legge di Bilancio 2022).  |  |

<sup>40</sup> La L. n. 92 del 28/06/2012 e successive modificazioni ha abrogato le iscrizioni alle liste di mobilità ordinaria e le assunzioni agevolate ai sensi degli artt. 8 e 25 della L. n. 233/1991 a decorrere dal 01/01/2017. Pertanto, le agevolazioni restano in vigore solo per le assunzioni effettuate entro il 31/12/2016 ed i cui effetti si protraggono dopo detto termine.

<sup>41</sup> Art. 1, c. 248, della L. del 30/12/2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).

## Decontribuzione Sud

Agevolazione contributiva in aree svantaggiate, c.d. Decontribuzione Sud, prevista dall'art. 27 del D.L. n. 104 del 14/08/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 126 del 13/10/2020, e dall'art. 1, cc. da 161 a 168, della L. n. 178 del 2020.

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>                   | Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, con sede di lavoro in aree svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).   |   |
| <b>DESTINATARI</b>                             | Tutti i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, sia instaurato che instaurando<br><b>Requisiti e condizionalità</b><br>La sede di lavoro <sup>42</sup> deve essere situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale"   |   |
| <b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>                 | L'agevolazione è riconosciuta dal 01/10/2020 al 31/12/2029.  |   |
| <b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b> | I datori di lavoro devono inoltrare la domanda di ammissione all'INPS avvalendosi del modulo di richiesta dell'agevolazione, presente sul sito <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> nella sezione "Portale agevolazioni".  |   |
| <b>AGEVOLAZIONE</b>                            | <b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE AGEVOLATA</b>  | <b>IMPORTO AGEVOLAZIONE</b>   |
|  | LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE <sup>43</sup> E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)  | Esonero della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, pari al:<br>- 30% sino al 31/12/2025;<br>- 20% per gli anni 2026 e 2027;<br>- 10% per gli anni 2028 e 2029.<br>L'esonero non prevede un limite individuale di importo. |
|  | LAVORO A TEMPO DETERMINATO   | Esonero della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, pari al:<br>- 30% sino al 31/12/2025;<br>- 20% per gli anni 2026 e 2027;<br>- 10% per gli anni 2028 e 2029.<br>L'esonero non prevede un limite individuale di importo. |
|  | <b>Tipologie contrattuali escluse</b><br>Lavoro domestico.   |   |
| <b>DATORE DI LAVORO</b>                        | <b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>  | Datori di lavoro privati <sup>44</sup> .  |
|  | <b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>   | Tutti i settori di attività economica, escluso il settore agricolo.   |
|  | <b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>   | Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.  |
| <b>CUMULABILITÀ</b>                            | 'agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.<br>L'agevolazione è cumulabile, a titolo di esempio, con:<br>- Incentivo per l'assunzione di lavoratori disabili (art. 13, L. n. 68/1999);<br>- Incentivo percettori NASpl (art. 2, c. 10 bis della L. n. 92/2012);<br>- Incentivo Over 50 disoccupati da almeno 12 mesi (art. 4, cc. da 8 a 11, della L. n. 92/2012). |   |

<sup>42</sup> Per sede di lavoro si intende anche la sede secondaria ovvero l'unità operativa dell'azienda ove il lavoratore dipendente svolge la sua attività.

<sup>43</sup> In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

<sup>44</sup> Anche non imprenditori e ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

|   |   |
|---|---|
| <p><b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b></p> | <p>L'agevolazione è soggetta alla normativa sugli aiuti di Stato definita dal quadro temporaneo per l'emergenza Covid-19.</p> <p>La Commissione europea, con la decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, ha prorogato l'applicabilità della decontribuzione in argomento fino al 31 dicembre 2024, a condizione che l'aiuto sia concesso entro il 30 giugno 2024.</p>   |
| <p><b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b></p>    | <p>Art. 27 del D.L. n. 104 del 14/04/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 126 del 13/10/2020; Circolare INPS n. 122 del 22/10/2020; art. 1, cc. 161-168, della L. n. 178 del 30/12/2020 (legge di Bilancio 2021); Circolare INPS n. 33 del 22/02/2021; Messaggio INPS n. 72 del 11/01/2021; Decisione C(2021) 1220 final del 18/02/2021; Messaggio INPS n. 728 del 19/02/2021; Messaggio INPS n. 1361 del 31/03/2021; Decisione C(2022) 171 final del 11/01/2022; Messaggio INPS n. 403 del 26/01/2022; Decisione C(2022) 4499 final del 24/06/2022; Circolare INPS n. 90 del 27/07/2022; Decisione C(2022) 9191 final del 06/12/2022; Messaggio INPS n. 4593 del 21/12/2022; Decisione C(2023) 9018 final del 15/12/2023; Messaggio INPS n. 4695 del 28/12/2023. Commissione europea, decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024; Circolare INPS 17 luglio 2024, n. 82 (proroga al 31/12/2024).</p> |

## Sostituzione lavoratori in congedo

Agevolazione per l'assunzione con contratto a tempo determinato o utilizzo di personale con contratto temporaneo in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della L. n. 53 del 08/03/2000).

| <b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>  | Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione di persone con contratto a tempo determinato o temporaneo in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo.  |                                   |   |   |   |  |                                |  |
|---|---|-----------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------|--|
| <b>DESTINATARI</b>  | <p>Personale in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori<sup>45</sup> in congedo di maternità, paternità, parentale o per malattia del figlio fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>L'assunzione può avvenire anche con anticipo fino ad 1 mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.</p> <p>L'agevolazione si applica nelle aziende con meno di 20 dipendenti.</p> <p>L'agevolazione si applica, con le medesime modalità, anche in caso di maternità di lavoratrici autonome che operano nell'azienda.</p> |                                   |   |   |   |  |                                |  |
| <b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>  | Non prevista.   |                                   |   |   |   |  |                                |  |
| <b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>                                  | Per l'assolvimento della contribuzione relativa a lavoratori, collocati presso aziende "utilizzatrici", le agenzie di fornitura di lavoro temporaneo determinano i contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori in questione, senza operare alcuna riduzione, in base alla misura complessivamente dovuta. I dati saranno esposti nel modello DM10/2 utilizzando il codice "tipo contribuzione" "68" che assume il nuovo significato di "Lavoratori interinali ex D.Lgs n. 151/2001, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50%".   |                                   |   |   |   |  |                                |  |
| <b>AGEVOLAZIONE</b>   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPOLOGIA CONTRATTUALE AGEVOLATA</th> <th>IMPORTO AGEVOLAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE<sup>46</sup>)</td> <td>Riduzione del 50% dei contributi carico del datore di lavoro, inclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL.<br/>La durata del beneficio è pari a 12 mesi.</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Tipologie contrattuali escluse</b></p> <p>Tutte le tipologie contrattuali non previste nelle tipologie incentivate.</p>  | TIPOLOGIA CONTRATTUALE AGEVOLATA  | IMPORTO AGEVOLAZIONE                                      | LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE <sup>46</sup> ) | Riduzione del 50% dei contributi carico del datore di lavoro, inclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL.<br>La durata del beneficio è pari a 12 mesi. |  |                                |  |
| TIPOLOGIA CONTRATTUALE AGEVOLATA  | IMPORTO AGEVOLAZIONE  |                                   |   |   |   |  |                                |  |
| LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE <sup>46</sup> ) | Riduzione del 50% dei contributi carico del datore di lavoro, inclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL.<br>La durata del beneficio è pari a 12 mesi.   |                                   |   |   |   |  |                                |  |
| <b>DATORE DI LAVORO</b>   | <table border="1"> <tbody> <tr> <td><b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b></td> <td>Datori di lavoro privati, pubblici e società cooperative.</td> </tr> <tr> <td><b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b></td> <td>Tutti i settori di attività economica</td> </tr> <tr> <td><b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b></td> <td>Tutto il territorio nazionale.</td> </tr> </tbody> </table>  | <b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b> | Datori di lavoro privati, pubblici e società cooperative. | <b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>  | Tutti i settori di attività economica   | <b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b> | Tutto il territorio nazionale. |  |
| <b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>   | Datori di lavoro privati, pubblici e società cooperative.   |                                   |   |   |   |  |                                |  |
| <b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>  | Tutti i settori di attività economica   |                                   |   |   |   |  |                                |  |
| <b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>  | Tutto il territorio nazionale.  |                                   |   |   |   |  |                                |  |
| <b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>   | Art. 10, L. n. 53 del 8/03/2000; Circolare INPS n. 117 del 20/06/2000; Circolare INPS n. 174 del 16/10/2000; art. 4, D.Lgs n. 151 del 26/03/2001; Messaggio INPS n. 93 del 31/05/2001; Circolare INPS n. 136 del 10/07/2001; Istruzione operativa INAIL del 24/07/2001; Messaggio INPS n. 1382 del 20/01/2011.  |                                   |   |   |   |  |                                |  |

<sup>45</sup> Si intendono lavoratrici e lavoratori dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.

<sup>46</sup> Nelle ipotesi di ricorso a prestatori di lavoro temporaneo, ai fini della determinazione del requisito occupazionale utile per l'accesso al beneficio, occorre fare riferimento al numero dei dipendenti che costituiscono la base occupazionale dell'azienda "utilizzatrice", non assumendo rilievo la consistenza organica dell'azienda "fornitrice".

## Premialità di parità

A decorrere dal 01/01/2022 è istituita la Certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

|  |   |                                   |                                      |                                      |                                       |  |                                |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| <b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>                   | Sgravio contributivo diretto a incentivare l'eliminazione di ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul genere, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.   |                                   |                                      |                                      |                                       |  |                                |
| <b>DESTINATARI</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti;</li> <li>- Aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti, ma solo su base volontaria.</li> </ul> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Le aziende sono tenute a redigere un Rapporto ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.</p> <p>Le aziende devono essere in possesso della Certificazione della parità di genere.</p> |                                   |                                      |                                      |                                       |  |                                |
| <b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>                 | A decorrere dall'annualità 2022.  |                                   |                                      |                                      |                                       |  |                                |
| <b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b> | <p>Il Rapporto va redatto con periodicità biennale e trasmesso in modalità telematica tramite il sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, conseguentemente, alle rappresentanze sindacali aziendali<sup>47</sup>.</p> <p>In caso di trasmissione di dati mancanti o inesatti sono previste sanzioni da parte dell'ispettorato del lavoro tra € 1.000 e € 5.000.</p>   |                                   |                                      |                                      |                                       |  |                                |
| <b>AGEVOLAZIONE</b>                            | <p>I datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere hanno diritto a un esonero contributivo pari all'1% della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro, entro il limite massimo di € 50.000 annui per azienda, riparametrato e applicato su base mensile.</p> <p>La mancata compilazione del Rapporto biennale può portare alla sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.</p>  |                                   |                                      |                                      |                                       |  |                                |
| <b>DATORE DI LAVORO</b>                        | <table border="0"> <tr> <td><b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b></td> <td>Datori di lavoro pubblici e privati.</td> </tr> <tr> <td><b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b></td> <td>Tutti i settori di attività economica</td> </tr> <tr> <td><b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b></td> <td>Tutto il territorio nazionale.</td> </tr> </table>  | <b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b> | Datori di lavoro pubblici e privati. | <b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b> | Tutti i settori di attività economica | <b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b> | Tutto il territorio nazionale. |
| <b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>              | Datori di lavoro pubblici e privati.  |                                   |                                      |                                      |                                       |  |                                |
| <b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>           | Tutti i settori di attività economica   |                                   |                                      |                                      |                                       |  |                                |
| <b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>         | Tutto il territorio nazionale.  |                                   |                                      |                                      |                                       |  |                                |
| <b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>                | L. n. 162 del 05/11/2021; D.Lgs n. 198 del 11/04/2006; art. 1, c. 276, della L. n. 178 del 30/12/2020 (legge di Bilancio 2021); art. 1, c. 138, della L. n. 234 del 30/12/2021 (legge di Bilancio 2022)..   |                                   |                                      |                                      |                                       |  |                                |

<sup>47</sup> Il rapporto sarà accessibile dai consiglieri di parità territoriali, Ispettorato nazionale del lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Istituto nazionale di statistica e al CNEL.

## Restituzione contributo addizionale di finanziamento NASpl

Agevolazione volta alla stabilizzazione dei contratti a termine attraverso la restituzione del contributo addizionale di finanziamento NASpl (di cui all'art. 2, c. 30, della L. n. 92 del 28/06/2012).

|  |  |                                       |
|--|--|---------------------------------------|
| <b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>                   | Restituzione del contributo addizionale di finanziamento NASpl - pari all'1,4% della retribuzione imponibile, aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione - dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.  |                                       |
| <b>DESTINATARI</b>                             | <p>Lavoratori subordinati non a tempo indeterminato.</p> <p>Il contributo addizionale non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;</li> <li>- ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525 del 07/10/1963. A decorrere dal 01/01/2016, i contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle attività stagionali non ricomprese dall'elencazione recata dal predetto D.P.R., ancorché definite "stagionali" dalla contrattazione collettiva, sono assoggettati al contributo addizionale NASpl;</li> <li>- a partire dal 01/01/2020, ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31/12/2019;</li> <li>- agli apprendisti;</li> <li>- ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001, e successive modificazioni;</li> <li>- ai lavoratori con contratto di lavoro domestico;</li> <li>- ai rapporti a tempo determinato degli operai agricoli;</li> <li>- ai c.d. lavoratori extra e per la fornitura di lavoro portuale temporaneo;</li> <li>- ai contratti di lavoro domestico.</li> </ul> |                                       |
| <b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>                 | A decorrere dal 18/07/2012.  |                                       |
| <b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b> | Si rinvia al messaggio INPS n. 11233 del 11/07/2013 con il quale è stato istituito il conto PTA34111 per rilevare il recupero, da parte dei datori di lavoro, delle somme versate a titolo di contributo addizionale risultate non dovute.   |                                       |
| <b>AGEVOLAZIONE</b>                            | <p>Il contributo addizionale è restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.</p> <p><b>Tipologie contrattuali escluse</b></p> <p>Lavoro domestico;</p> <p>Apprendistato.</p>  |                                       |
| <b>DATORE DI LAVORO</b>                        | <b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>  | Datori di lavoro privati.             |
|  | <b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>   | Tutti i settori di attività economica |
|  | <b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>   | Tutto il territorio nazionale.        |
| <b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>                | Art. 2, c. 30, della L. n. 92 del 28/06/2012; Messaggio INPS n. 11233 del 11/07/2013; art. 1, c. 13, della L. n. 160 del 27/12/2019 (legge di Bilancio 2020); Circolare INPS n. 91 del 04/08/2020.   |                                       |

## Lavoratrici madri

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1, cc. da 180 a 182, della L. n. 213 del 30/12/2023 (legge di Bilancio 2024).

| <b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>  | Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico, di lavoratrici madri.  |                                   |                                      |   |   |  |  |  |
|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--|--|
| <b>DESTINATARI</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavoratrici madri di tre o più figli, sino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo;</li> <li>- Lavoratrici madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 10 anni, sino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo, in via sperimentale per i periodi di paga dal 01/01/2024 al 31/12/2024.</li> </ul> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Le lavoratrici devono risultare, nel periodo compreso tra il 01/01/2024 e il 31/12/2026, madri di tre figli o più figli, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 18 anni. Tale requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio (o successivo). Il beneficio contributivo non decade in caso di premorienza di uno o più figli o dell'eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.</p> <p>In via sperimentale, nel periodo ricompreso dal 01/01/2024 al 31/12/2024, il beneficio spetta anche in favore delle lavoratrici che, in tale periodo, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 10 anni. Anche in questo caso il requisito si cristallizza alla data della nascita del secondo figlio e non decade in caso di eventuale successiva premorienza di un figlio.</p>  |                                   |                                      |   |   |  |  |  |
| <b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>  | L'agevolazione è riconosciuta per i periodi di paga dal 01/10/2024 al 31/12/2026.   |                                   |                                      |   |   |  |  |  |
| <b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>  | La fruizione dell'agevolazione avviene tramite esposizione diretta nel flusso Uniemens.   |                                   |                                      |   |   |  |  |  |
| <b>AGEVOLAZIONE</b>   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPOLOGIA CONTRATTUALE AGEVOLATA</th> <th>IMPORTO AGEVOLAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)</td> <td> <p>Esonero della contribuzione a carico della lavoratrice madre di tre figli, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo (madre di due figli, fino al mese di compimento del 10° anno del figlio più piccolo, in via sperimentale per i periodi di paga dal 01/01/2024 al 31/12/2024), nel limite massimo annuo di € 3.000 riparametrato su base mensile.</p> <p>In caso di lavoro part time non è richiesta una riparametrazione dell'ammontare dell'esonero.</p> <p>Il beneficio contributivo spetta anche in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.</p> </td> </tr> <tr> <td>APPRENDISTATO</td> <td> <p>Esonero della contribuzione a carico della lavoratrice madre di tre figli, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo (madre di due figli, fino al mese di compimento del 10° anno del figlio più piccolo, in via sperimentale per i periodi di paga dal 01/01/2024 al 31/12/2024), nel limite massimo annuo di € 3.000 riparametrato su base mensile.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Tipologie contrattuali escluse</b></p> <p>Lavoro domestico.</p> | TIPOLOGIA CONTRATTUALE AGEVOLATA  | IMPORTO AGEVOLAZIONE                 | LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001) | <p>Esonero della contribuzione a carico della lavoratrice madre di tre figli, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo (madre di due figli, fino al mese di compimento del 10° anno del figlio più piccolo, in via sperimentale per i periodi di paga dal 01/01/2024 al 31/12/2024), nel limite massimo annuo di € 3.000 riparametrato su base mensile.</p> <p>In caso di lavoro part time non è richiesta una riparametrazione dell'ammontare dell'esonero.</p> <p>Il beneficio contributivo spetta anche in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.</p> | APPRENDISTATO                          | <p>Esonero della contribuzione a carico della lavoratrice madre di tre figli, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo (madre di due figli, fino al mese di compimento del 10° anno del figlio più piccolo, in via sperimentale per i periodi di paga dal 01/01/2024 al 31/12/2024), nel limite massimo annuo di € 3.000 riparametrato su base mensile.</p> |  |
| TIPOLOGIA CONTRATTUALE AGEVOLATA  | IMPORTO AGEVOLAZIONE  |                                   |                                      |   |   |  |  |  |
| LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001) | <p>Esonero della contribuzione a carico della lavoratrice madre di tre figli, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo (madre di due figli, fino al mese di compimento del 10° anno del figlio più piccolo, in via sperimentale per i periodi di paga dal 01/01/2024 al 31/12/2024), nel limite massimo annuo di € 3.000 riparametrato su base mensile.</p> <p>In caso di lavoro part time non è richiesta una riparametrazione dell'ammontare dell'esonero.</p> <p>Il beneficio contributivo spetta anche in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.</p>   |                                   |                                      |   |   |  |  |  |
| APPRENDISTATO   | <p>Esonero della contribuzione a carico della lavoratrice madre di tre figli, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo (madre di due figli, fino al mese di compimento del 10° anno del figlio più piccolo, in via sperimentale per i periodi di paga dal 01/01/2024 al 31/12/2024), nel limite massimo annuo di € 3.000 riparametrato su base mensile.</p>  |                                   |                                      |   |   |  |  |  |
| <b>DATORE DI LAVORO</b>   | <table border="1"> <tbody> <tr> <td><b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b></td> <td>Datori di lavoro pubblici e privati.</td> </tr> <tr> <td><b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b></td> <td>Tutti i settori di attività economica</td> </tr> <tr> <td><b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b></td> <td>Tutto il territorio nazionale.</td> </tr> </tbody> </table>   | <b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b> | Datori di lavoro pubblici e privati. | <b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>  | Tutti i settori di attività economica   | <b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b> | Tutto il territorio nazionale.   |  |
| <b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>   | Datori di lavoro pubblici e privati.  |                                   |                                      |   |   |  |  |  |
| <b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>  | Tutti i settori di attività economica   |                                   |                                      |   |   |  |  |  |
| <b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>  | Tutto il territorio nazionale.  |                                   |                                      |   |   |  |  |  |



|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>CUMULABILITÀ</b>             | L'esonero contributivo in trattazione risulta cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previsti a legislazione vigente.<br>L'esonero risulta, invece - in presenza dei presupposti legittimanti - strutturalmente alternativo all'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore previsto dall'art. 1, c. 15, della L. n. 213 del 30/12/2023 (legge di Bilancio 2024). |
| <b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b> | Art. 1, cc. da 180 a 182, della L. n. 213 del 30/12/2023 (legge di Bilancio 2024), Circolare INPS n. 27 del 31/01/2024.  |

## Maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni

Maggiorazione del costo delle nuove assunzioni deducibile dal reddito d'impresa. Periodo di imposta 2024 (art. 4 del D.Lgs n. 216 del 30/12/2023).

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>                   | Per l'anno di imposta 2024 è prevista una maggiorazione, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del costo del personale di nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato (c.d. "Super deduzione").   |  |
| <b>DESTINATARI</b>                             | Tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.<br><b>Requisiti e condizionalità</b><br>I datori di lavoro devono risultare attivi per 365 giorni nel 2024.<br>L'agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.<br>Le nuove assunzioni devono comportare un aumento della base occupazionale rispetto all'anno precedente. |  |
| <b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>                 | L'agevolazione è riconosciuta per il periodo di imposta dal 01/01/2024 al 31/12/2024.  |  |
| <b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b> | L'agevolazione è riconosciuta all'impresa in fase di calcolo dell'imposizione sul reddito.   |  |
| <b>AGEVOLAZIONE</b>                            | <b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE AGEVOLATA</b>  | <b>IMPORTO AGEVOLAZIONE</b>  |
|  | LAVORO A TEMPO INDETERMINATO   | Deduzione fiscale pari al 120%. Il costo del personale di nuova assunzione viene maggiorato, ai fini del calcolo del reddito di impresa, di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale <sup>48</sup> .<br>La deduzione fiscale è pari al 130% <sup>49</sup> in caso di neoassunti appartenenti a categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela <sup>50</sup> .<br><br><b>Tipologie contrattuali escluse</b><br>Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale agevolata". |
| <b>DATORE DI LAVORO</b>                        | <b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>  | Datori di lavoro privati <sup>51</sup> .   |
|  | <b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>   | Tutti i settori di attività economica  |
|  | <b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>   | Tutto il territorio nazionale.   |
| <b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>                | Art. 1, cc. da 180 a 182, della L. n. 213 del 30/12/2023 (legge di Bilancio 2024), Circolare INPS n. 27 del 31/01/2024.  |  |

<sup>48</sup> Il costo riferibile all'incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'art. 2425, c. 1, lett. B), n. 9) del Codice civile rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

Nessun costo è riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, al 31/12/2024, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel corso del periodo d'imposta 2023.

<sup>49</sup> Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, saranno stabilite le disposizioni attuative della "super deduzione" fiscale, con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati, in modo da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10% del costo del lavoro sostenuto per dette categorie.

<sup>50</sup> Nella categoria di lavoratori meritevoli di maggior tutela sono inclusi: lavoratori molto svantaggiati; persone con disabilità; donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di 18 anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree svantaggiate; donne vittime di violenza; giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile di cui all'art. 27, c. 1, del D.L. n. 48 del 4/05/2023, c.m. dalla L. n. 85 del 03/07/2023; lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un PIL pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale; ex beneficiari del reddito di cittadinanza e che non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione.

<sup>51</sup> Sono inclusi gli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 4 del TUIR.

## Esonero IVS

Esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti. Periodi di paga dal 01/01/2024 al 31/12/2024 ai sensi dell'art. 1, c. 15, della L. n. 213 del 30/12/2023 (legge di Bilancio 2024).

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>                   | Per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore, valevole per i periodi di paga dal 01/01/2024 al 31/12/2024.  |   |
| <b>DESTINATARI</b>                             | Tutti i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, sia instaurato che instaurando.<br><b>Requisiti e condizionalità</b><br>La misura agevolativa trova applicazione, per i periodi di paga dal 01/01/2024 al 31/12/2024, per tutti i rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli di apprendistato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché vengano rispettati i limiti della retribuzione mensile espressamente individuati.  |   |
| <b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>                 | L'esonero è riconosciuto per i periodi di paga dal 01/01/2024 al 31/12/2024.   |   |
| <b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b> | L'agevolazione è riconosciuta all'impresa in fase di elaborazione dei documenti relativi alle paghe dei dipendenti, sulla base delle indicazioni delle circolari e dei relativi messaggi INPS.   |   |
| <b>AGEVOLAZIONE</b>                            | <b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE AGEVOLATA</b>  | <b>IMPORTO AGEVOLAZIONE</b>   |
|  | LAVORO A TEMPO INDETERMINATO<br>LAVORO A TEMPO DETERMINATO<br>APPRENDISTATO  | Esonero pari al 6% dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di € 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.<br><br>Esonero pari al 7% dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di € 1.923, al netto del rateo di tredicesima. |
|  | <b>Tipologie contrattuali escluse</b><br>Lavoro domestico.   |   |
| <b>DATORE DI LAVORO</b>                        | <b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>  | Datori di lavoro pubblici e privati.  |
|  | <b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>   | Tutti i settori di attività economica   |
|  | <b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>   | Tutto il territorio nazionale.  |
| <b>CUMULABILITÀ</b>                            | L'agevolazione è cumulabile con altri esoneri contributivi previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro, e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.<br><br>L'esonero risulta - in presenza dei presupposti legittimanti - alternativo alla decontribuzione per le lavoratrici con figli di cui all'art. 1, cc. da 180 a 182, della L. n. 213 del 30/12/2023 (legge di Bilancio 2024). |   |
| <b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>                | Art. 1, c. 15, della L. n. 213 del 30/12/2023 (legge di Bilancio 2024); Circolare INPS n. 11 del 16/01/2024  |   |

Incentivi regionali

Incentivi regionali

## Regione Calabria – Incentivo Settore turismo

Avviso pubblico “KAIRE Calabria - Incentivi all’occupazione di soggetti disoccupati svantaggiati, molto svantaggiati e lavoratori con disabilità alle imprese che operano nella filiera turistica. PR CALABRIA FESR FSE 2021-2027 Priorità 4 – Occupazione – Azione 4.a.1” (Decreto dirigenziale n. 3261 del 11/03/2024 di modifica e riapertura dei termini di cui al Decreto dirigenziale n. 10826 del 27/07/2023).

|  |  |
|--|--|
| <b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>                   | Incentivo economico diretto a favorire l’occupazione nei settori della filiera turistica sia con contratti a tempo determinato - con una durata non inferiore a tre mesi - che a tempo indeterminato di persone svantaggiate, molto svantaggiate o con disabilità, residenti o domiciliate nel territorio della Regione Calabria, che comportino un aumento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda.   |
| <b>DESTINATARI</b>                             | <p>Personae disoccupate che appartengono ad una delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lavoratori svantaggiati;<sup>52</sup></li> <li>- lavoratori molto svantaggiati;<sup>53</sup></li> <li>- lavoratori con disabilità.<sup>54</sup></li> </ul> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Personae disoccupate ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs n. 150 del 14/09/2015, iscritte presso uno dei Centri per l’Impiego della Regione Campania, che hanno rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità.</p> <p>Le personae disoccupate devono risiedere o essere domiciliate in uno dei Comuni della regione Calabria.</p> <p>L’aiuto non è concedibile per l’assunzione di soggetti che hanno rapporti coniugali o di parentela e/o affinità entro il primo grado, con il beneficiario titolare o soci della società.</p> <p>L’assunzione a tempo indeterminato o determinato deve comportare un aumento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda.</p> <p>Ogni impresa/datore di lavoro deve avere sede operativa o unità produttiva locale destinataria dell’intervento nel territorio della Regione Calabria. Per le imprese prive di sede operativa o unità produttiva nel territorio della Regione Calabria al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del primo pagamento dell’aiuto concesso.</p> <p>Ogni impresa/datore di lavoro può presentare una sola domanda di contributo.</p> |
| <b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>                 | <p>Le domande di ammissione al contributo possono essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 18/03/2024 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p> <p>L’Amministrazione provvederà a comunicare sul proprio sito l’avvenuta chiusura dei termini per la presentazione delle domande</p>   |
| <b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b> | I datori di lavoro interessati dovranno presentare la domanda di ammissione esclusivamente in modalità telematica per il tramite della piattaforma web di Fincalabra S.p.A., società in house della Regione Calabria, al seguente indirizzo: <a href="https://bandifincalabra.it/">https://bandifincalabra.it/</a> .   |

<sup>52</sup> Nella categoria “lavoratore svantaggiato” è incluso chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni: a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni; c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; d) aver superato i 50 anni di età; e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico; f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo- donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.

<sup>53</sup> Nella categoria “lavoratore molto svantaggiato” è incluso chiunque rientri in una delle seguenti categorie: a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; o b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato

<sup>54</sup> Nella categoria “lavoratore con disabilità” è incluso: a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell’ordinamento nazionale; o b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all’ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori

|                             | TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA   | IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO  |
|-----------------------------|--|--|
| AGEVOLAZIONE                | LAVORO A TEMPO INDETERMINATO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incentivo economico non superiore al 50% dei costi salariali per lavoratori svantaggiati. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi a partire dalla data di assunzione.</li> <li>- Incentivo economico non superiore al 50% dei costi salariali per lavoratori molto svantaggiati. La durata massima del beneficio è pari a 24 mesi a partire dalla data di assunzione.</li> <li>- Incentivo economico non superiore al 75% dei costi salariali per lavoratori con disabilità. La durata del beneficio è pari al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato.</li> <li>- Le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato devono essere garantite per almeno 24 mesi.</li> </ul> |
|                             | LAVORO A TEMPO DETERMINATO (DURATA NON INFERIORE A 3 MESI)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incentivo economico non superiore al 50% dei costi salariali per lavoratori svantaggiati. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi a partire dalla data di assunzione.</li> <li>- Incentivo economico non superiore al 50% dei costi salariali per lavoratori molto svantaggiati. La durata massima del beneficio è pari a 24 mesi a partire dalla data di assunzione.</li> <li>- Incentivo economico non superiore al 75% dei costi salariali per lavoratori con disabilità. La durata del beneficio è pari al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato.</li> </ul>   |
|                             | L'assunzione dovrà essere perfezionata entro 30 giorni dalla data di concessione dell'aiuto.   |  |
|                             | <b>Tipologie contrattuali escluse</b>  |  |
|                             | Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata".   |  |
| DATORE DI LAVORO            | <b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>  | Datori di lavoro privati.  |
|                             | <b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>   | Settori di attività: I - Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (55, 56 e 79) ed R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (90, 91 e 93).  |
|                             | <b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>   | Regione Calabria.  |
| CUMULABILITÀ                | L'incentivo in trattazione è cumulabile, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili.   |  |
| CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ | L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.   |  |
| NORMATIVA DI RIFERIMENTO    | Decreto dirigenziale n. 10826 del 27/07/2023; Avviso pubblico "KAIRE Calabria - Incentivi all'occupazione di soggetti disoccupati svantaggiati, molto svantaggiati e lavoratori con disabilità alle imprese che operano nella filiera turistica. PR CALABRIA FESR FSE 2021-2027 Priorità 4 – Occupazione – Azione 4.a.1"; Decreto dirigenziale n. 3261 dell'11/03/2024 di modifica e riapertura dei termini dell'Avviso. |  |
| LINK REGIONALE              | <a href="https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/avviso-pubblico-kaire-calabria-incentivi-alloccupazione-alle-imprese-che-operano-nella-filiera-turistica-2/">https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/avviso-pubblico-kaire-calabria-incentivi-alloccupazione-alle-imprese-che-operano-nella-filiera-turistica-2/</a>  |  |

## Regione Campania – Incentivo Settore turismo

Avviso pubblico per l'erogazione di incentivi assunzionali alle aziende del settore turismo (Decreto dirigenziale n. 263 del 14/04/2023).

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>                   | Incentivo economico diretto a favorire l'occupazione nei settori della filiera turistica sia con contratti a tempo determinato - con una durata maggiore o uguale a 6 mesi - che a tempo indeterminato, nonché con tirocini extracurricolari, di persone disoccupate, residenti nel territorio della Regione Campania.  |   |
| <b>DESTINATARI</b>                             | <p>Persone disoccupate;<br/>Giovani di età minore o uguale a 25 anni (solo per l'attivazione di tirocini extracurricolari).</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Persone disoccupate ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n. 150 del 14/09/2015, iscritte presso uno dei Centri per l'Impiego della Regione Campania, che hanno rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità.</p> <p>Le persone disoccupate devono risiedere in uno dei Comuni della regione Campania.</p> <p>L'aiuto non è concedibile per l'assunzione di soggetti che abbiano legami di parentela o affinità fino al 3° grado con gli amministratori e/o i legali rappresentanti dei beneficiari dell'intervento.</p> <p>L'assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto.</p> <p>Ogni impresa/datore di lavoro deve avere sede operativa o unità produttiva locale destinataria dell'intervento nel territorio della Regione Campania.</p> <p>Il beneficio è riconosciuto per i contratti di assunzione stipulati dal 01/04/2023.</p> |   |
| <b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>                 | Le domande di ammissione al contributo possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 02/05/2023 e verranno accettate fino all'esaurimento delle risorse previste.   |   |
| <b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b> | I datori di lavoro devono inoltrare la domanda di ammissione esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma presente al seguente indirizzo: <a href="https://servizi-digitali.regione.campania.it/">https://servizi-digitali.regione.campania.it/</a> .   |   |
| <b>AGEVOLAZIONE</b>                            | <b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>   | <b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>  |
|  | LAVORO A TEMPO INDETERMINATO <sup>55</sup>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- € 7.000 per assunzioni di disoccupati. L'incentivo economico <i>una tantum</i> viene erogato dopo 12 mesi dall'inizio del contratto.</li> <li>- € 4.500 in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato. Il contributo <i>una tantum</i> viene erogato dopo 6 mesi dalla trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a indeterminato.</li> </ul> |
|  | LAVORO A TEMPO DETERMINATO (DURATA PARI O SUPERIORE A 6 MESI) <sup>56</sup>   | <p>€ 2.500 per assunzioni di disoccupati. L'incentivo economico <i>una tantum</i> viene erogato dopo la conclusione del contratto di lavoro a tempo determinato.</p> <p>È possibile richiedere l'incentivo anche in caso di proroga di un contratto di lavoro a tempo determinato inizialmente inferiore a 6 mesi.</p>  |
|  | L'Avviso prevede anche un contributo <i>una tantum</i> pari a € 2.500 per l'attivazione di TIROCINI EXTRACURRICOLARI <sup>57</sup> di durata maggiore o uguale a 4 mesi in favore di giovani con età minore o uguale a 25 anni.   |   |
|  | <b>Tipologie contrattuali escluse</b>   |   |
|  | Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata".  |   |

<sup>55</sup> L'impegno orario deve essere di almeno 24 ore settimanali.

<sup>56</sup> L'impegno orario deve essere di almeno 24 ore settimanali.

<sup>57</sup> I tirocini per i quali è possibile presentare domanda di incentivo sono tirocini extracurricolari conformemente a quanto previsto dalla normativa regionale (R.R. n. 4/2018 e s.m.i), per i quali viene riconosciuta al tirocinante da parte dell'azienda ospitante una borsa mensile di almeno € 700.

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| <b>DATORE DI LAVORO</b>            | <b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>  | Datori di lavoro privati.  |
|                                    | <b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>   | Settori di attività: I - Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (55.10.00, 55.20.10, 55.20.51, 55.20.52, 55.30.00, 56.10.11, 56.10.12, 56.30.00), R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (93.11.20, 93.21.01, 93.29.20) e H - Trasporto e magazzinaggio (52.22.09). |
|                                    | <b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>   | Regione Campania.  |
| <b>CUMULABILITÀ</b>                | L’incentivo in trattazione non è cumulabile con altri aiuti aventi le medesime finalità ed i medesimi destinatari ove esplicitamente vietato dai dispositivi nazionali vigenti in materia o con quelli già oggetto di programmazione della Regione o con quelli finanziati/cofinanziati con risorse provenienti dall’Unione Europea. |  |
| <b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b> | L’agevolazione è soggetta al regime di aiuto “de minimis” ai sensi della normativa vigente.  |  |
| <b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>    | Decreto dirigenziale n. 263 del 14/04/2023; Avviso pubblico per l’erogazione di incentivi assunzionali alle aziende del settore turismo.   |  |
| <b>LINK REGIONALE</b>              | <a href="http://regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/avviso-pubblico-per-l-erogazione-di-incentivi-alle-aziende-del-settore-turismo?page=1">http://regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/avviso-pubblico-per-l-erogazione-di-incentivi-alle-aziende-del-settore-turismo?page=1</a>                      |  |



## Regione Emilia-Romagna – Incentivo Persone con disabilità

Avvisi pubblici per contributi a favore di datori di lavoro privati per l'assunzione a tempo determinato di lavoratori in condizione di disabilità di cui alla L. n. 68 del 12/03/1999 (CAPO A) e per ulteriori incentivi integrativi a seguito di trasformazione del rapporto di lavoro già incentivato da tempo determinato a tempo indeterminato (CAPO B) per l'annualità 2024 (Determinazione dirigenziale n. 458 del 16/03/2023 prorogata per l'anno 2024 con Determinazione dirigenziale n. 2250 del 29/12/2023).

|   |   |
|---|---|
| DESCRIZIONE INCENTIVO                   | Incentivo economico diretto a favorire l'occupazione, a tempo pieno o parziale, con contratto di lavoro a tempo determinato e la sua eventuale trasformazione a tempo indeterminato di persone con disabilità.  |
| DESTINATARI                             | <p>Persone con disabilità che, al momento della presentazione della domanda, risultano già in forza ai sensi della L. n. 68 del 12/03/1999.</p> <p>Persone con disabilità iscritte al Collocamento Mirato ai sensi della L. n. 68 del 12/03/1999 che, al momento della presentazione della domanda, non siano ancora assunti ma verranno assunti a tempo determinato, per una durata minima prevista dall'avviso. In questo caso il lavoratore deve essere già stato individuato e disponibile ad essere assunto al momento di presentazione della domanda.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>I lavoratori in condizione di disabilità devono essere iscritti negli elenchi della L. n. 68 del 12/03/1999, tenuti dagli Uffici per il Collocamento Mirato dell'Emilia-Romagna.</p> <p>L'assunzione di un lavoratore con disabilità non deve necessariamente corrispondere a un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato. Tuttavia, il posto o i posti occupati con l'assunzione del lavoratore con disabilità non devono essersi resi vacanti a seguito di licenziamento per riduzione del personale, durante i 12 mesi precedenti.</p> <p>Le persone assunte e/o trasformate per le quali viene richiesto l'aiuto devono essere impiegate presso sedi operative dell'impresa richiedente il contributo ubicate nel territorio della regione Emilia-Romagna.</p> <p>Il datore di lavoro può presentare richiesta di contributo per interventi relativi anche a più lavoratori.</p> <p>Nel caso di presentazione della domanda per ulteriori incentivi integrativi a seguito di trasformazione di un rapporto di lavoro - già agevolato a tempo determinato - a tempo indeterminato, la trasformazione deve essere già avvenuta e il relativo contratto a tempo indeterminato deve essere attivo.</p> <p>Il beneficio è riconosciuto per i contratti di assunzione a tempo determinato stipulati dal 01/01/2023.</p> |
| SCADENZA PARTECIPAZIONE                 | Le domande di ammissione al contributo possono essere presentate non oltre le ore 12:00 del 31/12/2024 e verranno accettate fino all'esaurimento delle risorse previste.  |
| MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA | Le richieste di contributo devono essere compilate, in tutte le loro parti, esclusivamente attraverso l'apposita modulistica, presente sulla pagina web dell'Agenzia Regionale per il Lavoro all'indirizzo: <a href="https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi">https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi</a> e inviate a mezzo PEC a: <a href="mailto:arlavoro.servipl@postacert.regione.Emilia-Romagna.it">arlavoro.servipl@postacert.regione.Emilia-Romagna.it</a> .   |

|                                    | TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA   | IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO   |
|------------------------------------|--|---|
| <b>AGEVOLAZIONE</b>                | LAVORO A TEMPO DETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE) - TEMPO PIENO O PARZIALE <sup>58</sup>  | <p>Incentivo economico pari al 60% del costo salariale lordo presunto per i datori di lavoro non soggetti agli obblighi di assunzione di persone con disabilità di cui alla L. n. 68 del 12/03/1999 e per quelli obbligati che assumono oltre la quota d'obbligo. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi a partire dalla data di assunzione.</p> <p>Incentivo economico pari al 40% del costo salariale lordo presunto per i datori di lavoro soggetti agli obblighi di assunzione di persone con disabilità di cui alla legge L. n. 68 del 12/03/1999. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi a partire dalla data di assunzione.</p> <p>In caso di assunzione con contratto part-time, l'incentivo è riproporzionato.</p> <p>In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, tali percentuali, su richiesta del datore di lavoro, vengono integrate fino al 100%.<sup>59</sup> Tale trasformazione deve essere garantita per almeno 12 mesi, salvo risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di: licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie (non per giusta causa).</p> <p><b>Tipologie contrattuali escluse</b><br/>Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata".</p> |
| <b>DATORE DI LAVORO</b>            | <b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b><br><b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b><br><b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>  | Datori di lavoro privati <sup>60</sup> .<br>Tutti i settori di attività economica.<br>Regione Emilia-Romagna.   |
| <b>CUMULABILITÀ</b>                | L'incentivo in trattazione è ammissibile al cumulo. Conformemente all'art. 8, c. 6, del Reg. (UE) n. 651/2014, gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del suddetto regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.  |   |
| <b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b> | L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.   |   |
| <b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>    | L. n. 68 del 12/03/1999; L.R. n. 17 del 01/08/2005; D.G.R. n. 1920 del 21/12/2020; D.G.R. n. 107 del 30/01/2023, Determinazione n. 458 del 16/03/2023; Determinazione n. 1278 del 28/06/2023, Determinazione n. 1500 del 11/08/2023; Determinazione n. 1693 del 26/09/2023; Determinazione n. 2053 del 28/11/2023; D.G.R. n. 2145 del 12/12/2023; Determinazione n. 2250 del 29/12/2023.   |   |
| <b>LINK REGIONALE</b>              | <a href="https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi/avviso-incentivi-assunzione-determinato-disabili-2023">https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi/avviso-incentivi-assunzione-determinato-disabili-2023</a><br><a href="https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi/avviso-incentivi-trasformazione-indeterminato-disabili-2023">https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi/avviso-incentivi-trasformazione-indeterminato-disabili-2023</a> |   |

<sup>58</sup> Nel caso in cui i lavoratori con disabilità abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla I alla III categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915 del 23/12/1978 e successive modificazioni, la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato non può essere inferiore a 12 mesi, raggiunta anche per effetto di eventuali proroghe.

La durata del contratto a tempo determinato non può, invece, essere inferiore a 6 mesi, raggiunta anche per effetto di eventuali proroghe, nel caso di assunzione di lavoratori con disabilità intellettiva o psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. Per questa ultima tipologia di lavoratori, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi (anche per effetto di eventuale proroga), il datore di lavoro dovrà dichiarare che non ha usufruito e/o non intende usufruire dell'incentivo contributivo previsto dall'art. 13, c. 1-bis, della L. n. 68 del 12/03/1999.

La durata minima del rapporto di lavoro, quindi, può essere raggiunta anche per effetto di eventuali proroghe. Tuttavia, al momento della presentazione della domanda di incentivo, devono essere già presenti le condizioni riferite alla durata dei rapporti di lavoro previste dall'avviso (12 mesi oppure 6 mesi).

<sup>59</sup> In caso di trasformazione anticipata del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato rispetto alla durata iniziale prevista, l'incentivo resta ammissibile e verrà ricalcolato in base alla effettiva durata del rapporto di lavoro a tempo determinato.

<sup>60</sup> Tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all'obbligo di assunzione di cui alla L. n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore.

## Regione Emilia-Romagna – Altre agevolazioni Persone con disabilità

Avviso pubblico per la presentazione di domande di contributo per adattamento posti di lavoro in favore di persone con disabilità – Fondo Regionale Disabili anno 2024 (Determinazione dirigenziale n. 324 del 01/03/2024).

|   |   |
|---|---|
| DESCRIZIONE INCENTIVO                   | Contributo economico diretto a favorire l’inserimento lavorativo di persone con disabilità attraverso interventi di adeguamento del posto di lavoro.  |
| DESTINATARI                             | <p>Persone con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% e che, al momento della presentazione della domanda e della erogazione del contributo, risultano già in forza ai sensi della L. n. 68 del 12/03/1999.</p> <p>Persone con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% iscritte al Collocamento Mirato ai sensi della L. n. 68 del 12/03/1999 o lavoratori con disabilità rientranti in altre categorie riconosciute rilevanti ai fini della L. n. 68 del 12/03/1999 che, al momento della presentazione della domanda, non siano ancora assunti ma verranno assunti a tempo indeterminato o determinato (per una durata minima di almeno 12 mesi), comprese le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, in via di progettazione. In questi casi il lavoratore deve essere già stato individuato e disponibile ad essere assunto al momento della presentazione della domanda, e deve risultare assunto al momento dell’invio della documentazione di rendicontazione delle spese ammesse.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>I lavoratori in condizione di disabilità devono essere iscritti negli elenchi della L. n. 68 del 12/03/1999, tenuti dagli Uffici per il Collocamento Mirato dell’Emilia-Romagna.</p> <p>L’intervento di adattamento del posto di lavoro, per il quale si chiede il contributo, deve essere pertinente e direttamente correlato alle caratteristiche e limitazioni funzionali del lavoratore con disabilità.</p> <p>L’adattamento funzionale può essere effettuato solo presso le sedi legali e/o operative di datori di lavoro ubicati nel territorio della regione Emilia-Romagna.</p> <p>Il datore di lavoro può presentare richiesta di contributo per interventi relativi anche a più lavoratori.</p> |
| SCADENZA PARTECIPAZIONE                 | Le domande di ammissione al contributo possono essere presentate non oltre le ore 12:00 del 31/12/2024 e verranno accettate fino all’esaurimento delle risorse previste.  |
| MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA | Le richieste di contributo devono essere compilate, in tutte le loro parti, esclusivamente attraverso l’apposita modulistica, presente sulla pagina web dell’Agenzia Regionale per il Lavoro all’indirizzo: <a href="https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi">https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi</a> e inviate a mezzo PEC a: <a href="mailto:arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it">arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it</a> .   |

|                     |   |   |  |
|---------------------|---|---|--|
| <b>AGEVOLAZIONE</b> | <p>Contributo economico pari all'80% della spesa sostenuta, sino a un massimo di € 29.000, per i datori di lavoro obbligati alle assunzioni di cui alla L. n. 68 del 12/03/1999.</p> <p>Contributo economico pari al 95% della spesa sostenuta, sino a un massimo di € 29.000, per i datori di lavoro non obbligati alle assunzioni di cui alla L. n. 68 del 12/03/1999, che risultano quindi aver effettuato assunzioni in eccedenza rispetto alla quota di riserva di cui all'art. 3, c. 1.</p> <p>Contributo economico pari al 100% della spesa sostenuta per le acquisizioni o trasformazioni tecniche dei centralini telefonici finalizzate alla possibilità d'impiego dei non vedenti; la fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico saranno rimborsate per intero.</p> <p>In caso di interventi destinati al dipendente con disabilità che comporti un beneficio generale anche in favore del restante personale e/o clienti/utenti, verrà eseguita una attenta valutazione tecnica degli elementi progettuali fermo restando che il contributo spettante verrà ridotto al 50% e comunque per un importo massimo corrispondente alla metà dell'importo massimo finanziabile (€ 14.500,00).</p> <p><b>Spese ammissibili</b></p> <p>Sono ammissibili le seguenti categorie di spese (al netto di IVA e di altre imposte e tasse):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- acquisto/noleggio/leasing di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi;</li> <li>- effettuazione o acquisizione lavori edili per realizzazione o adeguamento impianti, compreso l'abbattimento di barriere architettoniche e gli interventi finalizzati a favorire la mobilità autonoma nell'ambiente lavorativo oggetto di contributo;</li> <li>- acquisto o sviluppo di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali;</li> <li>- acquisto di strumentazione informatica hardware e software strettamente correlata alla disabilità della persona;</li> <li>- svolgimento diretto o acquisizione di servizi di presidio e gestione del progetto;</li> <li>- acquisto o adeguamento tecnico di centralini per lavoratori non vedenti;</li> <li>- acquisto o noleggio per approntamento di postazioni lavoro a distanza;</li> <li>- acquisizione di servizi di consulenza per la definizione del progetto e la sua realizzazione;</li> <li>- spese dedicate alla consulenza e addestramento all'uso della strumentazione tecnologica e dei dispositivi oggetto dell'intervento.</li> </ul> <p><b>Spese non ammissibili</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutte le tipologie di spese non ricomprese nella Sezione "Spese ammissibili";</li> <li>- spese di gestione ordinaria, ripetitive e riconducibili al funzionamento dell'impresa non correlate direttamente al lavoratore disabile e non ricomprese nella Sezione "Spese ammissibili";</li> <li>- spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;</li> <li>- spese documentate unicamente da note e ricevute;</li> <li>- spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali;</li> <li>- spese effettuate e/o fatturate al beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.</li> </ul> |   |  |
|                     | <b>DATORE DI LAVORO</b>   | <b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>   | Datori di lavoro pubblici <sup>61</sup> e privati. |
|                     |   | <b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>  | Tutti i settori di attività economica.             |
|                     |   | <b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>  | Regione Emilia-Romagna.                            |
|                     | <b>CUMULABILITÀ</b>   | L'agevolazione in trattazione è ammissibile al cumulo. Conformemente all'art. 8, c. 6, del Reg. (UE) n. 651/2014, gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità, possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del suddetto regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti. |  |
|                     | <b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b>  | L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.  |  |
|                     | <b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>   | L. n. 68 del 12/03/1999; L.R. n. 17 del 01/08/2005; D.G.R. n. n. 182 del 05/02/2024 Determinazione dirigenziale n. 324 del 01/03/2024; Avviso pubblico per la presentazione di domande di contributo per adattamento posti di lavoro in favore di persone con disabilità – Fondo Regionale Disabili anno 2024.  |  |

<sup>61</sup> I datori di lavoro pubblici possono presentare richiesta di contributo limitatamente ad acquisizioni o trasformazioni tecniche dei centralini telefonici finalizzate alla possibilità d'impiego dei non vedenti di cui alla L. n. 113 del 29/03/1985.

**LINK REGIONALE**

<https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi/avviso-contributo-adattamento-posti-lavoro-disabilita-2024>

## Regione Friuli-Venezia Giulia – Incentivo Persone con disabilità

Regolamento regionale che disciplina le modalità di concessione di contributi a valere sulle risorse del Fondo regionale per le persone con disabilità di cui all'art. 39 della L.R. n. 18 del 09/08/2005 (Decreto del Presidente Regionale n. 177 del 15/12/2020).

|   |  |
|---|--|
| DESCRIZIONE INCENTIVO                   | Incentivo economico diretto a favorire l'occupazione, a tempo pieno o parziale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato di persone con disabilità.   |
| DESTINATARI                             | <p>assunti con le procedure della medesima legge.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavoratori con disabilità già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi L. n. 68 del 12/03/1999 o della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio (L. n. 482 del 02/04/1968, "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private"), che presentino particolare difficoltà di mantenimento al lavoro.</li> <li>- Lavoratori con disabilità che sono stati computati nella quota di riserva di cui all'art. 3 della L. n. 68 del 12/03/1999 in costanza di rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 4, c. 4, della medesima legge.</li> <li>- Lavoratori con disabilità già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi della L. n. 68 del 12/03/1999 o della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio e per i quali si verifichi un aggravamento delle condizioni di salute che possa compromettere il mantenimento o il proseguimento del rapporto di lavoro.</li> </ul> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Le assunzioni incentivate non devono riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda, salvo che le nuove assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati.</p> <p>Non devono riguardare lavoratori che abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro richiedente superiore ai 180 giorni nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, fatta eccezione per rapporti di lavoro intermittenti.</p> <p>Devono avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale.</p> <p>Non devono essere riferibili a trasferimenti di azienda di cui all'art. 2112 del Codice civile, salvi i casi di cui all'art. 47, cc. 4-bis o 5, della L. n. 428 del 29/12/1990.</p> <p>Le assunzioni, qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non devono riguardare il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro.</p> |
| SCADENZA PARTECIPAZIONE                 | Fino ad esaurimento delle risorse disponibili.   |
| MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA | <p>Le richieste di contributo devono essere compilate, sottoscritte e presentate esclusivamente in via telematica tramite applicativo informatico a cui si accede, dal sito <a href="http://www.regione.fvg.it">www.regione.fvg.it</a> nella sezione dedicata al Regolamento, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, c. 1, lett. b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS - Carta nazionale dei servizi). La domanda si considera presentata nella data di avvenuta trasmissione comprovata dal sistema informatico.</p> <p>La presentazione deve avvenire entro 30 giorni dall'assunzione a tempo indeterminato o determinato, ovvero entro 30 giorni dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.</p>   |

|                  | TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA  | IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO  |
|------------------|---|--|
| AGEVOLAZIONE     | LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)   | <p>€ 12.000 per assunzioni di lavoratori con disabilità da parte di datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione in quanto hanno già coperto l'intera quota d'obbligo di cui alla L. n. 68 del 12/03/1999 o perché occupano un numero di dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15.</p> <p>€ 6.000 in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, sia da parte di datori di lavoro privati soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla L. n. 68 del 12/03/1999 che da quelli non soggetti all'obbligo di assunzione in quanto hanno già coperto l'intera quota d'obbligo di cui alla L. n. 68 del 12/03/1999 o perché occupano un numero di dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15.</p> <p>L'ammontare degli incentivi è maggiorato di € 1.500 nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) lavoratori di età pari o superiore a 50 anni;</li> <li>b) lavoratrici donne;</li> <li>c) lavoratori con particolari difficoltà di inserimento al lavoro<sup>62</sup>.</li> </ul> <p>Le assunzioni a tempo indeterminato devono essere garantite per almeno 36 mesi e prevedere almeno 15 ore settimanali di lavoro.</p> |
|                  | LAVORO A TEMPO DETERMINATO  | <p>€ 6.000 per assunzioni di lavoratori con disabilità da parte di datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione in quanto hanno già coperto l'intera quota d'obbligo di cui alla L. n. 68 del 12/03/1999 o perché occupano un numero di dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15.</p> <p>Le assunzioni a tempo determinato devono avere una durata non inferiore a 12 mesi e prevedere almeno 15 ore settimanali di lavoro</p>   |
|                  | <p><b>Tipologie contrattuali escluse</b></p> <p>Lavoro intermittente;</p> <p>Assunzioni effettuate a seguito di stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs n. 276 del 10/09/2003.</p>   |  |
| DATORE DI LAVORO | TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO  | Datori di lavoro privati <sup>63</sup> .   |
|                  | SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA   | Tutti i settori di attività economica.   |
|                  | AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO   | Regione Friuli-Venezia Giulia.   |
| CUMULABILITÀ     | <p>L'incentivo, per le assunzioni a tempo indeterminato o determinato, è cumulabile, per le stesse spese ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) con altri aiuti di Stato o aiuti "de minimis" concessi da normative nazionali o locali, a meno che le medesime normative dispongano un divieto di cumulo, a condizione che il totale degli aiuti non porti al superamento dell'intensità d'aiuto più elevata applicabile in base al Reg. (UE) n. 651/2014;</li> <li>b) con altri aiuti esentati ai sensi del medesimo Reg. (UE) n. 651/2014, oltre la soglia massima applicabile, purché il cumulo non porti al superamento di una intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti.</li> </ul> <p>Gli incentivi per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato dei lavoratori già in forza presso i datori di lavoro sono cumulabili con altri aiuti "de minimis" a condizione che il cumulo non porti al superamento del massimale di aiuto "de minimis" previsto dal pertinente Regolamento (UE) applicato.</p> |  |

<sup>62</sup> Le maggiorazioni sono cumulabili fra loro. Le maggiorazioni di cui alle lettere a) e b) non sono concesse, relativamente alla stabilizzazione di lavoratori con disabilità, qualora siano state già concesse allo stesso datore di lavoro richiedente per l'assunzione del medesimo lavoratore.

<sup>63</sup> Tutti i datori di lavoro privati soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla L. n. 68/1999 e datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione in quanto hanno già coperto l'intera quota d'obbligo di cui alla L. n. 68/1999 o perché occupano un numero di dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b> | <p>L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato.</p> <p>L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti "de minimis" ai sensi della normativa vigente per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato dei lavoratori già in forza presso i datori di lavoro.</p> |
| <b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>    | <p>. n. 68 del 12/03/1999; L.R. n. 18 del 09/08/2005; D.P.Reg. n. 177 del 15/12/2020; Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'art. 39 della L.R. n. 18 del 09/08/2005; D.P.Reg. n. 155 del 29/11/2022.</p>   |
| <b>LINK REGIONALE</b>              | <p><a href="https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA117/#id4">https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA117/#id4</a></p>  |



## Regione Friuli-Venezia Giulia – Altre agevolazioni Persone con disabilità

Regolamento regionale che disciplina le modalità di concessione di contributi a valere sulle risorse del Fondo regionale per le persone con disabilità di cui all'art. 39 della L.R. n. 18 del 09/08/2005 (Decreto del Presidente Regionale n. 177 del 15/12/2020).

|   |   |
|---|---|
| DESCRIZIONE INCENTIVO                   | Contributo economico diretto a favorire la promozione, l'incentivazione, la realizzazione e la stabilizzazione del collocamento mirato di persone con disabilità.   |
| DESTINATARI                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavoratori con disabilità di cui all'art. 1 della L. n. 68 del 12/03/1999, iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 e assunti con le procedure della medesima legge.</li> <li>- Lavoratori con disabilità già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi L. n. 68 del 12/03/1999 o della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio (L. n. 482 del 02/04/1968, "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private"), che presentino particolare difficoltà di mantenimento al lavoro.</li> <li>- Lavoratori con disabilità che sono stati computati nella quota di riserva di cui all'art. 3 della L. n. 68 del 12/03/1999 in costanza di rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 4, c. 4, della medesima legge.</li> <li>- Lavoratori con disabilità già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi della L. n. 68 del 12/03/1999 o della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio e per i quali si verifichi un aggravamento delle condizioni di salute che possa compromettere il mantenimento o il proseguimento del rapporto di lavoro.</li> </ul> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Gli interventi agevolati devono essere effettuati presso la sede legale/operativa di datori di lavoro ubicata nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.</p> |
| SCADENZA PARTECIPAZIONE                 | Fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  |
| MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA | Le richieste di contributo devono essere compilate, sottoscritte e presentate esclusivamente in via telematica tramite applicativo informatico a cui si accede, dal sito <a href="http://www.regione.fvg.it">www.regione.fvg.it</a> nella sezione dedicata al Regolamento, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, c. 1, lett. b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS - Carta nazionale dei servizi). La domanda si considera presentata nella data di avvenuta trasmissione comprovata dal sistema informatico.   |

**AGEVOLAZIONE**

| TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA  | IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO  |
|---|--|
| Realizzazione e adeguamento del posto di lavoro (art. 8 del Regolamento)  | € 10.000 per interventi a favore del lavoratore con disabilità assunto con contratto a tempo indeterminato.  |
| Rimozione delle barriere architettoniche e di diversa natura (art. 9 del Regolamento)   | € 10.000 per interventi a favore del lavoratore con disabilità assunto con contratto a tempo indeterminato.  |
| Rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate al lavoro agile o a forme concordate di telelavoro (art. 10 del Regolamento) | € 8.000 per interventi a favore del lavoratore con disabilità.   |
| Iniziative volte a garantire l'accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti (art. 11 del Regolamento)                    | € 2.000 per interventi a favore del lavoratore con disabilità per la durata massima di dodici mesi dall'assunzione.  |
| Iniziative volte a sostenere i progetti di riabilitazione dei lavoratori con disabilità (art. 12 del Regolamento)                           | € 3.000 per la copertura dei costi salariali lordi relativi alle ore impiegate da un lavoratore, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, per la riabilitazione, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs n. 119 del 18/07/2011, per la durata massima di 12 mesi.   |
| Iniziative volte a sostenere la formazione del responsabile dell'inserimento lavorativo (art. 13 del Regolamento)                           | € 15.000 per la formazione di un lavoratore, assunto con contratto a tempo indeterminato, a cui è stato affidato l'incarico di responsabile dell'inserimento lavorativo  |
| Attività di tutoraggio interno (art. 14 del Regolamento)  | € 15.000, per singolo intervento, per la copertura dei costi salariali lordi relativi alle ore impiegate da dipendenti del datore di lavoro per attività di tutoraggio dedicata all'assistenza dei lavoratori con disabilità, per la durata massima di dodici mesi.  |
| Attività di tutoraggio esterno (art. 15 del Regolamento)  | € 15.000, per singolo intervento, per le spese sostenute per attività di tutoraggio svolta da tecnici esterni, non dipendenti dal datore di lavoro, con specifiche competenze, per la durata massima di 12 mesi.   |
| Attività formative rivolte al personale dell'azienda in cui sono inseriti lavoratori con disabilità (art. 16 del Regolamento)               | € 15.000 per le spese sostenute dal datore di lavoro per attività formative finalizzate alla diffusione della integrazione e inclusione sociale e lavorativa rivolte ai lavoratori, anche incaricati del tutoraggio del lavoratore con disabilità, per la durata massima di 3 mesi, purché non riconducibili a formazione obbligatoria.  |
| Tirocini (art. 17 del Regolamento)  | € 3.500 per l'attivazione di tirocini extracurricolari in favore di soggetti con disabilità. Sono ammissibili le spese sostenute per l'indennità di partecipazione erogata al tirocinante. Il periodo di tirocinio finanziabile non può essere inferiore a mesi 2 e superiore a mesi 6.  |
| Progetti innovativi (art. 18 del Regolamento)   | € 60.000 progetti innovativi, fino ad un massimo di 3 progetti per anno solare, finalizzati ad incrementare gli inserimenti lavorativi delle persone con disabilità, tesi a migliorarne le condizioni lavorative e che creino le precondizioni per ulteriori futuri inserimenti, fatto salvo il divieto di doppia contribuzione. I progetti devono avere una durata compresa tra 12 e 24 mesi. |

|                                    |   |  |
|------------------------------------|---|--|
| <b>DATORE DI LAVORO</b>            | <b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>   | Datori di lavoro privati <sup>64</sup> . |
|                                    | <b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>  | Tutti i settori di attività economica.   |
|                                    | <b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>  | Regione Friuli-Venezia Giulia.           |
| <b>CUMULABILITÀ</b>                | <p>Le agevolazioni di cui agli articoli 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18, c. 6, lett. a) e b) del Regolamento sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) con altri aiuti di Stato o aiuti “de minimis” concessi da normative nazionali o locali, a meno che le medesime normative dispongano un divieto di cumulo, a condizione che il totale degli aiuti non porti al superamento dell’intensità d’aiuto più elevata applicabile in base al Reg. (UE) n. 651/2014;</li> <li>b) con altri aiuti esentati ai sensi del medesimo Reg. (UE) n. 651/2014, oltre la soglia massima applicabile, purché il cumulo non porti al superamento di una intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti.</li> </ul> <p>Le agevolazioni di cui agli articoli 15, 17 e 18, c. 6, lett. b) del Regolamento sono cumulabili con altri aiuti “de minimis” a condizione che il cumulo non porti al superamento del massimale di aiuto “de minimis” previsto dal pertinente Regolamento (UE) applicato.</p> |  |
| <b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b> | <p>L’agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18, c. 6, lett. a) e b) del Regolamento.</p> <p>L’agevolazione è soggetta al regime di aiuti “de minimis” ai sensi della normativa vigente con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli, 15, 17 e 18, c. 6, lett. b) del Regolamento.</p>  |  |
| <b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>    | L. n. 68 del 12/03/1999; L.R. n. 18 del 09/08/2005; D.P.Reg. n. 177 del 15/12/2020; Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità di cui all’art. 39 della L.R. n. 18 del 09/08/2005; D.P.Reg. n. 155 del 29/11/2022.   |  |
| <b>LINK REGIONALE</b>              | <a href="https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA117/#id4">https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA117/#id4</a>   |  |

<sup>64</sup> Tutti i datori di lavoro privati soggetti all’obbligo di assunzione di cui alla L. n. 68/1999 e datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di assunzione in quanto hanno già coperto l’intera quota d’obbligo di cui alla L. n. 68/1999 o perché occupano un numero di dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15.

## Regione Lombardia – Incentivo Persone con disabilità

Avvisi pubblici provinciali a sostegno delle iniziative a favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul Fondo regionale istituito con L.R. n. 13 del 04/08/2003 – Annualità 2023- 2024 - (D.G.R. n. 7273 del 07/11/2022).

|   |  |
|---|--|
| DESCRIZIONE INCENTIVO                   | <p>Incentivo economico diretto a favorire l’occupazione, a tempo pieno o parziale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di persone con disabilità.</p> <p>L’incentivo è promosso da Regione Lombardia in attuazione degli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura e del Piano d’Azione regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità 2021-2023, e realizzata attraverso avvisi provinciali.</p>  |
| DESTINATARI                             | <p>Persone con disabilità iscritte alle liste di collocamento mirato L. n. 68 del 12/03/1999;</p> <p>Giovani uscenti dalle scuole, fino a 6 mesi dopo la conclusione del percorso scolastico, in possesso della certificazione del grado di disabilità in coerenza con i criteri previsti dall’art. 1 della L. n. 68 del 12/03/1999.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>L’incentivo è graduato in relazione alla durata del contratto e alla fascia d’intensità d’aiuto di appartenenza, di cui alla D.G.R. n. 1106 del 20/12/2013 e ss.mm.ii. L’assegnazione ad una delle 4 fasce avviene in base ai seguenti criteri e relativi pesi: distanza dal mercato del lavoro, grado di disabilità, età, titolo di studio e genere.</p> <p>I datori di lavoro devono avere sede legale e/o operativa e/o minimo una unità produttiva e/o una filiale nel territorio della Regione Lombardia.</p> <p>Al momento della presentazione della domanda, i datori di lavoro non devono avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero non aver proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi nella sede per la quale viene richiesto il contributo in trattazione, salvo che il rapporto di lavoro non venga attivato ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni.</p> <p>L’incentivo non è erogabile per i lavoratori che abbiano avuto contratti a tempo indeterminato, nella stessa azienda, nei 12 mesi antecedenti la data di avviamento per la quale si chiede l’incentivo.</p> <p>Il beneficio è riconosciuto per i contratti di assunzione stipulati successivamente alla data di pubblicazione di ciascun avviso provinciale.</p> |
| SCADENZA PARTECIPAZIONE                 | <p>Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro il termine ultimo del 31/12/2024.</p>   |
| MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA | <p>Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente per mezzo del sistema informativo “Sintesi” della Provincia territorialmente competente per la sede di lavoro presso cui avviene l’assunzione o l’erogazione dei servizi.</p>  |

|                             | TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA   | IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO  |                |                      |             |  |  |                                    |  |                   |             |  |                                 |            |            |          |         |         |         |         |          |         |         |          |          |          |         |         |          |          |          |         |         |          |
|-----------------------------|--|--|----------------|----------------------|-------------|--|--|------------------------------------|--|-------------------|-------------|--|---------------------------------|------------|------------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|
| AGEVOLAZIONE                | LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE)   | <p>€ 12.000 per assunzioni di lavoratori con disabilità appartenenti alla fascia 1.</p> <p>€ 13.000 per assunzioni di lavoratori con disabilità appartenenti alla fascia 2.</p> <p>€ 14.500 per assunzioni di lavoratori con disabilità appartenenti alla fascia 3.</p> <p>€ 16.000 per assunzioni di lavoratori con disabilità appartenenti alla fascia 4.</p> <p>Tali massimali sono previsti sia per le assunzioni che concorrono all'assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 che per quelle che non concorrono.</p>  |                |                      |             |  |  |                                    |  |                   |             |  |                                 |            |            |          |         |         |         |         |          |         |         |          |          |          |         |         |          |          |          |         |         |          |
|                             | LAVORO A TEMPO DETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE)   | <p>L'importo degli incentivi per le assunzioni di lavoratori con disabilità che concorrono all'assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 e per quelle che non concorrono, sono articolati come segue:</p> <table border="1" data-bbox="769 714 1444 1066"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Fascia d'aiuto</th> <th colspan="4">Durata del contratto</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Tempo determinato/somministrazione</th> <th>Tempo determinato</th> <th>Somministr.</th> </tr> <tr> <th>Da 3 mesi e inferiore a 6 mesi<sup>65</sup></th> <th>Da 6 mesi e inferiore a 12 mesi</th> <th>Di 12 mesi</th> <th>Da 12 mesi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fascia 1</td> <td>€ 2.500</td> <td>€ 4.500</td> <td>€ 9.500</td> <td>€ 9.500</td> </tr> <tr> <td>Fascia 2</td> <td>€ 3.000</td> <td>€ 5.000</td> <td>€ 10.000</td> <td>€ 10.000</td> </tr> <tr> <td>Fascia 3</td> <td>€ 3.500</td> <td>€ 6.000</td> <td>€ 11.000</td> <td>€ 11.000</td> </tr> <tr> <td>Fascia 4</td> <td>€ 4.000</td> <td>€ 7.000</td> <td>€ 12.000</td> <td>€ 12.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>In caso di proroga o di trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, l'incentivo viene calcolato tenendo conto di quanto già usufruito a seguito della prima domanda di incentivo; ai fini del calcolo verranno considerati anche gli incentivi già riconosciuti sul precedente bando Dote Impresa Collocamento Mirato.</p> | Fascia d'aiuto | Durata del contratto |             |  |  | Tempo determinato/somministrazione |  | Tempo determinato | Somministr. | Da 3 mesi e inferiore a 6 mesi <sup>65</sup> | Da 6 mesi e inferiore a 12 mesi | Di 12 mesi | Da 12 mesi | Fascia 1 | € 2.500 | € 4.500 | € 9.500 | € 9.500 | Fascia 2 | € 3.000 | € 5.000 | € 10.000 | € 10.000 | Fascia 3 | € 3.500 | € 6.000 | € 11.000 | € 11.000 | Fascia 4 | € 4.000 | € 7.000 | € 12.000 |
| Fascia d'aiuto              | Durata del contratto   |  |                |                      |             |  |  |                                    |  |                   |             |  |                                 |            |            |          |         |         |         |         |          |         |         |          |          |          |         |         |          |          |          |         |         |          |
|                             | Tempo determinato/somministrazione   |  |                | Tempo determinato    | Somministr. |  |  |                                    |  |                   |             |  |                                 |            |            |          |         |         |         |         |          |         |         |          |          |          |         |         |          |          |          |         |         |          |
|                             | Da 3 mesi e inferiore a 6 mesi <sup>65</sup>   | Da 6 mesi e inferiore a 12 mesi  | Di 12 mesi     | Da 12 mesi           |             |  |  |                                    |  |                   |             |  |                                 |            |            |          |         |         |         |         |          |         |         |          |          |          |         |         |          |          |          |         |         |          |
| Fascia 1                    | € 2.500  | € 4.500  | € 9.500        | € 9.500              |             |  |  |                                    |  |                   |             |  |                                 |            |            |          |         |         |         |         |          |         |         |          |          |          |         |         |          |          |          |         |         |          |
| Fascia 2                    | € 3.000  | € 5.000  | € 10.000       | € 10.000             |             |  |  |                                    |  |                   |             |  |                                 |            |            |          |         |         |         |         |          |         |         |          |          |          |         |         |          |          |          |         |         |          |
| Fascia 3                    | € 3.500  | € 6.000  | € 11.000       | € 11.000             |             |  |  |                                    |  |                   |             |  |                                 |            |            |          |         |         |         |         |          |         |         |          |          |          |         |         |          |          |          |         |         |          |
| Fascia 4                    | € 4.000  | € 7.000  | € 12.000       | € 12.000             |             |  |  |                                    |  |                   |             |  |                                 |            |            |          |         |         |         |         |          |         |         |          |          |          |         |         |          |          |          |         |         |          |
|                             | L'assunzione dovrà essere perfezionata entro 30 giorni dalla data di concessione dell'aiuto.   |  |                |                      |             |  |  |                                    |  |                   |             |  |                                 |            |            |          |         |         |         |         |          |         |         |          |          |          |         |         |          |          |          |         |         |          |
|                             | <b>Tipologie contrattuali escluse</b>  |  |                |                      |             |  |  |                                    |  |                   |             |  |                                 |            |            |          |         |         |         |         |          |         |         |          |          |          |         |         |          |          |          |         |         |          |
|                             | Lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa   |  |                |                      |             |  |  |                                    |  |                   |             |  |                                 |            |            |          |         |         |         |         |          |         |         |          |          |          |         |         |          |          |          |         |         |          |
|                             | Lavoro occasionale;  |  |                |                      |             |  |  |                                    |  |                   |             |  |                                 |            |            |          |         |         |         |         |          |         |         |          |          |          |         |         |          |          |          |         |         |          |
|                             | Lavoro accessorio;   |  |                |                      |             |  |  |                                    |  |                   |             |  |                                 |            |            |          |         |         |         |         |          |         |         |          |          |          |         |         |          |          |          |         |         |          |
|                             | Lavoro o attività socialmente utile (LSU-ASU)  |  |                |                      |             |  |  |                                    |  |                   |             |  |                                 |            |            |          |         |         |         |         |          |         |         |          |          |          |         |         |          |          |          |         |         |          |
|                             | Lavoro autonomo nello spettacolo;  |  |                |                      |             |  |  |                                    |  |                   |             |  |                                 |            |            |          |         |         |         |         |          |         |         |          |          |          |         |         |          |          |          |         |         |          |
|                             | Contratto di agenzia;  |  |                |                      |             |  |  |                                    |  |                   |             |  |                                 |            |            |          |         |         |         |         |          |         |         |          |          |          |         |         |          |          |          |         |         |          |
|                             | Associazione in partecipazione;  |  |                |                      |             |  |  |                                    |  |                   |             |  |                                 |            |            |          |         |         |         |         |          |         |         |          |          |          |         |         |          |          |          |         |         |          |
|                             | Lavoro intermittente/a chiamata.   |  |                |                      |             |  |  |                                    |  |                   |             |  |                                 |            |            |          |         |         |         |         |          |         |         |          |          |          |         |         |          |          |          |         |         |          |
| DATORE DI LAVORO            | TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO   | Datori di lavoro privati.  |                |                      |             |  |  |                                    |  |                   |             |  |                                 |            |            |          |         |         |         |         |          |         |         |          |          |          |         |         |          |          |          |         |         |          |
|                             | SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA  | Tutti i settori di attività economica  |                |                      |             |  |  |                                    |  |                   |             |  |                                 |            |            |          |         |         |         |         |          |         |         |          |          |          |         |         |          |          |          |         |         |          |
|                             | AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO  | Regione Lombardia.   |                |                      |             |  |  |                                    |  |                   |             |  |                                 |            |            |          |         |         |         |         |          |         |         |          |          |          |         |         |          |          |          |         |         |          |
| CUMULABILITÀ                | Gli incentivi in trattazione non sono cumulabili con altre agevolazioni aventi stessa natura e finalità a valere sul medesimo Fondo Regionale Disabili e con altri eventuali aiuti per i quali non è prevista la cumulabilità. |  |                |                      |             |  |  |                                    |  |                   |             |  |                                 |            |            |          |         |         |         |         |          |         |         |          |          |          |         |         |          |          |          |         |         |          |
| CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ | L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti "de minimis" ai sensi della normativa vigente.  |  |                |                      |             |  |  |                                    |  |                   |             |  |                                 |            |            |          |         |         |         |         |          |         |         |          |          |          |         |         |          |          |          |         |         |          |
| NORMATIVA DI RIFERIMENTO    | L. n. 68 del 12/03/1999; D.G.R. n. 1106 del 20/12/2013; D.G.R. n. 3193 del 03/06/2020; D.G.R. n. 7273 del 07/11/2022.  |  |                |                      |             |  |  |                                    |  |                   |             |  |                                 |            |            |          |         |         |         |         |          |         |         |          |          |          |         |         |          |          |          |         |         |          |

<sup>65</sup> Massimali previsti solo per le assunzioni che non concorrono all'assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999.

**LINK REGIONALE**

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/linee-indirizzo-inserimento-disabili/linee-indirizzo-inserimento-disabili>

## Regione Lombardia – Incentivo Persone prive di impiego

Avviso pubblico Formare per assumere - Incentivi occupazionali associati a voucher per l'adeguamento delle competenze (D.G.R. n. 7336 del 14/11/2022).

|   |  |
|---|--|
| <p><b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b></p>                   | <p>Incentivo economico diretto a favorire l'occupazione, a tempo pieno o parziale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o apprendistato di persone prive di impiego. All'incentivo è associato il finanziamento di percorsi formativi, attraverso l'erogazione di voucher, per colmare il gap di profili e competenze in fase di assunzione.</p>   |
| <p><b>DESTINATARI</b></p>                             | <p>Soggetti che alla data di assunzione risultano privi di impiego (di tipo subordinato o parasubordinato) da almeno 30 giorni<sup>66</sup>.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>L'incentivo non è ammissibile nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per l'assunzione di un soggetto che ha una misura regionale di politica attiva (nell'ambito del Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori in attuazione del PNRR, Dote Unica Lavoro Fase 4, Garanzia Giovani Fase II o Azioni di Rete per il Lavoro Fase II) in corso al momento dell'assunzione, oppure conclusa nei 180 giorni precedenti la data di assunzione;</li> <li>- se, per lo stesso soggetto, al beneficiario è stata già concessa un'agevolazione nell'ambito dei seguenti bandi: Formazione continua a valere sul PR FSE+ 2021-2027; Formare per assumere (prima attuazione) e Incentivi occupazionali, a valere sull'Accordo "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del D.L. n. 34/2020".</li> </ul> <p>L'incentivo è concesso a fronte di contratti di lavoro subordinato attivati presso unità produttive/sedi operative della Lombardia.</p> <p>I contratti sottoscritti potranno essere a tempo pieno o a tempo parziale di almeno 20 ore settimanali medie.</p> <p>Non sono ammesse proroghe o trasformazioni dei contratti agevolati.</p> <p>Sono escluse tutte le forme contrattuali che non garantiscono la continuità del rapporto di lavoro per almeno 12 mesi.</p> <p>Sono altresì esclusi i contratti relativi a inserimenti lavorativi di persone che, nei 180 giorni precedenti la data di assunzione per cui si richiede l'incentivo, hanno effettuato un tirocinio o svolto attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro.</p> <p>Sono ammessi al finanziamento i contratti di lavoro sottoscritti a partire dal 01/12/2022.</p> |
| <p><b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b></p>                 | <p>Le domande possono essere presentate a decorrere dal 13/12/2022 alle ore 12.00 e, salvo proroghe, fino al 13/12/2024 alle ore 17.00, e comunque fino ad esaurimento delle risorse stanziate.</p>  |
| <p><b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b></p> | <p>Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema Informativo Bandi Online raggiungibile all'indirizzo <a href="http://www.bandi.regione.lombardia.it">www.bandi.regione.lombardia.it</a>.</p> <p>Nell'apposita sezione del sito <a href="http://www.bandi.regione.lombardia.it">www.bandi.regione.lombardia.it</a> e <a href="https://www.unioncamerelombardia.it">https://www.unioncamerelombardia.it</a> è disponibile la documentazione tecnica sulle modalità di accesso e presentazione della domanda.</p> <p>Le domande di concessione dell'agevolazione, comprensive di incentivo occupazionale e di voucher per la formazione (se utilizzato), devono essere presentate successivamente all'assunzione del destinatario.</p>  |

<sup>66</sup> Con riferimento alle tempistiche previste dall'Avviso in trattazione, tutti i giorni sono da intendersi di calendario.

|                             | TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA  | IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO  |
|-----------------------------|---|--|
| AGEVOLAZIONE                | LAVORO A TEMPO INDETERMINATO  | € 4.000 per assunzioni di uomini privi di impiego fino a 54 anni.<br>€ 6.000 per assunzioni di donne prive di impiego fino a 54 anni.<br>€ 6.000 per assunzioni di uomini privi di impiego a partire da 55 anni.<br>€ 8.000 per assunzioni di donne prive di impiego a partire da 55 anni.<br>Tali importi sono maggiorati di € 1.000 se l'assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti. |
|                             | LAVORO A TEMPO DETERMINATO (DI ALMENO 12 MESI)  | € 4.000 per assunzioni di uomini privi di impiego fino a 54 anni.<br>€ 6.000 per assunzioni di donne prive di impiego fino a 54 anni.<br>€ 6.000 per assunzioni di uomini privi di impiego a partire da 55 anni.<br>€ 8.000 per assunzioni di donne prive di impiego a partire da 55 anni.<br>Tali importi sono maggiorati di € 1.000 se l'assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti. |
|                             | <p>Al fine di colmare il gap di profili e competenze, è riconosciuto un voucher per la formazione<sup>67</sup>, a seguito dell'assunzione, a copertura del costo sostenuto per il percorso formativo, fino un valore massimo di € 3.000, a fronte del servizio fruito e completato e della sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato.</p> <p>L'incentivo è riconosciuto successivamente al completamento del percorso formativo (qualora previsto) ed è subordinato all'effettività del contratto di lavoro e alla permanenza del lavoratore presso l'impresa per almeno 12 mesi, fatta salva una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro che determini la riparametrazione dell'incentivo.</p> <p><b>Tipologie contrattuali escluse</b></p> <p>Lavoro domestico; Lavoro intermittente;<br/>           Lavoro in somministrazione;<br/>           Lavoro intermittente o a chiamata;<br/>           Lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa;<br/>           Lavoro occasionale e accessorio;<br/>           Contratto di agenzia;<br/>           Lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU);<br/>           Associazione in partecipazione.</p> |  |
| DATORE DI LAVORO            | TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO  | Datori di lavoro privati.  |
|                             | SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA   | Tutti i settori di attività economica, ad eccezione di 96.04.1; 96.04.10; 92.00.01; 92.00.02; 92.00.09; 47.78.94.  |
|                             | AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO   | Regione Lombardia.   |
| CUMULABILITÀ                | L'agevolazione non è cumulabile con ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o locali, erogati per gli stessi servizi finanziati dall'Avviso in trattazione.   |  |
| CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ | L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti "de minimis" ai sensi della normativa vigente.   |  |
| NORMATIVA DI RIFERIMENTO    | D.G.R. n. 7336 del 14/11/2022; D.R. n. 17400 del 30/11/2022.  |  |
| LINK REGIONALE              | <a href="https://www.bandiregione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro-occupazione/formare-assumere-incentivi-occupazionali-associati-voucher-adequamento-competenze-RLW12022026363">https://www.bandiregione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro-occupazione/formare-assumere-incentivi-occupazionali-associati-voucher-adequamento-competenze-RLW12022026363</a>   |  |

<sup>67</sup> È riconosciuta la formazione da avviarsi a partire dalla pubblicazione dell'Avviso in trattazione e comunque entro 90 giorni dalla data di assunzione del lavoratore. Ai fini della riconoscibilità del voucher, la formazione deve essere erogata da un operatore appartenente all'elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi alla formazione con numero definitivo di iscrizione, da una Università legalmente riconosciuta con sede legale e operativa in Regione Lombardia ai sensi della L.R. n. 33/2004 o da una Fondazione ITS con sede in Lombardia.



## Regione Toscana – Incentivo Persone con difficoltà occupazionale

Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione - annualità 2023-2025 - a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027 (D.D. n. 995 del 27/12/2023).

|   |  |
|---|--|
| <p><b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b></p>                   | <p>Incentivo economico diretto a favorire l'occupazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale, compresa la trasformazione di un contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, di lavoratori con maggiori difficoltà di inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro.</p>   |
| <p><b>DESTINATARI</b></p>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Over 30 disoccupati interessati da un licenziamento a partire dal 01/01/2021 (ad eccezione dei licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo);</li> <li>- Over 30 disoccupati appartenenti alla categoria di soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 17 bis, c. 5 della L.R. n. 32 de 26/07/2002;</li> <li>- Over 55 disoccupati;</li> <li>- Under 30 disoccupati;</li> <li>- Persone con disabilità, iscritte negli appositi elenchi del collocamento mirato di cui all'art. 8 della L. n. 68 del 12/03/1999.</li> </ul> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>I datori di lavoro devono avere sede legale e/o unità operativa destinataria dell'assunzione nel territorio della Regione Toscana.</p> <p>Il rapporto di lavoro essere instaurato e trasformato nel periodo di validità dell'Avviso;</p> <p>I datori di lavoro non devono aver avuto procedure di licenziamento collettivo nei 12 mesi precedenti la data dell'assunzione oggetto della domanda di incentivo (ai sensi dell'art. 4 e 24 della L. 223/91 e ss.mm.ii.); inoltre, alla data dell'assunzione non devono avere in atto, nelle unità produttive toscane interessate dall'assunzione, sospensioni dal lavoro connesse a trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Fondo di Integrazione Salariale per le causali previste in materia di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria o altro ammortizzatore sociale equivalente, salvo i casi di lavoratori assunti/trasformati inquadrati ad un livello, una mansione o una qualifica professionale diversa da quella posseduta dai lavoratori sospesi.</p> <p>I datori di lavoro ammessi al contributo sono obbligati al mantenimento del rapporto di lavoro per almeno 24 mesi dalla data di assunzione nel caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e per almeno 12 mesi, proroghe escluse, nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato.</p> <p>Il beneficio è riconosciuto per i contratti a tempo determinato e indeterminato instaurati/trasformati a partire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dal 01/01/2024 al 31/12/2024;</li> <li>- dal 01/01/2025 al 31/12/2025.</li> </ul> |
| <p><b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b></p>                 | <p>Le domande possono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dal 11/01/2024 fino alle ore 12.00 del 10/01/2025 per le assunzioni/trasformazioni realizzate nell'anno 2024 (salvo esaurimento anticipato delle risorse);</li> <li>- dal 11/01/2025 fino alle ore 12.00 del 10/01/2026 per le assunzioni/trasformazioni realizzate nell'anno 2025 (salvo esaurimento anticipato delle risorse).</li> </ul>  |
| <p><b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b></p> | <p>Le domande di contributo, comprensive di tutta la documentazione richiesta, devono essere trasmesse tramite l'applicazione "Formulario di presentazione dei progetti FSE on line Aiuti alle imprese" previa registrazione al Sistema Informativo FSE, all'indirizzo <a href="https://web.rete.toscana.it/fse3">https://web.rete.toscana.it/fse3</a> <sup>68</sup></p> <p>Si accede al Sistema Informativo FSE con l'utilizzo di una Carta nazionale dei servizi - CNS attivata (di solito quella presente sulla Tessera Sanitaria della Regione Toscana) oppure con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), per il cui rilascio si possono seguire le indicazioni della pagina <a href="http://open.toscana.it/spid">http://open.toscana.it/spid</a>.</p>   |

<sup>68</sup> Le richieste di nuovi accessi al Sistema Informativo FSE devono essere presentate con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alle scadenze dell'Avviso. Oltre tale termine non sarà garantita una risposta entro la scadenza dell'Avviso.

|   | TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA  | IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO  |              |                   |  |                   |  |           |           |   |            |            |   |             |            |   |            |            |                      |        |           |   |             |           |
|---|---|--|--------------|-------------------|--|-------------------|--|-----------|-----------|---|------------|------------|---|-------------|------------|---|------------|------------|----------------------|--------|-----------|---|-------------|-----------|
| AGEVOLAZIONE  | LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE)  | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Destinatario</th> <th colspan="2">Importo incentivo</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Annualità 2024/25</th> </tr> <tr> <th>Full time</th> <th>Part time</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Over 30 disoccupati interessati da un licenziamento a partire dal 01/01/2021 (ad eccezione dei licenziati per giusta causa O per giustificato motivo soggettivo).</td> <td>€8.721</td> <td>€4.360,50</td> </tr> <tr> <td>Over 30 disoccupati appartenenti alla categoria di soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 17 bis, C. 5 della L.R. n. 32 de 26/07/2002</td> <td>€ 10.875,60</td> <td>€5.437,80</td> </tr> <tr> <td>Over 55 disoccupati</td> <td>€8.721</td> <td>€4.360,50</td> </tr> <tr> <td>Under 30 disoccupati</td> <td>€8.721</td> <td>€4.360,50</td> </tr> <tr> <td>Persone con disabilità, iscritte negli appositi elenchi del collocamento mirato di cui all'art.8 delle L. n. 68 del 12/03/1999.</td> <td>€ 10.875,60</td> <td>€5.437,80</td> </tr> </tbody> </table> | Destinatario | Importo incentivo |  | Annualità 2024/25 |  | Full time | Part time | Over 30 disoccupati interessati da un licenziamento a partire dal 01/01/2021 (ad eccezione dei licenziati per giusta causa O per giustificato motivo soggettivo). | €8.721     | €4.360,50  | Over 30 disoccupati appartenenti alla categoria di soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 17 bis, C. 5 della L.R. n. 32 de 26/07/2002 | € 10.875,60 | €5.437,80  | Over 55 disoccupati   | €8.721     | €4.360,50  | Under 30 disoccupati | €8.721 | €4.360,50 | Persone con disabilità, iscritte negli appositi elenchi del collocamento mirato di cui all'art.8 delle L. n. 68 del 12/03/1999. | € 10.875,60 | €5.437,80 |
|   | Destinatario  | Importo incentivo  |              |                   |  |                   |  |           |           |   |            |            |   |             |            |   |            |            |                      |        |           |   |             |           |
| Annualità 2024/25   |   |  |              |                   |  |                   |  |           |           |   |            |            |   |             |            |   |            |            |                      |        |           |   |             |           |
| Full time   |   | Part time  |              |                   |  |                   |  |           |           |   |            |            |   |             |            |   |            |            |                      |        |           |   |             |           |
| Over 30 disoccupati interessati da un licenziamento a partire dal 01/01/2021 (ad eccezione dei licenziati per giusta causa O per giustificato motivo soggettivo). | €8.721  | €4.360,50  |              |                   |  |                   |  |           |           |   |            |            |   |             |            |   |            |            |                      |        |           |   |             |           |
| Over 30 disoccupati appartenenti alla categoria di soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 17 bis, C. 5 della L.R. n. 32 de 26/07/2002                           | € 10.875,60   | €5.437,80  |              |                   |  |                   |  |           |           |   |            |            |   |             |            |   |            |            |                      |        |           |   |             |           |
| Over 55 disoccupati   | €8.721  | €4.360,50  |              |                   |  |                   |  |           |           |   |            |            |   |             |            |   |            |            |                      |        |           |   |             |           |
| Under 30 disoccupati  | €8.721  | €4.360,50  |              |                   |  |                   |  |           |           |   |            |            |   |             |            |   |            |            |                      |        |           |   |             |           |
| Persone con disabilità, iscritte negli appositi elenchi del collocamento mirato di cui all'art.8 delle L. n. 68 del 12/03/1999.                                   | € 10.875,60   | €5.437,80  |              |                   |  |                   |  |           |           |   |            |            |   |             |            |   |            |            |                      |        |           |   |             |           |
| LAVORO A TEMPO DETERMINATO (DURATA MAGGIORE O UGUALE A 12 MESI, PROROGHE ESCLUSE)   | <p>In caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato, non incentivato, in contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro può richiedere il contributo previsto per quest'ultima tipologia contrattuale.</p> <p>In caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato, già incentivato, in contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro può richiedere un ulteriore contributo pari alla differenza tra gli importi previsti per le due tipologie.</p> |  |              |                   |  |                   |  |           |           |   |            |            |   |             |            |   |            |            |                      |        |           |   |             |           |
|   |   | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Destinatario</th> <th colspan="2">Importo incentivo</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Annualità 2024-25</th> </tr> <tr> <th>Full time</th> <th>Part time</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Over 30 disoccupati appartenenti alla categoria di soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 17 bis, c. 5 della L.R. n. 32 de 26/07/2002.</td> <td>€ 5.437,80</td> <td>€ 2.718,90</td> </tr> <tr> <td>Over 55 disoccupati</td> <td>€ 4.360,50</td> <td>€ 2.180,25</td> </tr> <tr> <td>Persone con disabilità, iscritte negli appositi elenchi del collocamento mirato di cui all'art.8 delle L. n. 68 del 12/03/1999.</td> <td>€ 5.437,80</td> <td>€ 2.718,90</td> </tr> </tbody> </table>  | Destinatario | Importo incentivo |  | Annualità 2024-25 |  | Full time | Part time | Over 30 disoccupati appartenenti alla categoria di soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 17 bis, c. 5 della L.R. n. 32 de 26/07/2002.                          | € 5.437,80 | € 2.718,90 | Over 55 disoccupati   | € 4.360,50  | € 2.180,25 | Persone con disabilità, iscritte negli appositi elenchi del collocamento mirato di cui all'art.8 delle L. n. 68 del 12/03/1999. | € 5.437,80 | € 2.718,90 |                      |        |           |   |             |           |
| Destinatario  | Importo incentivo   |  |              |                   |  |                   |  |           |           |   |            |            |   |             |            |   |            |            |                      |        |           |   |             |           |
|   | Annualità 2024-25   |  |              |                   |  |                   |  |           |           |   |            |            |   |             |            |   |            |            |                      |        |           |   |             |           |
|   | Full time   | Part time  |              |                   |  |                   |  |           |           |   |            |            |   |             |            |   |            |            |                      |        |           |   |             |           |
| Over 30 disoccupati appartenenti alla categoria di soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 17 bis, c. 5 della L.R. n. 32 de 26/07/2002.                          | € 5.437,80  | € 2.718,90   |              |                   |  |                   |  |           |           |   |            |            |   |             |            |   |            |            |                      |        |           |   |             |           |
| Over 55 disoccupati   | € 4.360,50  | € 2.180,25   |              |                   |  |                   |  |           |           |   |            |            |   |             |            |   |            |            |                      |        |           |   |             |           |
| Persone con disabilità, iscritte negli appositi elenchi del collocamento mirato di cui all'art.8 delle L. n. 68 del 12/03/1999.                                   | € 5.437,80  | € 2.718,90   |              |                   |  |                   |  |           |           |   |            |            |   |             |            |   |            |            |                      |        |           |   |             |           |
|   | <p><b>Tipologie contrattuali escluse</b></p> <p>Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;</p> <p>Apprendistato professionalizzante; Apprendistato di alta formazione e di ricerca;</p> <p>Lavoro domestico;</p> <p>Lavoro intermittente o a chiamata.</p>  |  |              |                   |  |                   |  |           |           |   |            |            |   |             |            |   |            |            |                      |        |           |   |             |           |
| DATORE DI LAVORO  | <p><b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b> Datori di lavoro privati.</p> <p><b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b> Tutti i settori di attività economica.</p> <p><b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b> Regione Toscana.</p>  |  |              |                   |  |                   |  |           |           |   |            |            |   |             |            |   |            |            |                      |        |           |   |             |           |
| CUMULABILITÀ  | Gli incentivi in trattazione possono essere cumulati con eventuali ulteriori misure di livello nazionale, regionale o di altre Amministrazioni pubbliche, purché tali misure non lo escludano espressamente e purché il cumulo non porti al superamento di un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti.  |  |              |                   |  |                   |  |           |           |   |            |            |   |             |            |   |            |            |                      |        |           |   |             |           |
| CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ   | L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti "de minimis" ai sensi della normativa vigente.   |  |              |                   |  |                   |  |           |           |   |            |            |   |             |            |   |            |            |                      |        |           |   |             |           |
| NORMATIVA DI RIFERIMENTO  | Decreto dirigenziale n. 995 del 27/12/2023  |  |              |                   |  |                   |  |           |           |   |            |            |   |             |            |   |            |            |                      |        |           |   |             |           |

LINK REGIONALE

<https://www.regione.toscana.it/-/incentivi-ai-datori-di-lavoro-privati-per-l-occupazione-dei-disoccupati-annualit%C3%A0-2023-2025>

## Regione Toscana – Incentivo Donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia

Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione di donne inserite in percorsi di cui alla D.G.R. n. 122 del 12/02/2024 - annualità 2024-2026 - a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027 (D.G.R. n. 153 del 05/03/2024).

|  |   |
|--|---|
| <b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>                   | Incentivo economico diretto a favorire l'occupazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale, compresa la trasformazione di un contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, di donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia.   |
| <b>DESTINATARI</b>                             | <p>Donne disoccupate inserite in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Le donne devono possedere tutti i seguenti requisiti:<sup>69</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- essere inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai Servizi Sociali territoriali o dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio esistenti sul territorio regionale (ai sensi art. 5-bis D.L. 93/2013);</li> <li>- aver compiuto 18 anni;</li> <li>- essere residenti e/o domiciliate in Toscana. In caso di cittadinanza non comunitaria è necessario il possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di un'attività lavorativa;</li> <li>- essere in stato di disoccupazione ai sensi del d.lgs. 150/2015 e ss.mm.ii. e iscritte ad un centro per l'impiego della Toscana;</li> <li>- avere stipulato il Progetto per l'Occupabilità<sup>70</sup> presso il centro per l'impiego.</li> </ul> <p>I datori di lavoro devono avere sede legale e/o unità operativa destinataria dell'assunzione nel territorio della Regione Toscana.</p> <p>Il rapporto di lavoro essere instaurato e trasformato nel periodo di validità dell'Avviso.</p> <p>Il rapporto di lavoro essere instaurato successivamente alla stipula del Progetto per l'Occupabilità presso il centro per l'impiego.</p> <p>I datori di lavoro non devono aver avuto procedure di licenziamento collettivo nei 12 mesi precedenti la data dell'assunzione oggetto della domanda di incentivo (ai sensi dell'art. 4 e 24 della L. 223/91 e ss.mm.ii.); inoltre, alla data dell'assunzione non devono avere in atto, nelle unità produttive toscane interessate dall'assunzione, sospensioni dal lavoro connesse a trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Fondo di Integrazione Salariale per le causali previste in materia di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria o altro ammortizzatore sociale equivalente, salvo i casi di lavoratori assunti/trasformati inquadrati ad un livello, una mansione o una qualifica professionale diversa da quella posseduta dai lavoratori sospesi.</p> <p>I datori di lavoro ammessi al contributo sono obbligati al mantenimento del rapporto di lavoro per almeno 24 mesi dalla data di assunzione nel caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e per almeno 12 mesi, proroghe escluse, nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato.</p> |
| <b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>                 | Le domande possono essere presentate a partire dal 14/03/2024 e fino al 31/12/2026.   |
| <b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b> | <p>Le domande di contributo, comprensive di tutta la documentazione richiesta, devono essere trasmesse tramite l'applicazione "Formulario di presentazione dei progetti FSE on line Aiuti alle imprese" previa registrazione al Sistema Informativo FSE, all'indirizzo <a href="https://web.rete.toscana.it/fse3">https://web.rete.toscana.it/fse3</a><sup>71</sup>.</p> <p>Si accede al Sistema Informativo FSE con l'utilizzo di una Carta nazionale dei servizi - CNS attivata (di solito quella presente sulla Tessera Sanitaria della Regione Toscana) oppure con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), per il cui rilascio si possono seguire le indicazioni della pagina <a href="http://open.toscana.it/spid">http://open.toscana.it/spid</a>.</p>  |

<sup>69</sup> Le lavoratrici destinatarie dell'intervento devono essere in possesso dei requisiti richiesti al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro con il datore di lavoro. In caso di trasformazione, tali requisiti si intendono riferiti al momento della sottoscrizione del contratto a tempo determinato da cui origina la trasformazione.

<sup>70</sup> Il Progetto per l'Occupabilità è finalizzato all'individuazione delle misure più adeguate di politica attiva, di formazione, di accompagnamento per favorire l'occupabilità, la partecipazione al mercato del lavoro e l'autonomia delle destinatarie.

<sup>71</sup> Le richieste di nuovi accessi al Sistema Informativo FSE devono essere presentate con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alle scadenze dell'Avviso. Oltre tale termine non sarà garantita una risposta entro la scadenza dell'Avviso.

|                             | TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA  | IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO   |
|-----------------------------|---|---|
| AGEVOLAZIONE                | LAVORO A TEMPO INDETERMINATO  | € 10.875,60 per assunzioni di donne a tempo pieno.<br>€ 5.437,80 per assunzioni di donne a tempo parziale.<br>In caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato, già incentivato, in contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro può richiedere un ulteriore contributo pari alla differenza tra gli importi previsti per le due tipologie; il mantenimento in forza deve essere conservato fino a 24 mesi dalla data della trasformazione. |
|                             | LAVORO A TEMPO DETERMINATO (DURATA MAGGIORE O UGUALE A 12 MESI, PROROGHE ESCLUSE)   | € 5.437,80 per assunzioni di donne a tempo pieno.<br>€ 2.718,90 per assunzioni di donne a tempo parziale.   |
|                             | <p><b>Tipologie contrattuali escluse</b></p> <p>Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;</p> <p>Apprendistato professionalizzante;</p> <p>Apprendistato di alta formazione e di ricerca;</p> <p>Lavoro domestico;</p> <p>Lavoro intermittente o a chiamata.</p>   |   |
| DATORE DI LAVORO            | TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO  | Datori di lavoro privati <sup>72</sup> .  |
|                             | SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA   | Tutti i settori di attività economica   |
|                             | AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO   | Regione Toscana .   |
| CUMULABILITÀ                | <p>Gli incentivi in trattazione possono essere cumulati con eventuali ulteriori misure di livello nazionale, regionale o di altre Amministrazioni pubbliche, purché tali misure non lo escludano espressamente e purché il cumulo non porti al superamento di un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti.</p> <p>Non possono, invece, essere cumulati con le misure previste dal Decreto dirigenziale n. 995 del 27/12/2023 "Modifica PR FSE+ 2021-2027. Modifica e sostituzione dell'Avviso pubblico per la concessione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione – annualità 2023-2025 ed i relativi allegati approvato con il Decreto Dirigenziale n. 848/2023".</p> |   |
| CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ | L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.  |   |
| NORMATIVA DI RIFERIMENTO    | L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti "de minimis" ai sensi della normativa vigente.   |   |
| LINK REGIONALE              | <a href="https://arti.toscana.it/avviso-pubblico-occupazione-donne-inserite-percorsi-prfse-toscana-2021-2027">https://arti.toscana.it/avviso-pubblico-occupazione-donne-inserite-percorsi-prfse-toscana-2021-2027</a>   |   |

<sup>72</sup> Imprese, enti, associazioni, liberi professionisti e più in generale tutti i datori di lavoro privati ad esclusione delle persone fisiche in qualità di datori di lavoro domestico.

## Regione Toscana – Incentivo Lavoratori provenienti da aziende in crisi

Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell’occupazione di lavoratori interessati da crisi aziendali (D.G.R. n. 310 del 16/07/2021, c.m. da D.G.R. n. 373 del 23/05/2022).

|   |   |
|---|---|
| DESCRIZIONE INCENTIVO                   | Incentivo economico diretto a favorire l’occupazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, compresa la trasformazione di un contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, di lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali nel territorio toscano.   |
| DESTINATARI                             | <p>Lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali di particolare rilevanza per il territorio regionale o locale.</p> <p>Soggetti con disabilità iscritti negli elenchi del collocamento mirato di cui all’art. 8 della L. n. 68 del 12/03/1999 interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali di particolare rilevanza per il territorio regionale o locale.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>I lavoratori al momento dell’assunzione devono trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs n. 150/2015.</p> <p>Il rapporto di lavoro incentivato deve riguardare lavoratori per i quali non si sia verificata, nei 6 mesi precedenti, la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dalla stessa impresa/datore di lavoro che richiede il contributo, da un datore di lavoro che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo, nonché facente capo, ancorché per interposta persona, alla stessa azienda e/o al datore di lavoro medesimi;</li> <li>- da imprese comunque riconducibili, in rapporto al datore di lavoro che richiede il contributo, alla fattispecie di “impresa unica” così come definita dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, ancorché cessate/inattive/fallite antecedentemente la richiesta di contributo;</li> <li>- da società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. con il datore di lavoro richiedente il contributo.</li> </ul> <p>I datori di lavoro devono avere sede legale e/o unità operativa destinataria dell’assunzione nel territorio della Regione Toscana.</p> <p>Il beneficio è riconosciuto per i contratti a tempo indeterminato instaurati/trasformati a partire dal 01/01/2021.</p> |
| SCADENZA PARTECIPAZIONE                 | Le domande possono essere presentate a partire dal 17/07/2021 e fino ad esaurimento delle risorse.  |
| MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA | Le domande di contributo, comprensive di tutta la documentazione richiesta, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante/datore di lavoro e presentate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: <a href="mailto:arti@postacert.toscana.it">arti@postacert.toscana.it</a> e recare ad oggetto: “Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell’occupazione di lavoratori interessati da crisi aziendali”.   |

|                             | TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA   | IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO   |
|-----------------------------|--|---|
| AGEVOLAZIONE                | LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE)   | <p>€ 8.000 per assunzioni a tempo pieno di lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali di particolare rilevanza per il territorio regionale o locale<sup>73</sup> L'incentivo è pari a € 4.000 in caso di assunzioni a tempo parziale, pari almeno al 50% delle ore stabilite dal tempo pieno previsto dal CCNL della categoria di riferimento. € 10.000 per assunzioni a tempo pieno di soggetti con disabilità che siano iscritti negli appositi elenchi del collocamento mirato, di cui all'art. 8 della L. n. 68 del 12/03/1999 interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali di particolare rilevanza per il territorio regionale o locale. L'incentivo è pari a € 5.000 in caso di assunzioni a tempo parziale, pari almeno al 50% delle ore stabilite dal tempo pieno previsto dal CCNL della categoria di riferimento.</p> <p>In caso di assunzione di donne è prevista una premialità del 5% per l'assunzione, sia a tempo pieno che parziale, fino a un massimo di € 10.000.</p> <p>Quanto previsto per le nuove assunzioni si applica anche per le trasformazioni da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, considerando la data di trasformazione del contratto alla stregua della data di assunzione.</p> |
|                             | <p><b>Tipologie contrattuali escluse</b></p> <p>Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;</p> <p>Apprendistato professionalizzante;</p> <p>Apprendistato di alta formazione e di ricerca;</p> <p>Lavoro domestico.</p>  |   |
| DATORE DI LAVORO            | <b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>  | Datori di lavoro privati.   |
|                             | <b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>   | Tutti i settori di attività economica.  |
|                             | <b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>   | Regione Toscana.  |
| CUMULABILITÀ                | L'incentivo in trattazione è cumulabile, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili.   |   |
| CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ | L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.   |   |
| NORMATIVA DI RIFERIMENTO    | Decreto dirigenziale n. 10826 del 27/07/2023; Avviso pubblico "KAIRE Calabria - Incentivi all'occupazione di soggetti disoccupati svantaggiati, molto svantaggiati e lavoratori con disabilità alle imprese che operano nella filiera turistica. PR CALABRIA FESR FSE 2021-2027 Priorità 4 – Occupazione – Azione 4.a.1"; Decreto dirigenziale n. 3261 dell'11/03/2024 di modifica e riapertura dei termini dell'Avviso. |   |
| LINK REGIONALE              | <a href="https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/avviso-pubblico-kaire-calabria-incentivi-alloccupazione-alle-imprese-che-operano-nella-filiera-turistica-2/">https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/avviso-pubblico-kaire-calabria-incentivi-alloccupazione-alle-imprese-che-operano-nella-filiera-turistica-2/</a>  |   |

<sup>73</sup> Almeno 10 esuberi e 5 licenziamenti effettivi verificatisi complessivamente dal 2019 al 2024 determinati dalla riconversione, riorganizzazione, ristrutturazione, cessazione delle attività aziendali o parti di queste.

## Regione Veneto – Incentivo Persone con disabilità

Programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato - Anni 2023-2024 (D.G.R. N. 1413 del 20/11/2023).

|   |   |
|---|---|
| DESCRIZIONE INCENTIVO                   | Incentivo economico diretto a favorire l'occupazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di almeno 3 mesi, a tempo pieno o parziale, compresa la trasformazione di un contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, di lavoratori con disabilità.   |
| DESTINATARI                             | <p>Persone con invalidità fisica non superiore al 66 %, iscritte agli elenchi regionali di cui alla L. n. 68/1999, per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato.</p> <p>Persone con invalidità fisica superiore al 66 % o con invalidità psichica o intellettiva con diritto alla iscrizione agli elenchi della L. n. 68/1999 per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato.</p> <p>Persone con disabilità, iscritte agli elenchi regionali di cui alla L. n. 68/1999, indipendentemente dalla tipologia o percentuale di invalidità per le assunzioni a tempo determinato.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>I lavoratori con invalidità fisica non superiore al 66 % devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti di svantaggio per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato da parte di datori di lavoro soggetti agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999:1</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bassa scolarità (titolo di licenza media);</li> <li>2) Età superiore a 45 anni al momento dell'assunzione;</li> <li>3) Invalidità sensoriale.</li> </ol> <p>I datori di lavoro che assumono persone con invalidità fisica superiore al 66% o con invalidità psichica o intellettiva con diritto alla iscrizione agli elenchi della L. n. 68/1999 possono richiedere l'incentivo sia nel caso in cui abbiano presentato all'INPS la richiesta di agevolazione, prevista all'art. 13 della L. n. 68/1999, a valere sul Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, e l'istanza sia stata rigettata per mancanza dei requisiti di accesso o per incapienza del Fondo, sia nel caso in cui, pur avendone i requisiti, non hanno presentato domanda di agevolazione all'INPS.</p> <p>I datori di lavoro non devono aver avuto, nei 24 mesi precedenti all'assunzione, alle proprie dipendenze o alle dipendenze di imprese del medesimo gruppo aziendale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o apprendistato, lo stesso lavoratore per la cui assunzione chiede l'incentivo.</p> <p>L'assunzione non deve essere effettuata in conseguenza di una chiamata numerica o a seguito di diffida ad adempiere agli obblighi della L. n. 68/1999, inviata dai servizi del collocamento mirato o a seguito di verbale di accertamento dell'Ispettorato del Lavoro.</p> <p>L'impresa non deve avere in corso, oppure attivato nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di incentivo, procedure di sospensione con ricorso alle casistiche di cui all'art. 3, c. 5, della L. n. 68/1999, ovvero riduzione di personale avente le medesime professionalità del personale assunto o da assumere, escluse procedure di licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo o per raggiungimento dei requisiti di pensionamento.</p> <p>Le imprese devono avere sede legale e/o unità operativa destinataria dell'assunzione nel territorio della Regione Veneto.</p> <p>Per le assunzioni a tempo indeterminato il contributo viene erogato a verifica della permanenza nel posto di lavoro a 12/24/36 mesi.</p> <p>Il beneficio è riconosciuto per i contratti a tempo indeterminato, determinato e le trasformazioni a partire dal 01/01/2024.</p> |
| SCADENZA PARTECIPAZIONE                 | Non prevista.   |
| MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA | Le domande di contributo devono essere inviate alla Regione del Veneto, Direzione Lavoro, al seguente indirizzo e-mail: <a href="mailto:lavoro@pec.regione.veneto.it">lavoro@pec.regione.veneto.it</a>  |



|                  | TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA   | IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO  |
|------------------|--|--|
| AGEVOLAZIONE     | LAVORO A TEMPO INDETERMINATO   | <p>€ 18.000 per assunzioni di lavoratori con invalidità fisica non superiore al 66%<sup>74</sup>.</p> <p>Non sono ammesse a contributo le assunzioni che prevedono un orario settimanale inferiore a 15 ore. In caso di assunzione con contratto part-time, come pure in caso di variazione dell'orario settimanale nel corso dei 36 mesi, l'incentivo è riproporzionato. In caso di assunzione di lavoratore con più di 55 anni compiuti l'incentivo è aumentato del 50%.</p> <p>40% dell'imponibile previdenziale per assunzioni di lavoratori con invalidità fisica dal 67 al 79% con diritto alla iscrizione agli elenchi della L. n. 68/1999. La durata dell'incentivo è pari a 24 mesi<sup>75</sup>.</p> <p>75% dell'imponibile previdenziale per assunzioni di lavoratori con invalidità fisica dall'80 al 100 % con diritto alla iscrizione agli elenchi della L. n. 68/1999. La durata dell'incentivo è pari a 24 mesi.</p> <p>75% dell'imponibile previdenziale per assunzioni di lavoratori con invalidità psichica o intellettiva con diritto alla iscrizione agli elenchi della L. n. 68/1999. La durata dell'incentivo è pari a 36 mesi.</p> |
|                  | LAVORO A TEMPO DETERMINATO   | <p>75% della retribuzione lorda mensile riportata nella busta paga del lavoratore per l'assunzione di invalidi psichici e intellettivi, iscritti agli elenchi di cui alla L. n. 68/1999 e che negli ultimi 6 mesi non abbiano avuto alcun rapporto di lavoro oppure che siano lavoratori che abbiano almeno 45 anni di età.</p> <p>Percentuale della retribuzione mensile lorda imponibile previdenziale, desunta dalla busta paga, pari alla percentuale di invalidità, a cui siano stati sottratti 25 punti e comunque non inferiore al 30% per l'assunzione di persone disabili con invalidità fisica, iscritte agli elenchi di cui alla L. n. 68/1999 e che negli ultimi 6 mesi non abbiano avuto alcun rapporto di lavoro oppure che siano lavoratori che abbiano almeno 45 anni di età.</p> <p>La durata del rapporto a tempo determinato è di minimo 3 mesi e massimo 12 mesi.</p> <p>L'assunzione dello stesso lavoratore presso il medesimo datore di lavoro non può essere agevolata se non sono trascorsi almeno 24 mesi dal termine del precedente rapporto.</p>   |
|                  | <p><b>Incentivi per la transizione occupazionale dalle cooperative sociali</b></p> <p>In caso di transizione presso aziende private di un lavoratore proveniente da una cooperativa sociale di tipo B - dove era occupato con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato determinato di almeno 12 mesi continuativi (anche per effetto di proroghe) e che dispone della certificazione di invalidità e i requisiti per l'iscrizione all'elenco della L. n. 68/1999 - viene riconosciuto un incentivo alla cooperativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- € 6.000 per assunzione a tempo indeterminato, dopo aver superato il periodo di prova;</li> <li>- € 2.000 per assunzione a tempo determinato di almeno 12 mesi, con previsione di erogazione di ulteriori € 2.000 se, alla scadenza dei 12 mesi, il rapporto di lavoro è trasformato a tempo indeterminato.</li> </ul> <p><b>Tipologie contrattuali escluse</b></p> <p>Lavoro domestico;<br/>Lavoro intermittente.</p> |  |
| DATORE DI LAVORO | TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO   | Datori di lavoro privati.  |
|                  | SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA  | Tutti i settori di attività economica.   |
|                  | AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO  | Regione Veneto.  |

<sup>74</sup> Nel caso l'assunzione sia stata effettuata da datore di lavoro non soggetto agli obblighi della L. n. 68/1999 non sono necessari gli ulteriori requisiti associati alla disabilità fisica non superiore al 66%, e relativi alla bassa scolarità, all'età superiore a 45 anni al momento dell'assunzione e alla disabilità sensoriale.

<sup>75</sup> Per assunzioni di persone con almeno 62 anni di età l'agevolazione è riconosciuta fino alla maturazione dei diritti e per non più di 60 mesi. In caso di accesso anticipato alla pensione, l'incentivo termina fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>CUMULABILITÀ</b>                | I contributi in trattazione possono essere cumulati con altre agevolazioni nazionali o comunitarie a condizione che il totale delle agevolazioni ottenute non superi il 100% dei costi totali direttamente riferibili al lavoratore assunto.  |
| <b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b> | Il datore di lavoro può optare per uno dei seguenti regimi giuridici: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regime di aiuti “de minimis” ai sensi della normativa vigente;</li> <li>- Regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 a condizione che l’assunzione determini un incremento occupazionale netto.</li> </ul> |
| <b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>    | L. n. 68 del 12/03/1999; art. 4 della L.R. n. 16 del 03/08/2001; D.G.R. n. 1359 del 02/11/2022; D.G.R. n. 1413 del 20/11/2023; Programma di interventi in tema di collocamento mirato anno 2023- 2024 (Allegato A della D.G.R. 1413/2023).  |
| <b>LINK REGIONALE</b>              | <a href="https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=517196">https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=517196</a>   |

## Provincia autonoma di Bolzano – Incentivo Persone altamente qualificate nelle società cooperative

Contributo per l'assunzione di personale altamente qualificato nelle società cooperative (L.P. n. 1 del 08/01/1993).

| <b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>  | Incentivo contributivo diretto a favorire l'occupazione con contratto di lavoro a tempo determinato o attraverso contratti a progetto o di distacco parziale o totale, purché di durata non inferiore a 6 mesi, di personale altamente qualificato   |                                    |   |   |  |   |  |  |
|---|--|------------------------------------|---|---|--|---|--|--|
| <b>DESTINATARI</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persone in possesso di diploma universitario in materia economica o giuridica e almeno 3 anni di esperienza professionale con mansioni tecnico-amministrative o contabili;</li> <li>- Persone con almeno 10 anni di esperienza professionale con mansioni tecnico-amministrative o contabili;</li> <li>- Persone neolaureate (che hanno conseguito il diploma di laurea da non più di 2 anni) anche senza esperienza professionale.</li> </ul> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Il personale assunto dovrà essere impiegato esclusivamente in progetti di avvio o potenziamento e/o riorganizzazione aziendale.</p> <p>Le agevolazioni possono essere concesse ai soli enti cooperativi iscritti nel Registro provinciale delle cooperative e che svolgono la loro attività prevalentemente in provincia di Bolzano.</p> <p>Non sono ammissibili a contributo i costi relativi ai compensi del/della presidente e del direttore/della direttrice della cooperativa nonché dei componenti degli organi di amministrazione o di controllo e dei soci.</p> <p>Non è ammissibile a contributo la retribuzione di coniugi, conviventi di fatto, parenti o affini entro il terzo grado dei soci, nonché del/della presidente e del direttore/della direttrice della cooperativa.</p> <p>Non sono ammissibili a contributo i costi relativi al personale eventualmente distaccato dall'associazione di rappresentanza a cui la cooperativa aderisce oppure di altra persona che rivesta una carica elettiva o altro incarico stabile presso la stessa associazione di rappresentanza.</p> <p>In caso di consorzi è esclusa la concessione di contributi alle cooperative consorziate o al consorzio, qualora lo stesso o una delle consorziate abbia già usufruito di analoga agevolazione nel triennio antecedente alla presentazione della domanda di contributo.</p> |                                    |   |   |  |   |  |  |
| <b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>  | Non prevista.  |                                    |   |   |  |   |  |  |
| <b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>  | Le domande di contributo devono essere inviate alla Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative - Ufficio per la cooperazione, al seguente indirizzo e-mail: <a href="mailto:gen.coop@pec.prov.bz.it">gen.coop@pec.prov.bz.it</a>  |                                    |   |   |  |   |  |  |
| <b>AGEVOLAZIONE</b>   | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="416 1384 751 1458">TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</th> <th data-bbox="751 1384 1455 1458">IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="416 1458 751 1720">LAVORO A TEMPO DETERMINATO (NON INFERIORE A 6 MESI E MASSIMO 12 MESI)</td> <td data-bbox="751 1458 1455 1720">L'incentivo per l'assunzione di persone altamente qualificate è pari al 50% della retribuzione lorda (inclusi oneri sociali e contributivi a carico della cooperativa), per un importo massimo annuale di € 70.000 e per un periodo massimo di 24 mesi.<br/>In caso di rapporto di lavoro part-time gli importi sono proporzionalmente ridotti.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 1720 751 2033">LAVORO A PROGETTO/COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (NON INFERIORE A 6 MESI E MASSIMO 12 MESI)</td> <td data-bbox="751 1720 1455 2033">L'incentivo per l'assunzione di persone altamente qualificate è pari PROGETTO/COLLABORAZIONE al 50% della retribuzione lorda (inclusi oneri sociali e contributivi a carico della cooperativa), per un importo massimo annuale di € 70.000 e per un periodo massimo di 24 mesi.<br/>In caso di rapporto di lavoro part-time gli importi sono proporzionalmente ridotti.</td> </tr> </tbody> </table>   | TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA | IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO | LAVORO A TEMPO DETERMINATO (NON INFERIORE A 6 MESI E MASSIMO 12 MESI) | L'incentivo per l'assunzione di persone altamente qualificate è pari al 50% della retribuzione lorda (inclusi oneri sociali e contributivi a carico della cooperativa), per un importo massimo annuale di € 70.000 e per un periodo massimo di 24 mesi.<br>In caso di rapporto di lavoro part-time gli importi sono proporzionalmente ridotti. | LAVORO A PROGETTO/COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (NON INFERIORE A 6 MESI E MASSIMO 12 MESI) | L'incentivo per l'assunzione di persone altamente qualificate è pari PROGETTO/COLLABORAZIONE al 50% della retribuzione lorda (inclusi oneri sociali e contributivi a carico della cooperativa), per un importo massimo annuale di € 70.000 e per un periodo massimo di 24 mesi.<br>In caso di rapporto di lavoro part-time gli importi sono proporzionalmente ridotti. | <p><b>Tipologie contrattuali escluse</b></p> <p>Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata".</p> |
| TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA  | IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO  |                                    |   |   |  |   |  |  |
| LAVORO A TEMPO DETERMINATO (NON INFERIORE A 6 MESI E MASSIMO 12 MESI)                                 | L'incentivo per l'assunzione di persone altamente qualificate è pari al 50% della retribuzione lorda (inclusi oneri sociali e contributivi a carico della cooperativa), per un importo massimo annuale di € 70.000 e per un periodo massimo di 24 mesi.<br>In caso di rapporto di lavoro part-time gli importi sono proporzionalmente ridotti.   |                                    |   |   |  |   |  |  |
| LAVORO A PROGETTO/COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (NON INFERIORE A 6 MESI E MASSIMO 12 MESI) | L'incentivo per l'assunzione di persone altamente qualificate è pari PROGETTO/COLLABORAZIONE al 50% della retribuzione lorda (inclusi oneri sociali e contributivi a carico della cooperativa), per un importo massimo annuale di € 70.000 e per un periodo massimo di 24 mesi.<br>In caso di rapporto di lavoro part-time gli importi sono proporzionalmente ridotti.   |                                    |   |   |  |   |  |  |

|                                    |   |  |
|------------------------------------|---|--|
| <b>DATORE DI LAVORO</b>            | <b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>   | Datori di lavoro privati <sup>76</sup> . |
|                                    | <b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>  | Tutti i settori di attività economica.   |
|                                    | <b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>  | Provincia autonoma di Bolzano.           |
| <b>CUMULABILITÀ</b>                | Non prevista.   |  |
| <b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b> | L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti "de minimis" ai sensi della normativa vigente.                                   |  |
| <b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>    | L.P. n. 1 del 08/01/1993; D.G.P. n. 450 del 30/05/2023.   |  |
| <b>LINK REGIONALE</b>              | <a href="https://civis.bz.it/it/servizi/servizio.html?id=1015243">https://civis.bz.it/it/servizi/servizio.html?id=1015243</a> |  |

<sup>76</sup> La platea dei beneficiari è costituita da:

- cooperative sociali;
- cooperative di produzione e lavoro composte per almeno il 60% da lavoratori e lavoratrici licenziati a seguito di fallimento o di altra procedura concorsuale, di chiusura definitiva dell'azienda o di consistenti riduzioni di personale;
- cooperative di produzione e lavoro che subentrano nella gestione di impresa, composte per almeno il 60% da lavoratori e lavoratrici, dipendenti dell'impresa da rilevare per un periodo di almeno un anno;
- cooperative che svolgono attività imprenditoriali innovative o con particolare valenza sociale;
- cooperative che svolgono attività imprenditoriali con particolare riguardo alla formazione professionale e all'inserimento lavorativo delle donne e dei giovani, nonché alla qualificazione, riqualificazione e integrazione lavorativa di persone con difficoltà di inserimento sul mercato del lavoro.

## Credits

*La “Guida Incentivi all’assunzione nazionali e regionali” è a cura dell’Area Programmazione Politiche del lavoro - Progetto PRO “Qualificazione delle politiche e dei sistemi per il lavoro” e dell’Area Progettazione e Monitoraggio - Linea Monitoraggio e Bilancio Sociale di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.*